B 5
2
487
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER.

TRATTATO
DELLA COMUNIONE DE' BENI

VOLUME TERZO.

VERSIONE ITALIANA.

MILANO
TIPOGRAFIA FRANCESCO SONZOGNO DI GIO: BATTISTA.
1809.

B 5
2
487
IBLIOTECA NAZIONALE
ENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER
VII.

TRATTATO
DELLA
COMUNIONE DE' BENI.

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

TRATTATO

DELLA

COMUNIONE

DE' BENI

CON UN TRATTATO DELLA PODESTA' DEL MARITO

SOPRA LA PERSONA

E SOPRA I BENI DELLA MOGLIE

DEL SIG. POTHIER.

EDIZIONE

In cui sonosi indicati i cambiamenti fatti dal Codice civile, e si è aggiunto un Saggio sul regime dotale.

DEL SIG. BERNARDI

ex-legislatore, capo della divisione civile al ministero del Gran Giudice.

VOLUME TERZO.

MILANO

Dalla Tipografia di FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATTA

Stampatore e Librajo, *Corsìa de' Servi*, N. 596.

1809.

3. 5. 2. 487

TRATTATO

DELLA

COMUNIONE.

SECONDA PARTE

Del diritto dei conjugi sui beni della comunione.

458. Il diritto del marito sui beni della comunione si contiene in questi due assiomi.

Primo assioma. Il marito, come capo della comunione è riputato il solo padrone dei beni della comunione fintanto che essa dura, e non ne può disporre a suo talento senza il consenso della moglie.

Secondo assioma. Queste disposizioni nulladimeno non sono valide che in quanto

elleno non sembrino fatte in frode della parte che la moglie e gli eredi di essa hanno diritto di avervi, alla dissoluzione della comunione, e sopra tutto nè lui nè i suoi eredi possono approfittare a pregiudizio della porzione della moglie.

Noi svilupperemo ciascuno di questi assiomi in articoli separati, ed in un terzo articolo noi tratteremo del diritto della moglie.

ARTICOLO PRIMO.

Sviluppo del primo assioma.

459. Noi abbiamo veduto nel principio di questo trattato, che la comunion de' beni, che, sia per legge sia per convenzione, è stabilita tra conjugi mediante il matrimonio, è in certo modo *in habitu* piuttosto che *in actu*, e che il marito, finchè ella sussiste è in sua qualità di capo di questa comunione riputato in certa maniera il solo padrone dei beni di cui essa è composta, perchè egli ha diritto in questa qualità di disporre a suo grado non

solamente di sua porzione, ma di quella di sua moglie senza che sia obbligato a renderne conto. » Il marito, dice lo statuto » di Parigi nell'art. 225, è padrone dei » beni mobili e degli acquisti immobili da » lui fatti durante ed in costanza di ma» trimonio di lui e sua moglie. »

Questi termini, *da lui fatti*, si sono posti nel testo per inavvertenza, e sono superflui. La disposizione dello statuto non è ristretta, con questi termini, ai soli immobili che il marito ha lui medesimo acquistati durante il matrimonio, essa comprende tutti quelli di cui la comunione è composta, quelli ancora che la moglie vi ha portati con una convenzione di mobigliamento. Il principio è sì costante, e le lunghe ragioni che Lebrun ha portate, sono sì inutili, che esse non mi parvero meritare la pena di essere riferite.

460. *Corollario primo.* Il marito può caricare i beni della comunione di tutti i debiti che egli giudica a proposito di contrarre, fintanto che essa dura, non solo di quelli che egli contrae per gli affari della comunione, o che potessero sembrare a

lei relativi, ma ancora di quelli che non hanno alcun rapporto agli affari della comunione, di quelli pure che hanno per causa i delitti da lui commessi come noi l'abbiamo diffusamente spiegato, *supra n.* 248.

461. *Corollario secondo.* Il marito può a suo grado perdere i beni della comunione senza essere risponsale; egli può lasciar perire colla prescrizione i diritti che dipendono dalla sua comunione, deteriorare i poderi, rompere i mobili, uccidere per brutalità i suoi cavalli ed altri animali dipendenti dalla comunione senza essere risponsabile verso sua moglie di tutte queste cose.

Corollario terzo. Il marito può alienare con atti tra vivi, sotto qual si sia titolo, anche a titolo di donazione tra vivi verso quelle tali persone che egli giudica a proposito, salvo quelle delle quali sarà parlato nell'articolo seguente, i differenti beni componenti la comunione; egli può ipotecare i detti beni non solo per i suoi debiti, ma per gli altrui; egli può aggravarli di servitù.

Lo statuto di Parigi, nell'art. 225 qui

sopra citato ha esso medesimo cavato queste conseguenze. Dopo aver detto, *il marito è padrone ec.* egli aggiunge, « in tal modo che egli può venderli, alienarli o ipotecarli e farne e disporne con donazione, od altra disposizione fatta tra vivi a suo piacere e volontà, senza il consenso della suddetta sua moglie, a persona capace e senza frode. » (*Cod. civ. art.* 1421.)

Noi vedremo nell'articolo seguente la spiegazione di questi termini, *a persona capace e senza frode.*

462. Presso che tutti gli statuti hanno a questo riguardo la stessa disposizione che quello di Parigi. Ve ne sono nulladimeno alcuni che non riguardano il marito, che come un semplice amministratore *cum libera*, e che in conseguenza permettono bene al marito di vendere, permutare e ipotecare i beni della comunione; ma che non gli permettono di donarli tra vivi se ciò non è che per la sola sua parte. Tali sono gli statuti d'Anjou, *art.* 289; del Maine, *art.* 304; di Loudunois, *cap.* 26, *art.* 6.

Lo statuto di Saintonge, t. 8. art. 68, eccettua dalla facoltà che egli dà al marito

di disporre senza sua moglie de' mobili ed acquisti, quelli che sono stati fatti dal marito e da sua moglie *contraenti insieme.*

Degli altri ne eccettuano quelli che sono stati fatti dalla moglie mediante la sua industria. Bajonna, t. 9, *art.* 29; Labour, t. 9, *art.* 2.

(Il Codice civile dispone a questo riguardo che il marito non può disporre tra vivi, a titolo gratuito, degli immobili della comunione, nè dell' universalità, o d' una quota del mobiliare, se ciò non è per lo stabilimento de' figli comuni.

Egli può nulladimeno disporre degli effetti mobigliari a titolo gratuito e particolare, a profitto di tutte le persone, purchè egli non se ne riservi l'usufrutto. *Art.* 1422.)

Corollario quarto. Egli trova nell' articolo 233 dello statuto di Parigi, che, « il ma» rito è padrone delle azioni mobiliari, e » possessorie quando esse procedano dalla » parte di sua moglie, e può il marito a» gire, e dedurre i detti diritti e azioni in » giudizio senza la detta sua moglie. »

La comunione essendo composta di tutti i beni mobiliari di ciascuno de' conjugi, e

Il marito essendo in qualità di capo della comunione il solo padrone de' beni di essa finchè dura, lo statuto ha benissimo cavato la conseguenza, che egli è padrone per il totale delle azioni mobiliari della moglie, e che egli può solo dedurle in giudizio.

Similmente sul godimento de' beni propri di ciascuno de' conjugi riguardo alla comunione, lo statuto ha benissimo conchiuso che le azioni possessorie che concernono il godimento de' poderi della moglie, appartengono al marito, come padrone de' beni e diritti della comunione.

La disposizione di questo articolo ha luogo, quando pure il mobiliare della moglie fosse stato realizzato con una clausola di riserva di bene proprio; perchè tutto l'effetto di questa clausola come l'abbiamo veduto sopra n. 325, è di accordare a lui ed a' suoi eredi una ripresa, al tempo della dissoluzione della comunione; essa non impedisce già che il mobiliare della moglie non cada nella comunione, a carico della ripresa.

Siccome il marito può intentare solo le azioni mobiliari e possessorie di sua moglie,

egli può ancora difendere solo le azioni mobiliari e possessorie che vi sono contro di essa. (*Cod. civ. art.* 1428.)

Quando pure queste azioni fossero state intentate dalla moglie o contro essa, prima del suo matrimonio, esse non possono più, dopo il suo matrimonio, essere proseguite da essa o contro lei sola; fa d' uopo che l' istanza sia ripresa dal marito o contro il marito.

Benchè queste azioni che si ha contro la moglie, possano essere validamente intentate e proseguite contro il solo marito, nulladimeno un creditore della moglie ha interesse di citare il marito e la moglie, affinchè la condanna che egli otterrà contro il marito e la moglie, gli dia un' ipoteca sui beni della moglie.

463. Da ciò che il marito è riputato solo padrone de' beni della comunione fintanto che essa dura, e da ciò che egli può alienarli intieramente, se ne deduceva altre volte una cattiva conseguenza, cioè che allorquando un uomo era condannato ad una pena capitale che porta confisca, egli do-

veva confiscare tutti i beni della comunione a vantaggio del padrone.

Alcuni statuti, del numero de' quali era il nostro antico statuto d'Orleans, ne avevan delle disposizioni: quello di Bretagna aveva creduto fare una grazia alle vedove, di accordare loro una provisionale sui beni della comunione del marito condannato.

Ciò non era che per un privilegio accordato ai cittadini di Parigi, di cui Loisel fa menzione nelle sue *inst. cout. l.* 6, *t.* 2, *art.* 26, che a Parigi le mogli erano ammesse a sottrarre dalla confisca de' beni del loro marito, assegnata al re, la loro parte ne' beni della comunione.

Dumoulin si è con ragione opposto a questa cattiva giurisprudenza; egli ha osservato che il marito non è padrone intieramente de' beni della comunione se non fintanto ch'essa dura: la dissoluzione di comunione dando luogo al caso che la moglie o i suoi eredi debbano avere la loro parte nei beni della comunione, essa riduce il diritto del marito alla metà de' detti beni: il giudizio che condanna il marito ad una pena capitale, facendo perdere lo stato civile al

marito, discioglie la comunione, la confisca de' beni del marito, che è un seguito di questa pena capitale, non ha dunque luogo, se non se in un tempo in cui la comunione è disciolta, e in conseguenza in un tempo in cui il diritto del marito sui beni della comunione si trova ridotto a metà; egli non ne può dunque confiscare che la metà.

Queste ragioni, e l'autorità di Dumoulin hanno fatto cambiare la giurisprudenza: si seguì la decisione di questo giureconsulto nell'art. 209 del nostro nuovo statuto d'Orleans in cui è detto che l'uomo condannato, in caso di confisca, confisca unitamentente ai suoi propri beni la metà dei mobili e acquisti immobili della comunione; ed in ciò venne derogato all'antico statuto, che, coll'articolo 176, confiscava il tutto.

464. Dal principio, che il diritto del marito che è padrone di tutti i beni della comunione finantocchè essa dura è, colla sua dissoluzione, ridotto alla metà, ne segue pure che egli non può disporre per testamento dei beni della comunione che per la metà, perchè le disposizioni testamentarie

non avendo effetto che alla morte del testatore, il marito non può disporre per testamento che del diritto che egli si troverà avere al tempo della sua morte nei beni della sua comunione: ora al tempo di sua morte egli non vi ha più che la metà, poichè la sua morte ha operato la dissoluzione della comunione, e in conseguenza riduce alla metà il suo diritto nei beni della comunione. La più parte degli statuti se ne spiegano in termini formali.

L'articolo 225 dello statuto di Parigi, qui sopra riferito n. 471, lo esprime assai chiaramente, dicendo che il marito può disporre a suo grado dei mobili e acquisti, *per donazione o altra disposizione tra vivi*: con questi termini *fatta tra vivi*, esso dice abbastanza che il marito non può disporre ancora per disposizioni testamentarie, ma solamente per la parte che egli vi ha (*Cod. civ. art.* 1423)

465. Da questo nasce una questione: allorchè il marito ha legato con suo testamento un effetto della comunione, non vi è dubbio che questo legato non può pregiudicare la parte della moglie; ma è egli

valido per il totale rispetto agli eredi del marito, di modo che essi siano obbligati di ricomperare a loro spese la parte della moglie, e di fare il rilascio della cosa intiera al legatario; o se il legato non è riputato essere se non che per la parte del marito nella cosa legata? Vi sono molti casi a distinguere sopra questa quistione. Il primo caso è, allorchè si sono adoperati nel legato i pronomi, *mio* o *suo*, come allorquando il testamento porta l'espressione *io lego a un tale una tal cosa*; questi termini, mio, suo, sembrano dover restringere il legato alla parte del marito testatore nella detta cosa; questo è ciò che sembra risultare dalla legge 5. §. 2, ff. *de leg.* 1. in cui Paolo dice; *quum fundus communis legatus sit, non adjecta portione, sed* meum *nominaverit, portionem deberi constat.*

Io non penso già nulla di meno che si debba fare di questo testo di diritto una regola generale, e che si debba decidere indistintamente che i pronomi, *mio*, *suo*, impiegati nel legato che il marito ha fatto di un effetto della comunione, ne restringano il legato alla parte che il marito vi deve avere al

tem-

tempo della dissoluzione della comunione. Allorchè col testamento, egli è detto, io lego a un tale il mio prato, o io lego a un tale la mia vigna, io accorderò volontieri che con questi termini, *mio*, *mia*, il testatore è riputato aver voluto restringere il suo legato alla sua porzione, nel prato, o nella vigna; ma allorquando egli ha detto: *io lego al mio cameriere il mio guadaroba; io lego a un tale*, mio amico, *la mia tabacchiera d'oro*; *io lego a un tale il mio cavallo*; io penso che in questo legato, questi termini, *mio*, *mia*, non significano altra cosa che, *ciò che è al mio uso*, e che essi non sono già impiegati per restrignere i legati alla porzione indivisa che ha il marito nel suo guardaroba, la sua tabacchiera, e il suo cavallo, essendo verosimile che la volontà del testatore (che è ciò che si deve ricercare per l'interpretazione dei legati) è stata di legare l'intiero suo guardaroba e di legare una tabacchiera, e un cavallo in intiero e non già solamente una porzione di una tabacchiera, o di un cavallo.

466. Il secondo caso è, allorquando la

cosa è stata legata semplicemente senza impiegare i detti pronomi, come quando il legato è concepito in questi termini: *io lego a un tale la casa della croce bianca.* Questa casa essendo un coacquisto, il marito è egli forse riputato di averla legata per intero, e incaricati i suoi eredi di redimere la porzione di sua moglie, o è egli creduto, in questo caso ancora, non aver legato che la sua parte in questo coacquisto? Questa quistione sembra essere la stessa di quella trattata da Vinnio, *illust. quaest.* 11, 26, sopra il legato di una cosa che apparteneva al testatore in comunione con un terzo. Vinnio sopra questa questione riporta l'opinione d'Accursio che opina che il legato di una cosa, nella quale il testatore non aveva che una parte, se non si è espressamente ristretto a questa porzione, è della cosa intiera, allorchè il testatore non ha ignorato che egli non vi aveva che una parte. Come pure che il legato della cosa altrui è valido, allorchè il testatore non ha ignorato, che essa apparteneva a un altro, secondo la decisione che si trova nelle istituzioni di Giustiniano tit. *de leg.* §. 5.

Vinnio abbraccia l' opinione contraria ; che è quella di Bartolo, Baldo, e d' altri autori da lui citati; ed egli decide che il legato di una cosa, della quale sapeva il testatore di non avere che una parte, si presume non essere che di questa parte, benchè non vi abbia dei termini nella disposizione che lo restringano a questa sola parte. Egli fonda la sua opinione su questa massima di diritto che ritrova nelle istituta, *supradicto paragrapho: nemo presumitur haeredem suum redemptione rei alienae gravare velle;* un testatore, facendo un legato particolare, non si presume senza necessità aver voluto incaricare il suo erede di comperare una cosa che non fosse della sua eredità. Egli stabilisce in seguito la differenza a questo riguardo, tra il legato *rei alienae*, vale a dire tra una cosa nella quale il testatore non ha alcuna parte, e il legato *rei communis*, nella quale il testatore non ha che una parte.

Allorchè il legato è *prorsus rei alienae*, e che il testatore non ignorando che essa non gli apparteneva, ha nulla di meno voluto legarla, la cosa spettando intieramente

ad altri, egli è necessario in questo caso di riconoscere che il testatore ha voluto legare la cosa altrui, e conseguentemente, che egli ha voluto incaricare il suo erede di comperarla, per darla al legatario, per conseguenza non può esservi luogo alla massima: *nemo presumitur haeredem suum redemptione rei alienae gravare velle*, (Il legato di cosa altrui presentemente è nullo *Cod. civ. art.* 1021.)

Egli non è già lo stesso del legato di una cosa comune al testatore ed a un' altra persona; la massima *nemo praesumitur haeredem suum redemptione rei alienae gravare velle*, può ricevere applicazione perchè si può presumere per questo effetto, che il testatore, legando questa cosa, non ha inteso legare che la parte che egli aveva.

Vinnio fonda la sua opinione sopra alcuni testi di diritto: la legge 24 *de instruct. fond. leg.*, è precisa per la sua opinione. Nerazio aveva detto che, quando qualcuno legava un podere con i mobili che servono a farlo valere od alla sua coltivazione, il legato comprendeva ancor quelli che appartenevano all'affittuario. Paolo decide al contrario,

che si deve piuttosto presumere che il legato non è che di quelli che appartenevano al testatore: *fundus legatus est cum instrumento, instrumentum quod colonus in eo habuit legato cedit*, diceva Nerazio; Paolo ripiglia così: *an quod coloni fuit, an tantum id quod de eo testatoris fuit? et hoc magis dicendum est, nisi nullum domini fuit.*

Finalmente Vinnio risponde alle obbiezioni che si fanno contro la sua opinione. La principale consiste a dire: nel linguaggio ordinario, *rei appellatione continetur*, quando si dice una tal cosa in termini indefiniti, questo s'intende del totale di questa cosa, e non già di una parte di questa cosa: dunque quando il testatore ha detto, io lego una tal cosa, questo deve intendersi del totale di questa cosa, e non solamente della parte che il testatore vi aveva. La risposta è pronta. Questa proposizione, *quando si dice una tal cosa in termini indefiniti, questo s' intende del totale della cosa*, non è vera se non nel caso in cui non concorrano delle circostanze che facciano presumere di una parte solamente della cosa, ciò che è stato detto in termini indefiniti.

Si deve ancora in questo secondo caso indagare quale sia stata la volontà del testatore, colle circostanze tanto della natura della cosa legata, che della qualità della persona del legatario.

La ragione che serve di principale fondamento all'opinione di Vinnio, che è che *nemo praesumitur haeredem suum redemptione rei alienaae gravare velle*, milita principalmente a riguardo del legato di una cosa che apparterrebbe al testatore in comune con un terzo, col quale egli non avrebbe niente di comune fuorchè questa cosa: è appunto in questo caso, che se la cosa era legata in totale, l'erede non potrebbe assolutamente pagare il legato, se non se sborsando tanto che basti per redimere la parte che questo terzo ha nella cosa legata. Ma questa ragione non milita egualmente nel caso di un legato che un marito ha fatto di un effetto di sua comunione; perchè in questo caso si può far cadere la cosa legata nella parte dell'erede del marito, nella divisione che è da farsi de'beni della comunione tra lui e la vedova: col cui mezzo il legato potrà essere

pagato, senza che l'erede sia gravato, *redemptione rei alienae.*

467. Il terzo caso è, allorchè il legato fatto da un uomo che ha tra gli effetti di sua comunione la casa della croce bianca, è concepito in questi termini: *lego a un tale la sua metà della casa della croce bianca e de' suoi mobili.* E' nata la quistione, se il testatore legando la metà *della sua casa e de' suoi mobili*, è riputato non aver legato che la metà di sua parte nella casa e ne' mobili della comunione, ciò che fa il quarto del totale della detta casa e de' mobili? Si fa, in favore degli eredi del marito, questo ragionamento: egli è stato deciso, si dice sopra il primo caso, che questi termini, *sua casa*, *suoi mobili*, si intendevano della parte che egli avea nella casa, e di quella che egli avea ne' mobili; da cui si conchiude che nel caso di questo legato la metà di sua casa e de' suoi mobili, non è che della metà di sua parte nella casa e ne' mobili; nulladimeno è stato giudicato con sentenza degli 8 febbrajo 1624, riferita da Lebrun, l. 2, cap. 2, sez. 1. n. 2, che il legato era di tutta la metà del

marito nella casa e ne'mobili della comunione. Legare la metà di sua casa e de'suoi mobili, è legare la sua casa e i suoi mobili per la metà che ne appartiene al testatore.

468. Il quarto caso è, allorquando il testatore si è spiegato espressamente che egli legava la cosa tutta intiera. Non vi è dubbio che gli eredi del marito debbano, o accomodarsi con la vedova, sulla parte che essa ha nella cosa legata, per rilasciarla intiera al legatario, o se essi non si possono accomodare con essa, devono pagarne al legatario la stima.

(La donazione testamentaria fatta dal marito non può eccedere la sua parte nella comunione.

Se egli ha donato in questa maniera un effetto della comunione, il donatario non può pretendere in natura l' effetto che gli è stato legato, se il medesimo effetto non è rimasto nella porzione degli eredi del marito nella divisione: se l'effetto non cade nella porzione di questi eredi, il legatario ha l' intiero valore dell' effetto donato, sulla parte degli eredi del marito nella

comunione, e sui beni personali di quest' ultimo. *Cod. civ. art.* 1429.

ARTICOLO II.

Spiegazione del secondo assioma.

469. Noi abbiamo detto che le disposizioni che il marito fa degli effetti della comunione, non sono valide, che quando esse non appajono fatte in frode della parte che la moglie o i suoi eredi devono avere sui beni della comunione, al tempo della sua dissoluzione.

Questo è ciò che risulta dall' art. 225 dello statuto di Parigi che è stato riferito *supra*, n. 471, in cui lo statuto dopo di aver detto che il marito può disporre degli effetti della comunione con donazione o altra disposizione, aggiunge questi termini, *a persona capace, e senza frode.*

470. L' eccesso della donazione fa presumere questa frode. E' su questo fondamento che lo statuto di Poitou, art. 244, dopo aver detto che il marito può donare i mobili e coacquisti di sua comunione, ag-

giunge » purchè ciò non sia in frode, co-
» me pure che ciò non sia per contratto ge-
» nerale d'alienazione di tutti i suoi beni ;
» perchè in questo caso la moglie potrebbe
» domandare la metà, e non varrebbe il det-
» to trasporto universale, che di ciò che
» spettava al marito ». Lo statuto di Sainton-
ge, tit. 8, art. 6, similmente se ne spiega.

Lebrun, l. 2, cap. 2, sez. 1, n. 33, dice che la frode si presume pure dal tempo nel quale è fatta la donazione. Per esempio se il marito facesse una donazione un poco considerevole durante l'ultima malattia di sua moglie, essa dovrebbe essere riputata fatta in frode della parte, che gli eredi della moglie ne dovrebbero avere, il che è lodevole.

Quanto a ciò che Lebrun dice nel seguente numero, che la donazione tra vivi di un coacquisto, fatta dal marito, colla riserva di usufrutto a profitto di lui solo, è creduta fatta in frode, per questo solo che l'usufrutto è riservato a di lui solo profitto, io averi della pena ad essere del suo sentimento. Il marito poteva donare questo acquisto puramente e semplicemente, e sen-

za alcuna riserva di usufrutto; senza che sua moglie, nè gli eredi di sua moglie avessero potuto querelarsene, per qual motivo si lamenterebbero essi, quando la donazione è fatta colla riserva di questo usufrutto? Non si può già dire che egli approfitti con questa riserva, perchè è la comunione che approfitta di questo usufrutto riservato, fin tanto che essa dura; e dopo la sua dissoluzione colla morte della moglie, questo usufrutto che il marito si è riservato essendo un effetto della comunione si divide tra gli eredi del marito e della moglie, per tutto il tempo che deve durare.

471. Il caso principale della frode è, allorquando la disposizione fatta dei beni della comunione, tende ad avvantaggiar lui o i suoi eredi, col pregiudizio della parte che la moglie o i suoi eredi devono avere un giorno nei beni della comunione, al momento della sua dissoluzione.

Questa è l'interpretazione che Dumoulin dà a questi termini dell'art. 107, dell'antico statuto di Parigi, *a persona capace e senza frode*: quest'è, dice egli arricchir

se, o i suoi eredi, in diminuzione della comunione.

E' per questa ragione che tutte le volte che il marito ha tratto profitto da' beni della comunione, *puta*, cavando dalla comunione delle somme per affari che gli erano particolari, egli ne deve la ricompensa alla comunione al momento della sua dissoluzione, e per conseguenza a sua moglie o agli eredi di sua moglie per la parte che essi hanno nella comunione. Noi tratteremo di queste ricompense, *infra*, parte IV, e noi ne percorreremo i varj casi.

Il marito non solo non può avvantaggiare direttamente sui beni della comunione, col pregiudizio della parte che la moglie ne avrebbe dovuto avere; egli non lo può neppure indirettamente; da ciò ne siegue che la donazione che il marito facesse di un coacquisto della sua comunione a suo padre o ad alcun altro de' suoi parenti che egli attendesse la successione, deve essere ereduta fatta in frode; perchè egli non lo dia se non ad oggetto che gliene ritorni la proprietà nell'eredità del donatario, e per questo mezzo l'avvantaggiare indirettamente

a pregiudizio della parte che avrebbe avuta sua moglie in questo acquisto, egli è come se non l'avesse donato.

472. Non solo il marito non può avvantaggiare lui stesso de' beni della comunione, egli non può similmente, come lo dice Dumoulin, *arricchirne i suoi eredi*, ciò che comprende i figli che egli ha di un precedente matrimonio, ed a di loro mancanza quelli di sua famiglia che sono in grado di succedergli.

Egli non può adunque niente donare a queste persone de' beni della sua comunione, con pregiudizio della parte che vi deve avere sua moglie, o gli eredi di essa al momento della sua dissoluzione.

Si deve riguardare una donazione come sospetta di frode e come fatta ad un incapace, non solo quando essa è fatta allo stesso incapace, ma ancora quando è fatta ai figli dell'incapace, sopra tutto allorchè non sembra già che il donatore abbia avuto altro motivo per fargliela, che quello di eludere la legge che non gli permetteva di farlo allo stesso incapace.

473. Non vi ha che le donazioni che il

marito fa a' suoi eredi presunti, che siano riputate fatte in frode della parte della moglie; quelle che il marito ha fatte a' suoi parenti collaterali per vicini che gli siano, quando essi non sono già suoi eredi presunti non sono credute fatte in frode. Questo è ciò che è stato giudicato con una sentenza del 14 agosto 1571, *consultis classibus*, riportata da' commentatori dello statuto di Parigi, nel caso di una donazione fatta da un uomo, di alcuni beni della sua comunione a sua nipote, che non era sua presunta erede essendo preceduta da' fratelli per i quali essa si trovava esclusa, la rappresentanza in linea collaterale non essendo stata introdotta che dal nuovo statuto. La vedova avendo domandato che l'ammontante di questa donazione fosse dedotta sulla parte degli eredi del marito, la sua domanda fu dichiarata illegittima. Guarino che riferisce questa sentenza ne cava questo assioma: *sic soli haeredes pro incapacibus habentur; sanguinis autem ratio fraudis suspicionem non inducit.*

474. Le donazioni tra vivi, essendo atti che hanno il loro effetto al tempo del con-

tratto, perciò si deve aver riguardo al tempo della donazione per decidere se essa è stata fatta *a persona capace e senza frode*, o se essa è stata fatta ad una persona che la faccia presumere fatta in frode della porzione della moglie; e siccome è la qualità di erede presuntivo del marito, nella persona del donatario, che dà luogo a questa presunzione di frode, egli basta che al tempo della donazione, il donatario sia stato erede presunto del marito, perchè vi sia luogo a questa presunzione, e perchè al tempo della dissoluzione di comunione, la moglie o i suoi eredi siano fondati in conseguenza a domandarne l'equivalente.

Non importa che questo donatario non sia già pervenuto alla successione del marito, sia per la premorienza di questo donatario, sia per la sua rinuncia a questa successione, sia perchè è sopravenuto dopo la donazione un figlio al marito, che ha fatto perdere a questo donatario la qualità di erede presunto; perchè, come l'abbiamo detto, basta che egli abbia avuto nel tempo della donazione questa qualità,

perchè essa abbia viziata questa donazione, e che essa abbia impedito che essa non potesse pregiudicare alla moglie. Questo è il sentimento di Lebrun, *ibid.* n. 26 e 28.

475. Come si deve decidere nel caso inverso? Se il donatario, al tempo della donazione, non era l'erede presunto del marito che avea allora dei figlj, e che dopo colla morte dei figlj, egli sia divenuto l'erede del marito, la donazione che gli è stata fatta sarà essa valida a pregiudizio della parte della moglie? Lebrun, n. 27, decide per la negativa, perchè, dice egli, *sarebbe ingiusto che essendo donatario dei coacquisti a pregiudizio della moglie, egli venisse ancora a dividere il restante.* Questa mi sembra essere una petizione di principio; imperciocchè è precisamente ciò che è in quistione, cioè se questa donazione fatta ad una persona che non era, al tempo della donazione, erede presunta del marito, può essere riputata fatta *a pregiudizio della moglie.* Ed è parimente ciò che è in quistione: se egli è ingiusto che questo donatario, essendo in seguito divenuto erede del marito, divida con la moglie il restan-

te

te de' coacquisti che si sono trovati al momento della dissoluzione della comunione senza dedurre sulla sua parte quelli che gli sono stati dati? In merito, sopra questa questione si può dire, contro il sentimento di Lebrun, che una moglie non avendo diritto che alla divisione di beni che la comunione ha al tempo che si disoglie, le donazioni fatte a titolo singolare de' coacquisti della comunione, a persone capaci e senza frode, non sono punto credute fatte a pregiudizio della moglie, che non aveva, nè doveva avere alcun altro diritto alle cose donate, non dovendone avere che a quelle che vi resteranno: ora non essendovi che i parenti del marito, i quali sono i suoi eredi presunti, che non siano *persone capaci*, la donazione fatta dal marito a questo parente, che al tempo della donazione non era suo presunto erede, è stata fatta allora *a persona capace* e senza frode. In consegnenza le cose sono state in allora validamente donate dal marito, tanto per la sua parte, che per quella che aveva sua moglie nelle cose donate: la moglie è riputata averle allora lei stessa do-

pate per la sua parte nella qualità di essere in comunione per mezzo di suo marito: le donazioni tra vivi avendo un effetto presente e irrevocabile, la qualità di erede presunto del marito, che è in seguito sopravvenuta al donatario, non ha potuto portare alcun cangiamento.

Cio non ostante, se egli era almeno verosimile al tempo della donazione, che il parente del marito, a cui essa è stata fatta, sarebbe un giorno suo erede, benchè egli non fosse ancora in grado di succedergli, io non credo che in questo caso la donazione dovesse essere riputata fatta a persona capace, e senza frode. Per esempio, se il marito il quale non aveva che un figlio ammalato d'una pulmonea nei suoi ultimi periodi, non potendo sperare che questo figlio gli sopravvivesse, avea fatto donazione di un coacquisto a suo nipote, che era il suo più vicino parente dopo questo figlio, la donazione non deve essere riputata fatta a persona capace, perchè quantunque il donatario non fosse ancor in grado di succedergli, nulla di meno il donatore lo riguardava in allora come quelli che doveva succedergli;

ciò che basta perchè questo donatario non possa essere riguardato come persona capace, e perchè la donazione debba essere creduta fatta *in frode* e col disegno di arricchire i suoi eredi a spese della comunione.

Io penso che questa decisione debba aver luogo, anche nel caso in cui il donatore essendo morto poco dopo, il nipote non fosse stato il suo erede: egli basta, che al tempo della donazione il donatore l'abbia potuto riguardare come dovendo esserlo, perchè egli non fosse persona capace.

476. Se il parente al quale il marito ha fatto donazione di una somma di danaro, o di un coacquisto della comunione, non era già suo erede dei mobili e acquisti, ma l'era dei beni proprj di una certa linea, la donazione sarebbe essa fatta ad una persona capace? Lebrun, *ibid. n.* 25, è per la negativa: egli pensa che basta che il donatario sia erede presunto del marito in qualunque siasi modo perchè egli non possa essere creduto persona capace. Questo sentimento mi sembra soffrire molte difficoltà.

benchè il donatario sia erede presunto nei beni proprj di una certa linea, non essendo erede presunto ai mobili e acquisti, egli è assolutamente estraneo rapporto alle cose che gli sono donate.

(L'articolo 1422 del Codice civile che noi abbiamo citato, ha fatto cessare tutte le difficoltà di questa specie).

477. Ciò che noi abbiamo detto sino al presente, che il marito non può donare fondo alcuno della comunione *a' suoi eredi* a pregiudizio di sua moglie, deve intendersi dei suoi eredi che gli sono particolari, come sono i figli che egli ha di un precedente matrimonio, o in mancanza de' figli, i suoi parenti collaterali che sono nel grado di succedergli; ma questo non deve intendersi dei figli che sono comuni a lui ed a sua moglie. (*Cod. civ. art.* 1422).

La ragione per la quale un marito non può avvantaggiare i suoi eredi a spese della comunione, è, che avvantaggiare i suoi eredi, è in qualche maniera un avvantaggiare se medesimo, poichè noi riguardiamo quelli che ci devono succedere, come dovendo essere la continuazione di noi stessi,

e che è per essi che noi travagliamo ; egli è per questa ragione che il marito non può donare alcun fondo della sua comunione a' suoi eredi presunti in pregiudizio di sua moglie, perchè ciò sarebbe, come l' abbiamo detto, avvantaggiarsene in certa maniera lui medesimo nella persona dei suoi eredi; ma non si può dir questo di una donazione di qualche fondo della comunione, che il marito fa ad un figlio comune; perchè questo figlio non appartenendo meno a sua moglie che a lui, non si può già dire che egli si arricchisca nella persona di questo figlio a pregiudizio di sua moglie ; il figlio non essendo meno caro alla madre che al padre, se ciò che è donato al figlio è riputato una ricchezza per il padre, egl'e non è meno creduto una ricchezza per la madre.

Dunque mal a proposito Lebrun sostiene che quando un marito ha dotato un figlio comune di alcuni beni della comunione, la moglie che non ha parlato nella costituzione della dote può pretendere il compenso dopo la dissoluzione della comunione.

L'argomento di Lebrun consiste a dire: la madre non è obbligata di dotare; perchè fra noi è una massima, che non dota chi non vuole, ed essa si troverebbe aver dotato contro la sua volontà, se non avesse la ricompensa di ciò che il marito ha cavato dalla comunione per dotare il figlio comune: dunque essa è fondata a pretendere questa ricompensa.

Io rispondo convenendo con Lebrun della massima *non dota chi non vuole*; ne viene solamente da questa massima che la moglie se non vuole non è obbligata di dotare in suo proprio nome e sopra i suoi propri beni; ma allorchè il marito come capo della comunione dota un figlio comune coi beni della comunione, e che lui parla solo nella dote, la moglie rappresentata da suo marito capo della comunione è riputata non in suo proprio nome, ma nella sua qualità di essere in comunione, dotare unitamente a suo marito senza che essa vi acconsenta, di modo che, allor quando il marito fa donazione a un estraneo di effetti in comunione, la moglie benchè assente e senza il suo consenso è creduta nella sua

qualità d'essere in comunione, coll'opera di suo marito, e unitamente a lui fare donazione a questo estraneo dei detti effetti per la parte che essa vi ha.

(Ciò che concerne la donazione deve intendersi con la restrizione che il Codice civile vi ha messo. Quanto alla donazione fatta dal marito dei beni della comunione a un figlio comune, l'opinione di Pothier è stata adottata dal Codice. *Art.* 1439.)

Denisart sulla parola coacquisti riporta delle sentenze che hanno giudicato conforme alla nostra opinione, e contro quella di Lebrun, che i figli comuni fossero persone capaci alle quali il marito potesse donare dei beni della comunione senza il consenso di sua moglie, e senza che essa ne potesse pretendere il compenso.

Nulladimeno, se appariva dalle circostanze che il marito donando a un figlio comune degli effetti della comunione, avesse avuto intenzione di darglieli non come capo della comunione, ma in suo proprio nome e sulla sua parte; ciò che egli ha così donato deve essergli dedotto sulla sua parte alla

divisione della comunione, dopo la dissoluzione della medesima.

Questo è ciò che è stato giudicato colla sentenza del 30 aprile 1677, riportata nel primo tomo del giornale del Palazzo. Nel caso di questa sentenza, il padre aveva donato durante la sua comunione a un figlio comune la metà di un acquisto, e la donazione era concepita in questi termini: la metà per indiviso a lui appartenente del suo coacquisto delle terre di Montgeron, ec. Egli era evidente in questo caso che il marito non aveva inteso donare che in suo nome, e sopra la sua parte; ed è perciò che fu giudicato, che la vedova alla divisione della comunione dovesse prelevare l'altra metà di questo coacquisto.

Per la stessa ragione che la donazione di effetti della comunione fatta a un figlio comune, è riputata fatta *a persona capace e senza frode*, si può pure sostenere che il marito e la moglie avessero la stessa persona per erede presunta, ciò che può soventi accadere, allorchè un uomo ha sposato una cugina germana, la donazione di effetti della comunione che il marito

facesse a una persona che fosse erede presunta tanto di sua moglie che di lui dovrebbe essere riputata fatta a persona capace e senza frode.

478. Vi sono certe donazioni, che sebbene fatte dal marito, di effetti o di somme cavate dalla comunione, ad un figlio di un precedente matrimonio, non sono già riputate fatte in frode della parte della moglie; tali sono le donazioni d'alimenti. Vi sono nulladimeno alcune distinzioni a fare; allorchè il figlio che il marito ha di un precedente matrimonio non ha de' beni onde sovvenire a' suoi alimenti, quelli che il marito fornisce dal fondo della sua comunione sono tuttavia una donazione che gli fa di ciò che egli cava per quest'effetto dal fondo della sua comunione, come il pagamento di un debito naturale; questi alimenti benchè forniti dal fondo della comunione a questo figlio di un precedente matrimonio, non potendo adunque essere riguardati come dati in frode, la moglie non ne può pretendere alcuna ricompensa, i debiti di ciascun de' conjugi essendo un peso della comunione.

479. *Quid?* se vi era pel contratto di matrimonio una convenzione espressa o tacita di separazione di debiti, la moglie potrebbe essa pretendere ricompensa delle somme cavate dalla comunione per gli alimenti di questo figlio? Io penso, che in questo caso pure la moglie non è fondata a pretenderne ricompensa; questi alimenti sono come una rendita vitalizia che il marito doveva prima del suo matrimonio; ora noi abbiamo veduto, *supra* n. 360, che ancora in caso di separazione di debiti non era già dovuto il compenso alla comunione per gli arretrati decorsi durante il tempo della comunione e pagati coi danari della medesima, perchè questi arretrati erano un peso annuo che diminuiva di pieno diritto le entrate del marito, debitore della rendita, che cadono nella comunione. Si può dire altrettanto degli alimenti che egli doveva al suo figlio del primo letto.

480. Se questo figlio aveva un fondo sufficiente onde sovvenire ai suoi alimenti, il padre in questo caso non gliene deve: quindi se avendoglieli forniti a carico della sua seconda comunione, egli non gli ha

impiegati in spese nel conto che egli ha reso, e che con questo mezzo il resto di questo conto che è stato pagato a questo figlio dalla seconda comunione si sia trovato di maggior somma, la somma che eccede; se gli alimenti fossero stati impiegati in spese, è un avvantaggio che il marito è riputato aver fatto coi denari della comunione a questo figlio, e di cui il marito ne va debitore.

Questo ha luogo allorquando si effettua per una rimessa puramente gratuita, che il marito non ha compreso nel conto che egli ha reso al figlio del suo primo matrimonio, gli alimenti dei beni della comunione che gli ha forniti. Ma se non li aveva compresi nelle spese con un compenso che egli ne avrebbe fatto pei servizj che questo figlio avrebbe resi alla casa, egli è evidente che non avrebbe fatto in questo caso alcun avvantaggio al figlio, e che non vi ha luogo ad alcun compenso.

481. Benchè noi non dobbiamo degli alimenti ai nostri collaterali, se il marito aveva per erede presunto uno de' suoi pa-

renti collaterali che fosse nell' indigenza, e che egli avesse cavato dalla sua comunione di che somministrargli degli alimenti, io non credo che questa donazione di alimenti debba essere riguardata come fatta in frode della parte della moglie, e che debba dar luogo ad un compenso; questo è il pagamento di un debito naturale, questa è un' elemosina: non si può già dire in questo caso, *che egli ha arricchito il suo erede* a spese della comunione; egli le ha solamente somministrato di che vivere.

482. Allorchè il marito ha avuto presso di lui il suo erede presunto per fargli compagnia, e che con questa considerazione, egli non ha esatto da lui alcune pensioni, benchè egli avesse il mezzo di pagarle, io non credo che questo debba passare per una donazione fatta in frode, e che dia luogo alla ricompensa; non si deve già prendere così rigorosamente la proibizione di avvantaggiare i suoi eredi a spese della comunione.

483. Vi ha un altro caso in cui la donazione che il marito ha fatto di alcuni beni della comunione al suo erede presun-

to in linea collaterale, non è fatta in frode, e non dà per necessaria conseguenza luogo ad alcun compenso; questo è il caso in cui la moglie vi ha espressamente acconsentito, e sopra tutto quando essa ha avuto parte nel contratto, e donato unitamente a suo marito. Egli è evidente che in questo caso la donazione non può comparire fatta in frode della moglie, perchè *nemo volens fraudatur.* Nulladimeno Lebrun, *ibid.* n. 23, dice, che la nostra decisione non deve aver luogo che nello statuto di Parigi, che permette espressamente all'uno dei congiunti senza figlj, di donare ai figlj dell'altro, ed a più forte ragione agli eredi presunti in linea collaterale dell'altro; ma egli sostiene che negli altri statuti, all'eccezione di quello di Parigi, non è permesso all'uno dei congiunti di donare nè ai figlj, nè agli eredi presunti, quantunque collaterali dell'altro congiunto; dal che egli conclude che quando una moglie ha donato, unitamente a suo marito, dei beni della comunione a un erede presunto di suo marito, la donazione è nulla per la metà che la moglie ha donata, e

che vi ha luogo al compenso per l'altra metà che il marito ha donata.

Io convengo con Lebrun, che in tutti gli statuti, all'eccezione di quello di Parigi, non è permesso ad alcuno dei conjugi di donare ai figlj, che l'uno dei congiunti ha da un precedente matrimonio, come siam per vedere nel seguente numero: ma io non so dove egli ha trovato che fosse similmente vietato a un congiunto di donare agli eredi presunti in linea collaterale dell'altro congiunto; quest'asserzione di Lebrun non è fondata, nè sopra alcuna ragione, nè sopra alcuna autorità, ed è contraddetta dall'uso. Egli cita Ricard, trattato delle donazioni, p. 1, n. 727, ma Ricard al luogo citato dice solamente, che l'uno dei congiunti non può donare al padre, madre, e figlj dell'altro conjuge, e non dice neppure una sola parola dei collaterali. Si deve dunque tenere per costante che la moglie potendo validamente donare ai parenti collaterali di suo marito, benchè suoi eredi presunti, essa può ancora validamente consentire alle donazioni che fa suo marito durante la comunione, e che median-

te questo consenso, le donazioni non sono riputate fatte in frode, e non danno luogo ad alcuna ricompensa.

484. Egli non è l'istesso dei figlj che il marito ha di un precedente matrimonio; in tutti gli statuti che non permettono ai congiunti di avvantaggiarsi durante il matrimonio, all'eccezione del solo statuto di Parigi, non è neppure permesso a una moglie di donare durante il matrimonio ai figlj di suo marito di un precedente matrimonio, di quel che sia di donare all'istesso suo marito; ciò che è fondato sopra questo principio, che l'affezione che noi abbiamo pei nostri figlj, ci fa riguardare ciò che loro si dona, come essendo donato a noi stessi: *quod donatur filio, videtur donatum patri* (vedete gli articoli 1099 e 1100 del Codice civile). Ma se la moglie non può donare ai figlj di suo marito di un precedente matrimonio, essa non può nemmeno con un consenso che ella dasse alla donazione che il marito facesse ai detti figlj dei beni della comunione, rinunciare al compenso al quale questa donazione deve dar luogo.

485. Le persone che sono incapaci di accettare le donazioni che il marito ha loro fatte dei beni della comunione, come sono i figlj di un precedente matrimonio, ed in mancanza di figlj, i suoi eredi presunti collateralmente, non ne sono incapaci che rispetto alla moglie, e non rispetto al marito, che loro ne fa donazione; questa è la ragione per cui non sono nulle; ma esse non possono portare alcun pregiudizio alla moglie, ed elleno devono in conseguenza essere riputate fatte sulla sola parte del marito nei beni della comunione; perciò nella divisione dei beni della comunione, che deve farsi dopo la sua dissoluzione, il marito o i suoi eredi ne devono fare il compenso, riportando la partita per figura nella massa della comunione pel montante delle dette donazioni, il quale deve essere dedotto dalla parte del marito.

Il marito non deve pure calcolare per figura che le somme che egli ha donate a queste persone; egli non è obbligato di riportarne gli interessi, dopo la donazione sino alla dissoluzione di comunione. Similmente allorchè questi sono de' coacquisti

che

che egli ha donati, egli non è obbligato di tener conto dei frutti che il donatario ne ha percepiti; ma dal giorno della dissoluzione della comunione, gli interessi della somma dovuta alla comunione per la ricompensa delle dette donazioni, sono dovuti come tutte le altre specie di compensi, come noi lo vedremo nella quarta parte.

ARTICOLO III.

Del diritto della moglie sui beni della comunione.

486. Il diritto della moglie sui beni della comunione non è, finchè essa dura, che un diritto informe, poichè non solamente essa non può sola e da se stessa disporre in niente della parte che ella vi ha; ma è suo marito che in qualità di capo della comunione ha solo, fintanto che essa dura, il diritto di disporre, come di sua propria cosa, di tutti gli effetti che la compongono, tanto per la parte della moglie che per la sua, senza esserne risponsabile, come noi l'abbiamo veduto *supra*, articolo primo.

Il diritto della moglie si riduce dunque, fintanto che dura la comunione, ad una semplice speranza di dividere i beni di cui si troverà composta al tempo della sua dissoluzione; non è che mediante questa dissoluzione che il diritto della moglie è aperto, e che diviene un diritto vero ed effettivo di proprietà per metà di tutti i beni di cui si troverà allora composta.

487. La moglie non può, come noi l'abbiamo detto, sola e da se stessa, disporre di niente di sua parte della comunione finchè essa dura; ma però ne può disporre unitamente a suo marito.

Essa può disporre e contrattare de' beni della comunione unitamente a suo marito in due differenti maniere, o nella sua sola qualità di essere in comunione, o in suo proprio nome.

Allorchè il marito dispone e contratta solo de' beni della comunione, siccome egli è nella sua qualità di capo della comunione, che è creduto contrattare, egli è in conseguenza creduto contrattare tanto per lui, che per sua moglie; e sua moglie benchè essa non sia presente, è nominata nel contratto, è riputata contrattare con lui

per la parte che essa ha nella comunione; ma essa non è creduta contrattare che nella sua sola qualità di essere in comunione, e non in suo proprio nome; quest'è la ragione per cui rinunciando alla comunione essa può scaricarsi di tutti gli obblighi che risultano dal contratto, anche in faccia a colui col quale suo marito ha contrattato.

Questo ha luogo non solo riguardo agli obblighi che nascono da' contratti, ma riguardo a tutti quelli che il marito contrae durante la comunione.

Per esempio, allorchè il marito, durante la comunione, contrae verso qualcheduno l'obbligo di riparare il torto che egli ha cagionato con qualche delitto, la moglie non è già, per verità, riputata aver commesso con suo marito il delitto, che egli ha commesso; ma essa è creduta essersi obbligata con lui, nella sua qualità di essere in comunione, alla riparazione di questo delitto.

(Presentemente non è più lo stesso; le ammende incorse dal marito per delitto non importante la morte civile, non si prendono che sulla sua parte della comunione. *Cod. civ. art.* 1424, 1425.)

488. Allorquando il marito contratta e dispone di alcuni beni della sua comunione, la moglie autorizzata è presente e parte al contratto, essa contratta in questo caso non solo nella sua qualità di essere in comunione nei beni, ma in suo proprio nome, ed essa non può in questo caso, rinunciando alla comunione, scaricarsi degli obblighi risultanti da questo contratto in faccia al creditore col quale essa ha contrattato; salvo ad essa a farsene indennizzare da suo marito, o dai di lui eredi. (*Cod. civ. art.* 1431.)

489. Allorchè una moglie, pubblica mercantessa, dispone degl'effetti della comunione con contratti relativi al suo commercio, essa è riputata disporne unitamente a suo marito, il quale tollerando il di lei commercio, è creduto approvare questi contratti e farli con sua moglie. Siccome è la moglie medesima che in questo caso contratta, essa si obbliga non solo nella sua qualità d'essere in comunione, ma in suo proprio nome. (*Cod. civ. art.* 1426.)

490. Il diritto della moglie aprendosi colla dissoluzione della comunione, nacque

la quistione di sapere, se quando questa dissoluzione proveniva da una capitale condanna della moglie, la metà de' mobili e coacquisti che ha la moglie cadessero nella confisca? Gli statuti di Turena, art. 255 e del Borbonese, art. 266, hanno deciso per l'affermativa; il più gran numero ha deciso per la negativa, e questo è il diritto comune che è stato confermato col decreto del 14 maggio 1703, riportato da Denisart sulla parola *confisca*. La ragione è, che il diritto che ha la moglie sui beni della comunione non potendo essere aperto che al momento della dissoluzione, e la moglie in questo caso trovandosi, al tempo della dissoluzione, morta civilmente, ed essendo colla sua morte civile che si opera questa dissoluzione, egli ne segue che in questo caso il diritto della moglie sui beni della comunione non ha giammai potuto essere aperto a suo favore, non potendo esservi apertura di un diritto a profitto di questa moglie che non esiste nella civile società: non trovandosi dunque ne' beni della moglie, al tempo della sua morte civile che dà luogo alla confisca, alcun dirit-

to aperto e formato, che essa avesse nei beni della comunione, il fisco non può nulla confiscare.

Si opporrà forse, che allor quando la dissoluzione della comunione accade per la premorienza della moglie, essa trasmette il suo diritto sui beni della comunione ai suoi eredi, quantunque al tempo della sua morte che ha operato la dissoluzion della comunione, essa non esistesse più, non solo civilmente ma neppure naturalmente: adunque allor quando la dissoluzion della comunion accade per una condanna capitale della moglie, essa può similmente trasmettere il suo diritto sui beni della comunione al fisco che gli succede, benchè essa non esistesse più nella civile società al tempo della dissoluzion della comunione.

La ragione di differenza è, che quando noi contrattiamo, noi siamo ripetati contrattare per noi e per i nostri eredi: *quid paciscitur, sibi haeredique suo paciscitur.* Ed è perciò che allor quando non vi ha apertura ai diritti risultanti da un contratto vivente la persona che ha contrattato, può

farsi luogo ai detti diritti dopo la sua morte a profitto degli eredi di questa persona, poichè detti eredi sono riputati compresi nel contratto, le parti contrattanti essendo credute aver contrattato per esse, e i loro eredi. Può dunque esservi apertura a profitto degli eredi della moglie sopra il diritto della stessa, sui beni della comunione, benchè la dissoluzione della comunione che vi dà apertura, accada per la premorienza della moglie: imperciocchè la moglie stipulando una comunione di beni, l'ha stipulata per lei e per i suoi eredi.

Ma non si può dire lo stesso, che la moglie, stipulando una comunion di beni, sia riputata averla stipulata per lei ed il fisco, se egli diveniva suo successore.

Adunque non può esservi apertura, a favore del fisco al diritto della moglie sui beni della comunione, ed essa non può trasmettere al fisco la metà dei detti beni, a meno che il diritto non abbia avuto luogo mentre era vivente.

491. La dissoluzione di comunione che avviene per la condanna della moglie ad una pena capitale, non potendo dare aper-

tura al diritto della moglie sui beni della comunione, nè a profitto della moglie, nè a vantaggio del fisco che gli succede; la parte della moglie nei detti beni, deve essa restare al marito *jure non decrescendi*, o deve essa appartenere agli eredi della moglie? Pare che essa non debba appartenere agli eredi della moglie, e che debba appartenere al marito, *jure non decrescendi*: la ragione è, che il diritto di avere degli eredi, ai quali noi trasmettiamo la nostra eredità, è un diritto che noi non abbiamo che dalla legge civile, che non può appartenere, per conseguenza, che alle persone alle quali la legge civile l'accorda; nelle provincie in cui ha luogo la confisca, la legge civile non accorda punto questo diritto alle persone che sono condannate ad una pena capitale; i figlj o altri parenti della moglie condannata ad una pena capitale, non hanno dunque il diritto di chiamarsi suoi eredi, e di domandare in questa qualità la sua parte nei beni della comunione, la quale deve in conseguenza restare al marito, *jure non decrescendi*. Quest'è la disposizione degli statuti

del Nivernese, cap. 2, art. 4; d'Auxerre; art. 29. Questo è il sentimento di Bacquet; Trattato dei diritti di giustizia, cap. 15. Sembra che questo fosse pure quello di Dumoulin, il quale sull'art. 3 del cap. 5 dello statuto di Montargis, dice, *jure societatis praemanente marito per jus non decrescenti.*

Vi sono nulladimeno alcuni statuti che assegnano agli eredi della moglie condannata a morte, la sua parte ne' beni della comunione; il nostro statuto d'Orleans è in questo numero. Egli è detto nell' art. 209: « la moglie condannata e giustiziata per » i suoi demeriti, non confisca i mobili e » coacquisti d'immobili che essa e suo ma- » rito hanno al tempo della condanna: per » il contrario restano agli eredi della detta » moglie. » Lo statuto di Laon, art. 209, ha una simile disposizione. La ragione sulla quale si sono fondati questi statuti è, che è la confisca che priva la persona condannata del diritto di trasmettere la sua eredità a' suoi eredi; e che siccome la trasmette loro nelle provincie in cui la confisca non ha luogo, ella può egualmen-

te nelle provincie che essa ha luogo, trasmettere a' suoi eredi i suoi diritti, che non essendo ancora aperti al tempo della confisca, non hanno potuto cadere nella medesima.

Rimarcate i termini de' quali si serve lo statuto, *la moglie condannata e giustiziata*: con questi termini *e giustiziata* lo statuto insinua, che sino a tanto che la condanna della moglie ad una pena capitale non è stata seguita dalla sua morte naturale, il marito ha il diritto di ritenere la parte della moglie ne' beni della comunione sino alla morte naturale di questa, come se non vi fosse stata dissoluzione di comunione, il marito non dovendo soffrire del delitto di sua moglie, che l'ha privata del suo stato civile.

(Il Codice civile, stabilendo che la comunione si discioglie colla morte naturale e civile, ne segue che il marito non può più ritenere la parte della moglie, tanto nel secondo caso, che nel primo. Art. 1441. Le osservazioni dell'autore non potrebbero presentemente essere applicate, che nel piccol numero di casi in cui la confisca è stata mantenuta).

PARTE TERZA

Della dissoluzione di comunione, dell' accettazione che ne fanno la moglie o i suoi eredi, e della loro rinuncia alla comunione.

Noi esporremo nel primo capitolo le differenti maniere, colle quali si discioglie la comunione. Nel capitolo secondo noi tratteremo dell' accettazione della comunione per parte della moglie o suoi eredi, e della loro rinuncia.

CAPO PRIMO.

Dei modi con cui si scioglie la comunione.

Noi percorreremo in un primo articolo le differenti maniere con cui si scioglie la comunione, ed in un secondo articolo noi tratteremo in particolare della separazione.

ARTICOLO PRIMO.

Quali sono le differenti maniere con cui si scioglie la comunione.

492. La comunione che esiste tra marito e moglie si scioglie come tutte le altre società, colla morte naturale dell' una o dell' altra delle parti: *morte socii solvitur societas*

493. Essa si scioglie pure colla morte civile, che soppravviene all' una o all' altra delle parti per una condanna ad una pena capitale.

Benchè questa morte civile non impedisca di sussistere il matrimonio, quanto al legame naturale, nulla di meno più non sussiste come matrimonio civile; non vi sono più gli effetti civili: dal che ne segue che la comunione conjugale che era tra le parti, la quale era uno degli effetti civili del matrimonio, non può più sussistere; essendo questa comunione una cosa civile, non può più esservi comunione con una persona che più non esiste nella civile società.

Quantunque, secondo questi principj, la condanna della moglie ad una pena capitale debba operare la dissoluzione della comunione, nulladimeno siccome il marito non deve soffrire pel delitto di sua moglie, nel quale egli non ha avuto parte, nè soggiacere alla pena di questo delitto, alcuni autori hanno preteso che il marito, oltre la metà di sua moglie nei beni della comunione che egli riteneva *jure non decrescendi*, come noi l'abbiamo veduto *supra*, n. 501, dovesse ancora godere delle entrate di proprietà di sua moglie, confiscate sino alla morte naturale di sua moglie, come se non vi fosse stata dissoluzion di comunione; ma Denisart, alla parola *confisca* riporta una sentenza del 14 marzo 1703 resa in prima istanza sopra una divisione di pareri nella grande camera, colla quale è stata dichiarata illegittima la pretesa del marito per rapporto alle entrate di proprietà di sua moglie confiscate.

(Secondo il Codice civile, la comunione si discioglie col divorzio, colla separazion personale, e colla separazione de' beni, art. 1441).

494. Allorchè l'uno dei congiunti è assente, senza che si sappia se egli è morto o vivo, la comunione è provvisoriamente riputata disciolta dal giorno della domanda che gli eredi presunti dell'assente, i quali secondo il tempo fissato (dal Codice civile) si sono fatti mettere in possesso dei beni dell'assente, hanno data contro il conjuge presente, o dal giorno di quella che il conjuge ha data contro di loro.

Non si può pretendere che essa sia stata disciolta prima, per non poter provare il tempo della morte dell'assente che doveva dar luogo alla dissoluzione. Se l'assente ricomparisse, qualunque divisione che si fosse fatta dei beni della comunione, essa sarebbe riputata non esser stata giammai disciolta; e quelli che provvisoriamente sono stati messi in possesso dei beni dell'assente sarebbero tenuti di renderne conto.

(Il conjuge in comunione può, a suo grado, in caso d'assenza dell'altro, determinarsi o per la continuazione, o per lo scioglimento della comunione. *Cod. civ. art.* 124).

495. La comunione si scioglie colla se-

parazione de' beni : noi ne tratteremo particolarmente nel seguente articolo.

Essa si scioglie pure colla separazione d'abitazione, la quale porta sempre seco la separazione di beni ; questa materia riguardante la separazion d'abitazione è diggià stata da noi spiegata nel nostro trattato del contratto di matrimonio ; tom. 2, p. 6, cap. 3, perciò ivi rimandiamo il lettore.

496. Il giudizio che, sull'istanza del marito, dichiara la moglie convinta d'adulterio opera pure la dissoluzione di comunione, e priva la moglie di prendervi parte. Vedete ciò che noi abbiamo detto nel nostro Trattato del matrimonio.

(L'adulterio è presentemente una delle cause che il Codice civile ha determinate per servire di fondamento ad una domanda in divorzio, o in separazione di beni ; ciò non si effettua che nel caso in cui l'uno o l'altro è stato dichiarato sotto questo motivo, che l'adulterio può dar luogo alla dissoluzione della comunione).

Nulladimeno se il marito, nel termine in cui il giudizio di condanna gli permette di riprendere sua moglie, l'avesse ricondotta

in sua casa, sarebbe considerato come aver gli perdonato il suo fallo, e col mezzo di questo perdono, le parti sarebbero riputate aver ristabilito la loro comunione di beni, la quale sarebbe creduto avere continuato (*Cod. civ. art.* 309).

497. Il giudizio che dichiara nullo un matrimonio, non importa tanto una dissoluzione della comunione conjugale, quanto una dichiarazione che non vi è giammai stata una vera e conjugale comunione; la convenzion di comunione essendo, come tutte le altre convenzioni per i contratti di matrimonio, dipendente dalla condizione *si nuptiae sequantur.*

Osservate che se non vi è stata una vera comunione conjugale, vi è però stata tra le parti una società di fatto, alla divisione della quale ciascuna delle parti deve ritirare ciò che vi ha messo, e gli utili devono essere tra esse parti divisi. Questo è ciò che è stato giudicato tra gli eredi di Sailli e quelli di Carlotta di Crequi.

498. Lo stato di furore o ancor di demenza dell' uno o dell'altro de' conjugi, non scioglie la comunione almeno di pieno di-

diritto; questo stato nel marito, può solamente essere per la moglie una causa di domandare la separazione.

ARTICOLO II.

Della separazione de' beni.

Noi vedremo sopra questa materia: 1. Per quali cause può intervenir la separazione di beni, e da chi può essere domandata. 2. Come si fa questa separazione. 3. Come ella può essere annichilata.

§. I.

Per quali cause può intervenire la separazione de' beni.

499. La moglie può domandare contro suo marito la separazion di beni, per le stesse cause che per il diritto romano la moglie durante il matrimonio poteva domandare la restituzione della sua dote.

La legge 24, ff. *sol. matrim.* ci fa conoscere quali sono queste cause. Questo av-

viene dice la legge, tutte le volte che la dote della moglie è in pericolo, e che si vede che il cattivo stato degli affari del marito rende i suoi beni insufficienti per garantirne: *Si constante matrimonio propter inopiam mariti mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus? Et constat exinde dotis exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere.* (*Cod. civ. art.* 1443.)

Nulladimeno non è necessario, perchè la moglie sia ammessa a domandare la separazione, che suo marito sia divenuto intieramente insolvibile, la separazione essendo allora per essa un inutile rimedio; basta che egli comici a divenirlo, e che la cattiva piega che prendono i suoi affari dia luogo a temere che ei lo divenga viemmaggiormente.

Egli non è già necessario che il cattivo stato degli affari del marito sia avvenuto per sua colpa e per la sua cattiva condotta: quantunque il disordine de' suoi affari sia accaduto senza sua colpa, per causa di considerabili perdite sopravvenute nel suo

commercio, che egli non aveva potuto prevedere, egli basta, per ottenere la separazione, che i beni del marito non siano più sufficienti per garantire la dote della moglie.

500. La mancanza d' impiego de' denari dotali della moglie, che essa si è riservati di sua proprietà nel contratto di matrimonio, può esser pure un motivo per ottenere la separazione, soprattutto allorchè questo impiego è stato stipulato col contratto di matrimonio: questo è ciò che è stato giudicato con sentenza del 10 gennajo 1669 riportata da Augear, tom 3, cap. 47; ciò nondimeno dipende dalle circostanze, e questa mancanza d' impiego non sarebbe sola un motivo sufficiente per la separazione, se non apparisse pericolo per la dote, sia perchè il marito non avesse abbastanza di fondi stabili per garantirla, sia perchè egli avesse de' debiti considerabili anteriori al matrimonio. La sentenza qui sopra citata, e riportata da Augear, era appunto in questo caso: e quest' è pure la ragione per cui la si deve conciliare con altre sentenze che hanno rigettata la dimanda del-

la moglie per la separazione, che essa fondava sopra questa mancanza d'impiego.

501. Il pericolo della dote della moglie essendo l'ordinario fondamento delle domande in separazione di beni, se ne deve concludere, che una moglie che non ha portato alcuna dote a suo marito non possa giammai domandare questa separazione? No; perchè una moglie che non ha portato alcuna dote può avere delle qualità che gliene tengan luogo, come allorquando essa è un abile cucitrice, un eccellente ricamatrice, ec. Se questa donna ha un marito dissipatore, tutt'i guadagni che essa fa col suo travaglio, entrando nella comunione, non servono che a contribuire alle dissolutezze di suo marito, o sono la preda de' suoi creditori; la moglie ha dunque interesse di ottenere la separazione de' beni per conservarsi nell'avvenire i guadagni che essa può fare col suo travaglio.

502. Non v'è che la moglie che possa domandare contro suo marito la separazione di beni; il marito essendo l'assoluto padrone di liberamente disporre di tutti i beni della comu-

nione, non è ammissibile a domandarla. Lebrun nulladimeno riporta tre casi nei quali egli stima che il marito può essere ammesso a domandare la separazione dei beni. Il primo è, allorchè gli affari della moglie sono sì imbrogliati, che tutta la sua sostanza non basti per accomodarli. Egli cita una sentenza riportata da Paleus, v. 25, che ha ammessa la domanda in separazione fatta da un marito, fondata sopra la ragione che la moglie aveva cento e quattordici cause pendenti. Il secondo caso è, allorchè gli arretrati annui delle rendite dovuti dalla moglie eccedono considerabilmente le sue entrate. Il terzo è, allorchè il patrimonio della moglie essendo aggravato di rendite fondiarie che eccedano l'entrata, la moglie ha l'ostinazione di non voler acconsentire alla cessione. Lebrun pretende che in questi tre casi il marito possa domandare la separazione, con questa differenza nulladimeno che la moglie che si fa separare de' beni rinunci alla comunione, tanto per il passato che per l'avvenire; mentre che il marito non può rinunciare alla comunione per il passato, ed egli è obbligato a tutti i

debiti di sua moglie che vi sono entrati: egli non può scaricarsi della comunione che per l'avvenire. Io dubito moltissimo che il marito debba essere ascoltato, anche ne'tre casi riportati da Lebrun. Denisart sulla parola *separazione*, riporta una sentenza del 24 luglio 1745, che sull'appello d'una sentenza del balliaggio di Bourges, la quale aveva ammesso una domanda in sepazazion di beni fatta da un marito contro sua moglie, dichiarò nulla la sentenza e tutta la procedura, non ostante l'uso della provincia di ammettere queste domande, attestato da Thaumassiere nelle sue massime.

§. II.

Come si faccia la separazion di beni.

503. La separazion di beni non può farsi col solo mutuo consenso delle parti: egli è necessario che sia ordinata con una sentenza del giudice, resa con cognizion di causa.

Il motivo è che tutte le convenzioni di matrimonio sono irrevocabili, e non possono cangiarsi durante il matrimonio nep-

pure col mutuo consenso ancora delle parti, perchè tali cangiamenti potrebbero ritenere degli avvantaggi indiretti che non sono permessi tra conjugi in matrimonio costante.

Supponiamo, per esempio, che due congiunti in matrimonio, de' quali l'uno ha molto più di rendite che l'altro, hanno contratto una comunione di beni, la quale accresce tutti gli anni per gli impieghi, che il marito fa delle rendite della comunione; non è egli evidente che quello de' congiunti che ha molto meno di entrate dell'altro, farebbe un grandissimo avvantaggio, a quello che ne ha più, acconsentendo ad una separazion de' beni.

Per impedire simili avvantaggi proibiti tra conjugi si devono adunque rigettare le separazioni di beni che si facessero col solo consenso delle parti.

Una transazione colla quale le parti convenissero di una dissoluzion di comunione, e che all'avvenire ciascuna delle parti godrebbe separatamente de' suoi beni, sarebbe adunque un atto nullo.

Ciò ha luogo, quando pure al tempo di questa transazione, la moglie avesse avuto

dei giusti motivi per domandare questa separazione, ai quali si fosse reso il marito; perchè onde la separazione sia nulla, basta che non sia fatta nelle forme che essa lo deve essere.

Ciò ha luogo, quando ancora le parti avessero in giustizia fatto omologare questa transazione; l'una o l'altra parte, o i suoi eredi potrebbero, appellando dalla sentenza di omologazione, far dichiarar nulla la separazione; ed i creditori lo potrebbero egualmente opponendosi a questa sentenza di omologazione.

La separazion dei beni non può adunque farsi che con una sentenza che l'ordini dopo una preventiva cognizione di causa.

Questo è ciò che indica l'articolo 198 dello statuto d'Orleans che deve essere seguito negli statuti che non se ne sono spiegati, e che forma a questo riguardo il diritto comune. Vi è detto: » Le separazioni di beni tra uomo e donna, congiunti in matrimonio, si devono fare con cognizion di causa, e informazione precedentemente fatta dai giudici del domicilio di coloro che cercheranno le dette separazioni; e le

dette separazioni non saranno dichiarate valide, a meno che le sentenze di queste siano state pubblicate in giudizio, in giorno d'udienza e seduta, e registrate nella giurisdizione del detto giudice, ed eseguite senza frode». (*Cod civ. art.* 1443).

504. Per pervenire alla sentenza di separazione di beni, la donna deve incominciare dal presentarne istanza al giudice, colla quale essa espone le cause che essa ha di domandare la separazione, ed essa domandi di essere autorizzata a produrre questa domanda contro suo marito; il giudice mette in calce dell'istanza la sua ordinanza colla quale egli l'autorizza; e se essa è minore, gli nomina un curatore, sotto l'autorità del quale essa procederà; ordinariamente è il suo procuratore che si nomina per curatore a questo effetto.

In virtù di questa ordinanza, la moglie deve citare suo marito avanti il giudice, per vedere ordinare la separazione. Essa non deve per questo ritirarsi dalla casa di suo marito, ed in questo, la domanda per la separazione di beni, differisce da quella per separazione d'abitazione.

Il giudice a cui la moglie deve rivolgersi, e avanti del quale la domanda deve essere presentata, è il giudice del domicilio delle parti, come è riferito dall' articolo qui sopra riportato.

Ciò che non esclude nulladimeno il giudice di privilegio, quando il marito ha il diritto del *committimus*.

Li giudici ecclesiastici ne aveano altre volte pretesa la competenza di conoscerne; ma essendo presentemente costante che essi sono incompetenti per conoscere delle domande in separazione d' abitazione, come noi l'abbiamo veduto nel nostro trattato del contratto di matrimonio, n. 518, a più forte ragione lo sono essi per le domande in semplice separazione di beni.

505. Sopra questa domanda il giudice non deve ordinare la separazione, se non se dopo che la moglie avrà dato la prova de' fatti, che servono di fondamento alla sua domanda, vale a dire, del cattivo stato degli affari di suo marito, che mette la sua dote in pericolo. Questo è ciò che lo statuto spiega con questi termini, *le separazioni . . . . devonsi fare con cognizion*

di causa e informazione preventivamente fatta.

Questo termine *informazione*, si prende per *ricerca*, ed in un senso ancora più esteso, per ogni e qualunque sorta di prove colle quali il giudice possa essere *informato*, e assicurato della verità de' fatti che danno luogo alla separazione; avvegnachè, come noi lo vedremo qui appresso, non è sempre necessario per questo di ascoltare de' testimonj, potendo molto meglio che coi testimonj farsene la prova per iscritto.

Quando anche il marito avesse, colle sue difese, confessato i fatti che servono di fondamento alla domanda della moglie, il giudice ne deve tuttavia esigere che essa ne faccia la prova; perchè le separazioni non dovendo già farsi pel consenso delle parti, è necessario, per evitare la collusione che potrebbe esistere tra il marito e la moglie, che i fatti che servono di fondamento alla moglie, siano giustificati altrimenti che colla confessione del marito.

Quindi sia che il marito non sia d'accordo co' fatti allegati dalla moglie per fondare la sua domanda, sia che egli ne sia

convenuto, il giudice nell'uno e nell'altro caso deve con un'ordinanza permettere alla moglie di farne la prova tanto per iscritto che per testimonj; ed al marito di fare la prova contraria.

Questa prova si fa tanto coi testimonj che depongono della cattiva condotta del marito, che coi documenti che la comprovano; soventi non è pure necessario di sentire i testimonj, essendo molte volte sufficienti le sole scritture prodotte dalla moglie per comprovare il cattivo stato degli affari del marito, che mette in pericolo la dote della moglie, quanto lo possono essere le giustificazioni del sequestro de' beni del marito e quelli del suo fallimento, ed una moltitudine di sentenze ottenute contro di lui per considerabili somme.

506. Dopo che la moglie ha dato la prova de' fatti che servono di fondamento alla sua domanda, il giudice emana la sentenza ordinando che le parti saranno separate di beni.

Questa sentenza è quella che scioglie la comunione.

La sentenza nulladimeno non ha quest' effetto, fin a tanto che la moglie non ab-

bia soddisfatto alle altre cose volute dall' articolo qui sopra citato ; se essa mancasse di soddisfarli , sarebbe riputata avere rinunciato al benefizio della sentenza , la quale resterebbe senza effetto.

Lo statuto ordina in primo luogo , che la sentenza sarà pubblicata in giudizio in giorno di seduta del giudice.

Ciò è richiesto per le sentenze di separazione , che sono state pronunciate in processo scritto dietro un appuntamento da prodursi, se la sentenza fosse stata pronunciata all' udienza dietro la difesa degli avvocati o procuratori , non vi sarebbe bisogno di un' altra pubblicazione.

Questa pubblicazione è richiesta per la pubblicità della sentenza , essendo necessario che il pubblico sia istrutto di queste separazioni , e che egli sappia che il marito non ha più il diritto di disporre delle rendite de' beni di sua moglie , e che la moglie è in istato di contrattare per l' amministrazione de' suoi beni , senza avere bisogno di autorizzazione.

Lo statuto dice , che la pubblicazione si farà *in giorno ordinario*. Se i giudici per

qualche motivo avessero indicato un giorno d'udienza straordinaria, essa non sarebbe validamente fatta a quest'udienza; ma le udienze che regolarmente si tengono in certi giorni e nel tempo delle vacanze per la spedizione degli affari provvisorj, sono udienze tenute *in giorno ordinario*; ed io non dubito punto che non vi possa essere pubblicata una sentenza di separazione.

Lo statuto dice, *il giudice sedente*, per fare intendere che la pubblicazione non sarebbe già validamente fatta, se fosse fatta dopo che il giudice ha levata l'udienza.

(Allorchè la moglie ha ottenuto la sentenza di separazione contro suo marito, essa è obbligata a proseguirne l' esecuzione entro quindici giorni senza interruzione, altrimenti essa sarebbe come non avvenuta, se la moglie invece di riprendere ciò che gli appartiene, continuasse a lasciarne il godimento a suo marito. I creditori potrebbero in allora impossessarsi delle rendite della moglie, come se non avesse mai avuto luogo la separazione. Non vi ha che un pagamento reale ed effettivo provato con atto

autentica, che possa arrestare le di loro esecuzioni. *Cod. civ. art.* 1444.

Se l'atto di pagamento ha provato de' ritardi, bisogna che si giustifichino delle non interrotte procedure.

Qualunque separazione di beni deve, prima della sua esecuzione, essere resa pubblica con un affisso posto sopra una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza; e di più se il marito è mercante, banchiere o commerciante in quella del tribunale di commercio del luogo di suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità dell'esecuzione. (*Codice civile art.* 1445.)

L'ordinanza del 1673, tit. 8, prescrive delle formalità particolari per le separazioni delle mogli de' mercanti tanto all'ingrosso che al minuto e di banchieri; essa ordina che le sentenze di separazione siano pubblicate all' udienza della giurisdizione consolare, se vi si trova, altrimenti nell'assemblea del palazzo di città, e che esse siano inserite in una tabella esposta in luogo pubblico.

Essa ordina egualmente, che ne' luoghi

in cui la comunione di beni tra uomo e donna è di consuetudine, le clausole dei contratti di matrimonio di queste persone che vi derogano siano egualmente pubblicate ed inserite in una tabella, *sotto pena di nullità*, (vale a dire, che la moglie per mancanza di aver soddisfatto a questa formalità non potrà opporre la sua separazione, nè ottenere il godimento de' suoi mobili che fossero stati sequestrati da' creditori di suo marito, come a lui stesso appartenenti.)

La formalità della tabella quivi più non si osserva; io non so se si osservi in altre città.

(Il Codice civile l' ha ristabilita, art. 1445.)

Oltre questa formalità della pubblicazione in giudizio, e del registro della sentenza di separazione, vi sono ancora in differenti giurisdizioni delle particolari formalità che vi devono essere osservate. Per il baliaggio d' Orleans vi ha un regolamento, che ordina che le sentenze di separazioni saranno pubblicate dal curato, e ne' mercati a pubblica voce ne' giorni ed ore de' mercati, come pure che saranno significate al sindaco de' notari.

Que-

Questo regolamento ordinava pure che vi fosse nella sala d'udienza una tabella sulla quale vi sarebbe una nota di tutte le sentenze di separazione, che conterrebbe la data, i nomi, domicilj e qualità delle parti, ma è molto tempo che ciò più non si osserva.

(Queste formalità sono presentemente superflue.)

507. Finalmente perchè una sentenza di separazione sia valida, fa d'uopo, come è detto dall'articolo qui sopra riportato, che essa sia *stata eseguita senza frode* cioè, che bisogna che in esecuzione della sentenza di separazione, il marito abbia restituito a sua moglie la sua dote, od almeno che essa abbia fatto delle istanze per farsela rendere, e che non le abbia abbandonate. (*Co.l. civ. art.* 1444.)

§. III.

Dell'effetto della separazione di beni.

508. Il principale effetto della separazione di beni è che essa discioglie la comunione, come noi l'abbiamo detto *sopra*.

La moglie che ha ottenuto una sentenza di separazione di beni, rinuncia ordinariamente alla comunione; nel qual caso la separazione non dà luogo ad alcun inventario de' beni della comunione nè ad alcuna divisione; essa dà solamente luogo all' azione che ha la moglie contro suo marito, per la restituzione della sua dote, cioè, tanto delle sue riprese e impieghi de'suoi beni proprj, che di ciò che essa ha messo in comunione, e di cui essa ha col suo contratto di matrimonio stipulato la ripresa in caso di rinuncia alla comunione.

Essa non può domandare *prededuzione nè assegnamento*; la sua domanda sarebbe prematura, queste cose non essendogli dovute che nel caso della soppravvivenza, che non è ancora avvenuta.

509. Si fa questione, se la moglie possa, dopo aver ottenuto una sentenza di separazione di beni, accettare la comunione, e domandarne la divisione? Sembra sulle prime che questa domanda contraddica con la separazione di beni, che non può essere fondata che sul cattivo stato degli affari del marito, e conseguentemente della sua

comunione ; nulladimeno Lebrun ha benissimo rimarcato, che possono incontrarsi dei casi in cui una moglie, dopo di aver ottenuto una sentenza di separazione di beni, è fondata ad accettare la comunione ; ed in conseguenza che si proceda all' inventario ed alla divisione dei beni della comunione.

Supponiamo, per esempio, che una donna abbia portato in comunione tutta la sua sostanza, la quale consistesse in un grosso mobiliare ; essa non ha fatto contratto di matrimonio, o se essa ne ha fatto uno, non ne ha stipulato la ripresa di ciò che vi ha portato in caso di rinuncia alla comunione : questa donna accorgendosi che suo marito ha diggià dissipato la più gran parte di sua fortuna, e che si incamminava a compiere la dissipazione di quanto ancora vi restava ; inoltri la domanda in separazione ; e sulla prova che ella fa delle dissolutezze e dissipamenti di suo marito essa ottenghi sentenza di separazione ; in esecuzione di questa sentenza, ella non rinuncia alla comunione ; poichè rinunciandovi non avrebbe niente a domandare, ma

essa l'accetta e domanda a dividere gli avvanzi che ne restano, che sono la sua sola risorsa, per la conservazione della quale essa ha domandata la separazione prima che suo marito avesse terminato di dissipare ogni cosa: non è egli evidente che in questo caso essa è ben fondata ad accettare la comunione, ed a domandarne la divisione?

Ciò viene autorizzato con un atto di notorietà del Châtelet di Parigi, del 27 luglio 1707, che si trova nella raccolta di Denisart. Vi è detto: » Allorchè una donna domanda la separazione, essa ha la » facoltà di rinunciare alla comunione, o » accettarla . . . . Egli è vero che quelli » che non hanno fatto riflessione su questo » uso, sono dapprima prevenuti da un sentimento contrario, non potendo comprendere che una donna che domanda la separazione, causata sempre dalla ruina e » dissipazione del suo marito, possa chiedere la divisione d'una comunione che » essa trova avvantaggiosa, poichè ella domanda di dividerla: ma riflettendo si vedrà che ciò che si è osservato è fondato » con ragione . . . si è trovato che non era

» necessario che un marito fosse rovinato » per ottenere dalla moglie una separazione; » ma bensì allorquando si conoscesse un » disordine! . . . si credette non esser » giusto d' aspettare che il fondo che era » stato acquistato *ex mutua collaboratione* » fosse dissipato; e che una donna giusti- » ficando che suo marito coi suoi disordi- » ni, *vergit ad inopiam*, poteva chiedere la » separazione e la divisione della comu- » nione ».

5to. La comunione essendo disciolta colla sentenza di separazione di beni, non vi ha dubbio che tutto ciò che ciascuno dei conjugi acquista dopo la separazione, egli l'acquista per suo conto; ma la sentenza di separazione ha essa un effetto retroattivo? Può ella impedire che cada in comunione ciò che la moglie avesse acquistato nel tempo intermedio tra la domanda e la sentenza? Per esempio, se in questo tempo intermedio è morta una persona che ha lasciato questa moglie per suo erede, la successione mobiliare che è stata acquistata dalla moglie dal giorno della morte di questa persona, è per conseguenza, nel tempo

intermedio della domanda e della sentenza di separazione, caderà ella nella comunione?

Per la negativa, si dirà che vi ha una differenza a questo riguardo tra le società ordinarie, e la comunione tra marito e moglie: se nelle società ordinarie la società è riputata disciolta dal giorno della domanda in dissoluzione di società, è che nelle ordinarie società la domanda che io dò contro il mio socio per la dissoluzione della società, è o da lei sola sufficiente per disciogliera, od almeno essa mette il mio socio in mora per disciogliera: ora, io non devo soffrire dell'ingiusta mora nella quale è stato il mio socio di accedere ad una giusta domanda che io gli faceva, e che è stata ritrovata tale dalla sentenza che vi ha fatto diritto; ed egli deve ancor meno approfittarne.

Al contrario la comunione che è tra marito e moglie, non potendo disciogliersi che colla sentenza del giudice, non essendo in potere del marito d'acconsentire alla domanda in separazione che è data contro di lui, sembrarebbe che la comunione dovesse sussistere sino alla sentenza, o che

neppure si potesse dire che il marito sia colla domanda messo in mora per disciogliere la.

Non ostante queste ragioni, l'uso del Châtelet di Parigi è di dare alle sentenze di separazione di beni un effetto retroattivo al giorno della domanda in separazione, e di riguardare la comunione come cessata, e già da questo giorno disciolta. Egli è in conseguenza di questo uso, che la moglie suole fare dal giorno della sua domanda la sua dichiarazione alla cancelleria, che essa rinuncia alla comunione. La ragione di quest'uso è, che essendo stabilito colla sentenza di separazione che ha fatto diritto sulla domanda della moglie, che essa ha avuto un giusto motivo di domandare la dissoluzione di comunione, questa dissoluzione di comunione era una giustizia che gli era dovuta dal giorno che essa l'ha domandata, il di cui effetto non deve essere ritardato dalla procedura che fa d'uopo di fare per pervenire alla sentenza di separazione, che i rigiri del marito fanno sovente durare per lunghissimo tempo prima di pervenire alla sentenza.

(Il Codice civile ha consecrato l'uso del Châtelet. *Art.* 1445).

L'uso del Châtelet avendo dato alle sentenze di separazione de' beni, un effetto retroattivo dal giorno della domanda, egli pare che sia una conseguenza d' aggiudicare alla moglie, dal giorno della domanda in separazione, gli interessi della sua dote, che il marito è condannato di restituirgli colla sentenza di separazione. Nulladimeno vi ha un decreto degl' 8 aprile 1672, riportato al III tomo del Giornale delle udienze, che non ha aggiudicato alla moglie gli interessi di sua dote che dal giorno della sentenza di separazione. Nonostante questo decreto, Lacombe, sulla parola *separazione*, pretende che l'uso costante del Châtelet è d'aggiudicare alla moglie li detti interessi dal giorno della sua domanda, ben inteso che sia fatta deduzione degli alimenti che sono stati forniti alla moglie dopo questo tempo, e della parte di cui essa ha dovuto contribuire ai pesi del matrimonio. Io penso che questo deve essere lasciato all'arbitrio del giudice, il quale compenserà gl' interessi della dote dopo la doman-

da sino alla sentenza, con gli alimenti forniti alla moglie durante il detto tempo, e la parte cui ella ha dovuto contribuire ai pesi del matrimonio, allorchè egli troverà che non vi ha grande differenza, e sopra tutto quando l'istanza non avrà durato lungo tempo. Ma allorchè mediante i rigiri del marito, l'istanza avrà durato lungo tempo, e che la dote essendo considerabile, gli interessi eccedano di molto le dette cose, il giudice gli aggiudicherà, dal giorno della domanda, sotto le dette deduzioni.

511. E' per un effetto della sentenza di separazione, che la moglie acquista il diritto d'amministrare i suoi beni e di fare tutti i contratti relativi a questa amministrazione, senza avere bisogno di essere autorizzata; ma non può però alienarli senza esservi autorizzata. (*Cod. civ. art.* 1449.)

(La moglie che ha ottenuto la separazione de' beni dee contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, tanto alle spese dell' amministrazione, quanto a quelle dell'educazione de' figli comuni. Ella dee intieramente fare queste spese qua-

lora nulla resti di ragione del marito. *Art.* 1448.)

Tutto ciò che noi abbiamo detto della separazione per contratto, *supra* n. 464, si applica a questo riguardo alla separazione giudiziaria.

(Li creditori personali della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione di beni.)

Nulladimeno in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell' ammontare de' loro crediti. (*Cod. civ. art.* 1446.)

I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunciata dal giudice, ed anche mandata ad esecuzione in frode de' loro diritti; possono ancora intervenire in giudizio per opporsi alla dimanda di separazione. (*Art.* 1447.)

§. IV.

Come si rende nulla la giudiziaria separazione di beni.

512. Tra la separazione giudiziaria, che è formata col mezzo di una sentenza di separazione, e la separazione per contratto, la quale risulta da una convenzione del contratto di matrimonio, vi ha questa differenza, che questa qui è irrevocabile, e che l' altra può annientirsi col consenso delle parti.

Il motivo della differenza si cava da ciò che le convenzioni di matrimonio sono irrevocabili, e che non è in potere della parte di derogarvi. Perciò allorquando si è convenuto con un contratto di matrimonio, che non vi sarà comunione di beni tra i futuri conjugi, e che ciascuno goderà separatamente de' suoi beni, i conjugi durante il matrimonio non possono con una contraria convenzione, stabilire tra loro una comunione di beni.

Al contrario il ritorno alle convenzioni

del contratto di matrimonio essendo favorevole, allorchè le parti maritandosi hanno con una convenzione, o espressa o implicita, stabilito tra esse una comunione, la quale per giusti motivi sia stata disciolta con una sentenza di separazione, egli è in potere delle parti di dipartirsi con un mutuo consenso di questa giudiziaria separazione, e di ristabilire la loro comunione, rimettendo insieme i loro beni.

La sentenza di separazione di beni può dunque essere annientita, e lo può essere in due maniere.

1. Allorchè la donna che l'ha ottenuta non la *mette* in esecuzione; nel qual caso come noi l'abbiamo veduto, *supra*, n. 518, la sentenza resta senza effetto, e non opera alcuna separazione.

2. Benchè la separazione sia stata eseguita, comunque lungo sia il tempo durante il quale essa l'è stata, è in potere delle parti di annientire con un mutuo consenso questa separazione, rimettendo insieme i loro beni.

513. E' egli necessario che questo ritorno alla comunione sia provato con un atto

passato davanti notaro o alla cancelleria del tribunale? Bisogna a questo riguardo distinguere la separazion d'abitazione dalla semplice separazione di beni.

Nel caso della separazione d'abitazione noi abbiamo veduto nel nostro Trattato del contratto di matrimonio, n. 524, che il ritorno della moglie alla casa del marito, basta solo per rendere di niun effetto la sentenza di separazion d'abitazione, senza che vi sia bisogno che si passi per questo effetto alcun atto notarile o di cancelleria; perchè questo ritorno della moglie nella casa del marito è un fatto notorio, che non può essere ignorato dal pubblico.

Questo ritorno della moglie alla casa di suo marito, annientando la separazion d'abitazione, annienta pure la separazione di beni la quale ne è come un accessorio; a meno che la moglie non protesti con un atto avanti notaro, che ritornando con suo marito, ella non intende dipartirsi che della separazion d'abitazione, e non della separazione di beni. Io credo che sia di pubblico interesse il permettere questa specie di proteste; senza di queste, una moglie

che crede non aver più niente a temere da' cattivi trattamenti di suo marito, la cui età gli ha addolcito il carattere, ma che non ha la stessa confidenza nella di lui condotta per la sicurezza di sua dote, potrebbe essere distolta dal ritornare insieme a suo marito, se il suo ritorno facesse necessariamente cessare la separazione di beni.

514. Nel caso di una sentenza di semplice separazione di beni, è egli necessario che il ristabilimento della comunione sia provato con un atto notarile o di cancelliere? Ritengo che quest'atto è necessario, almeno ordinariamente: la ragione di differenza è che il ristabilimento della comunione dopo una sentenza di semplice separazione di beni, non è già un fatto notorio, come l'è il ritorno di una moglie nella casa di suo marito. Quando pure fosse egli stabilito, che dopo la separazione di beni il marito e la moglie avessero fatto in comunione l'acquisizione di qualche fondo, ciò non sarebbe una sufficiente prova che essi avessero voluto ristabilire la loro comunione; perchè essi hanno potuto fare questo acqui-

sto in comune, come l'avrebbero potuto fare due estranei, che non avessero comunione tra loro. Non si può pure cavare una prova di un ristabilimento di comunione, per la ragione che dopo la separazione il marito avesse fatto la raccolta sui fondi della moglie sua, nè da ciò che egli ne avesse fatto fare delle riparazioni con intelligenza e cognizione di sua moglie; perchè il marito ha potuto fare queste cose come mandatario, o come *negotiorum gestor* di sua moglie; senza che le parti abbiano voluto per questo ristabilire la loro comunione che è stata disciolta colla separazione.

Egli è adunque a proposito di esigere che il ristabilimento della comunione sia provato con atto autentico.

1.° Questo previene le liti alle quali darebbero luogo le quistioni sulla sufficienza o insufficienza dei fatti che venissero allegati per fissare il ristabilimento della comunione.

2.° Questo ristabilimento dovendo essere conosciuto dal pubblico, e sopra tutto da tutti coloro che possono avere degli affari con l'uno o l'altro dei conjugi, egli deve

constare per atti autentici, e non si deve farlo dipendere da indizj equivoci ed incerti. Questo è il parere di Lebrun nel Trattato della comunione lib. 3, cap. 1, 2; 23; questo autore vuole ancora che l'atto di ristabilimento della comunione sia passato alla cancelleria del luogo, in cui la sentenza è stata pronunciata; o che se egli è stato fatto per atto notarile egli sia registrato alla detta cancelleria. Brodeau sopra Louet, *lettera* S, cap. 16, n. 12 esige pure un atto in iscritto del ristabilimento della comunione, ed egli autorizza la sua opinione con due sentenze.

Il commentatore di Lebrun pensa al contrario, che questo atto non è necessario; egli pretende che così sia stato giudicato con una sentenza del 16 maggio 1705 riferita da Brillon: egli cita pure per l'opinion sua l'articolo 199 del nostro statuto d'Orleans, che dice: » se dopo la separazione di beni tra uomo e donna uniti in matrimonio, li detti conjugi si radunano e mettono insieme i loro beni, cesserà l'effetto della separazione ». Questo statuto, dice il commentatore, richiede per far cessare

sare la separazione, che i conjugi abbiano rimesso insieme i loro beni; esso non dice che sarà fatto un atto del ristabilimento della comunione: dunque quest'atto non è punto necessario. Non è in questo modo che è inteso l'articolo nella provincia. Lalande, nel suo commentario su questo articolo, dice che questo ristabilimento di comunione deve essere giustificato con un atto in iscritto. Questa è pure l'opinione dell'autore delle note del 1711 ec. Lo statuto decide bene con questo articolo, che la separazione è annientita, quando dopo la separazione i conjugi hanno rimesso insieme i loro beni. Ma qui si tratta d'un'altra questione, nella quale lo statuto non si è punto spiegato: cioè come dovrebbesi giustificare il fatto che provasse che le parti hanno rimesso di bel nuovo i beni in comunione. Se esso non ha detto che per giustificare questo fatto, facesse d'uopo di un atto per iscritto, esso non ha detto neppure che non ve ne bisognava.

515. Osservate che per il ristabilimento di una comunione che è stata disciolta con una sentenza di separazione, fa d'uopo del

mutuo consenso del marito e della moglie. Denisart sulla parola *separazione* riporta molte sentenze che hanno giudicato non ammissibili delle mogli che hanno desistito dalle sentenze di separazione, sia d'abitazione, sia di beni, che esse avevano ottenute, ed hanno nel caso di separazione d'abitazione abbandonato la loro domanda, affinchè il loro marito fosse tenuto di riceverle.

516. Il ristabilimento della comunione rende talmente di niun effetto la separazione, che essa rimette le cose nel medesimo stato, come se non avesse mai avuto luogo: di tale maniera che la comunione è riputata aver sempre durato, e non esser stata punto interrotta. Questo è, perchè tutte le cose che ciascuno dei congiunti hanno acquistate dopo la separazione, entrano nella comunione, come esse vi sarebbero entrate, se non avesse giammai avuto luogo la separazione, ed i debiti che ciascuno dei congiunti ha contratti dopo la separazione, vi cadono egualmente. Ed è ciò che spiega benissimo l'articolo 199 dello statuto d'Orleans, il quale, dopo ciò

che noi abbiamo diggià qui sopra riportato, continua in questi termini: » e rien» treranno nella detta comunione i mobili » ed acquisti immobili, quelli ancora che » sono toccati in sorte e acquistati durante » la detta separazione, come se essa non » fosse avvenuta ».

317. Finalmente l'articolo aggiunge: *restando nulladimeno valido e stabile tutto ciò che è stato contratto durante la separazione.* Questi contratti, i quali sono confermati con questi ultimi termini dell'articolo, sono tutti quelli che la moglie ha fatti in seguito della sentenza di separazione, per l'amministrazione de' suoi beni; tali quali sono gli affitti di fondi e di case che essa avesse fatti de' suoi beni, delle vendite, compere, ed altri contratti dipendenti dalla detta amministrazione. Quantunque tutti questi contratti che la moglie ha fatti senza autorizzazione, non fossero stati validi, se non vi fosse stata una separazione; nulladimeno la sentenza di separazione avendo dato alla moglie il diritto di farli senza essere autorizzata, e questi contratti essendo stati in conseguenza fatti validamen-

te, non sarebbe giusto che il ristabilimento della comunione, che è sopravvenuto, potesse pregiudicarvi. Questo è il solo effetto della sentenza di separazione de' beni, che il ristabilimento della comunione lascia sussistere (*Codice civile art.* 1451).

518. L' effetto che ha il ristabilimento della comunione di far riguardare la separazione come non avvenuta, non può aver luogo che riguardo ai conjugi, e tra loro; non può avere questo effetto in faccia di un terzo, al quale la separazione avesse fatto acquistare un diritto.

Supponiamo, per esempio, che con un contratto di matrimonio, un terzo, per aumentare la dote della futura sposa, abbia sborsato al marito una certa somma, con la clausola che egli avrebbe il diritto di ripetere dal marito questa somma al tempo della dissoluzione della comunione, sia per causa di morte, sia per separazione; il caso essendo successo mediante sentenza di separazione avvenuta, e che è stata debitamente eseguita; il diritto essendo stato acquistato, per l'avvenimento della condizione, a questo terzo di ripetere la somma,

il ristabilimento di comunione, che in seguito interviene, non lo può privare. Questo è ciò che ha benissimo osservato Lebrun, l. 3, cap. 1, n. 27, il quale cita a questo incontro molto a proposito la legge 63, *ff. de jur. dot.* che dice: *stipulatio de dote reddenda ab extraneo interposita, facto divortio statim committitur, nec redintegrato matrimonio actio stipulatori quæsita intercidit.*

Ci resta una quistione sul ristabilimento di comunione, cioè, se le parti col ristabilire la comunion loro, possono apportarvi delle limitazioni e delle restrizioni, convenendo per esempio, che i fondi acquistati in seguito alla sentenza di separazione dall' uno o l'altro dei conjugi, gli resterebbero in proprietà e non entrerebbero nella ristabilita comunione; o pure convenendo che ciascuno dei conjugi sarebbe solo tenuto dei debiti da lui contratti dopo la sentenza di separazione? Lebrun, *dicto loco*, n. 23, decide con ragione che queste convenzioni portate coll' atto di ristabilimento della comunione, sono nulle; le separazioni non hanno effetto che fino a tanto

che esse durano; esse sono annientate e riguardate come non avvenute col solo fatto, allorchè le parti hanno rimesso i loro beni in comunione. Non vi possono essere due comunioni tra i congiunti in matrimonio, l'una che abbia durato sino alla sentenza di separazione, e l'altra che abbia incominciato al tempo del ristabilimento. Non vi ha tra conjugi che la sola comunione che ha incominciato al tempo del loro matrimonio, e che ha durato sino alla sua perfetta dissoluzione colla morte dell'una delle parti, nella quale comunione entrano tutte le cose che ciascuno de' conjugi ha acquistate; e tutti i debiti che egli ha legittimamente contratti in qualsisia tempo, in seguito pure della sentenza di separazione, che non avendo durato sino alla fine del matrimonio, è restata senza effetto, e non ha disciolto la comunione.

Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona o di beni, o di beni solamente, non fa luogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito; essa però conserva la facoltà di valersene dopo

la di lui morte tanto naturale che civile. (*Cod. civ. art.* 1452.)

CAPO II.

Dell' accettazione e della rinuncia alla comunione.

519. Il diritto che ha il marito sopra i beni della comunione, durante la quale ne era riputato intieramente padrone, come noi l'abbiamo veduto, è colla dissoluzione della comunione ridotto alla metà de' detti beni; l' altra metà appartiene alla moglie o a'suoi eredi, purchè nulladimeno essi accettino la comunione.

Ciò è conforme all'articolo 229 dello statuto di Parigi, che porta: « dopo la morte » dell'uno de'detti conjugi, li beni si di- » vidono in tale maniera, che la metà ap- » partenga al superstite, e l'altra metà agli » eredi del trapassato. »

Noi tratteremo in un primo articolo dell' accettazione della comunione; in un secondo della rinuncia alla comunione; in un terzo, del caso in cui molti eredi della mo-

glie, gli uni hanno accettato la comunione; e gli altri vi hanno rinunciato.

ARTICOLO PRIMO.

Dell' accettazione della comunione.

Noi vedremo: 1. Da chi e in quali casi la comunione può essere accettata; 2. In qual maniera essa si accetti; 3. Quali sono gli effetti di questa accettazione.

§. I.

Da chi e in quali casi la comunione può essere accettata.

520. Dopo la dissoluzione della comunione, spetta ordinariamente alla scelta della moglie, o de' suoi eredi e altri successori universali d'accettare la comunione o di rinunciarvi. (*Cod. civ. art.* 1453.)

Questo principio soffre eccezione 1. Quando è stato altrimenti convenuto col contratto di matrimonio; come quando è convenuto che gli eredi della moglie non po-

tranno pretendere per qualunque diritto di comunione che una certa somma, essendo avvenuta la dissoluzion della comunione colla premorienza della moglie, gli eredi di essa non hanno in questo caso la scelta d'accettare o di rinunciare alla comunione; essi non possono domandare che la somma portata dalla convenzione. Noi abbiamo trattato di questa convenzione, *supra*, n. 450.

2. Allorchè una moglie sulla querela del marito è stata dichiarata convinta d'adulterio, essa è decaduta dal suo diritto alla comunione, i cui beni restano in questo caso in intiero al marito, *jure non decrescendi*, come noi l'abbiamo veduto nel nostro Trattato del contratto di matrimonio, n. 527; essa non ha dunque in questo caso la scelta d'accettare la comunione.

3. Una moglie può essere ancora dichiarata decaduta dal suo diritto di comunione colla sentenza del giudice, sulla domanda di suo marito, allorquando dopo molte intimazioni che suo marito gli ha fatte col mezzo di un usciere di ritornare con lui, essa ha perseverantemente rifiutato di ritornarvi.

La pena in questo caso dipende dalle circostanze, ed è lasciata all' arbitrio del giudice, che sempre non dichiara in questo caso la moglie intieramente decaduta da qualunque diritto di comunione, ma decaduta solamente onde prender parte agli acquisti fatti dopo che essa ha abbandonato suo marito.

521. 4. Finalmente la moglie o i suoi eredi non hanno il diritto della scelta, per accettare la comunione o per rinunciarvi, che fino a tanto che essi abbiano effettuato la loro scelta; quando essi hanno una volta preso l'uno de' due partiti, essi non possono più variare; perchè nè la moglie nè i suoi eredi, dopo che essi hanno rinunciato alla comunione, possono più accettare la comunione, e domandarne al marito la divisione, il quale con questa rinuncia è divenuto irrevocabile proprietario di tutti i beni della comunione.

Se nulladimeno la parte che ha rinunciato alla comunione era minore, essa potrebbe domandare la restituzione in intiero contro la sua rinuncia, essere nello stato pristino che aveva prima della rinuncia, e

per conseguenza accettare la comunione e domandarne la divisione.

Quantunque gli eredi della moglie abbiano rinunciato alla comunione in maggiorità, essi possono qualche volta essere restituiti in intiero contro la loro rinuncia, allorchè è per dolo del marito che essi sono stati ingannati; come quando egli ha loro celate le forze della comunione, omettendo maliziosamente nell'inventario de' considerabili effetti, o col fargli supporre de' finti creditori.

522. Quantunque la moglie od i suoi eredi che hanno rinunciato alla comunione, non siano più ammissibili ad accettarla; nulladimeno se la moglie o un erede di essa, avesse rinunciato ad una comunione avvantaggiosa in frode de' suoi creditori, i detti creditori sarebbero ammessi a far dichiarare fraudolente questa rinuncia, e a domandarne in conseguenza la parte che appartiene al loro debitore sui beni della comunione; allo stesso modo che un erede che ha rinunciato ad una successione in frode de' suoi creditori, questi sono ammessi nella giurisprudenza francese ad esercitare nella

successione i diritti del loro debitore. (*Cod. civ. art.* 788, 1464.)

523. Fintanto che la moglie o i suoi eredi non sono costretti a fare la scelta che li compete d'accettare o di rinunciare alla comunione, essi saranno sempre in tempo di farlo : il marito superstite, che solo è restato in possesso de' beni della comunione, non può opporre agli eredi della moglie contro la loro domanda alle eccezioni della divisione, che la prescrizione di 30 anni, la quale non corre neppure contro i minori. (*Cod. civ. art.* 1459.)

524. Non vi ha che la moglie o i suoi eredi, che abbiano la scelta d'accettare la comunione o di rinunciarvi. Egli è evidente che il marito non può avere una simile scelta, e che non può rinunciare alla sua propria comunione; al tempo della dissoluzione della comunione, egli resta necessariamente proprietario di tutti i beni della comunione o per metà, se gli eredi della moglie accettano la comunione; o per il totale se essi rinunciano. Si deve dire la stessa cosa degli eredi del marito.

§. II.

Come si accetta la comunione.

525. La comunione si accetta, o espressamente o tacitamente, *aut verbis*, *aut facto*.

La moglie accetta la comunione, *verbis* ed espressamente, quando dopo la dissoluzion della comunione essa prende in qualche atto la qualità di essere in comunione.

Se essa avesse preso questa qualità d'essere in comunione in un atto prima della dissoluzione della comunione, questa qualità sarebbe di niun effetto e non sarebbe un' accettazione della comunione; perchè il diritto della moglie alla comunione, non avendo luogo che colla dissoluzione della comunione, la moglie non ha potuto prima di questa dissoluzione accettare validamente la comunione alla quale essa non aveva ancora alcun diritto formato; accade di ciò come di colui che avesse preso la

qualità d'erede di una persona ancora vivente.

526. La comunione si accetta *facto* e tacitamente, allorchè l'accettazione della comunione si desume e risulta da qualche fatto della moglie, che suppone in essa la volontà di essere in comunione egualmente come l'addizione di una eredità si deduce e risulta da qualche fatto di una persona chiamata alla eredità, che fa supporre in lei la volontà d'essere erede.

Osservate nulladimeno che la moglie non potendo essere in comunione se non per la volontà che essa ha avuta di esserlo, e che essa ha sufficientemente dichiarata, fa d'uopo perchè un fatto della moglie contenga un' accettazione della comunione, che questo fatto sia tale, che egli supponga necessariamente in lei la volontà di essere in comunione, e che non si possa scorgere il motivo per cui essa avrebbe fatto ciò che ha fatto, se ella non avesse voluto essere in comunione. (*Cod. civ. art.* 1454.)

527. Tale è, per esempio, la disposizione che la moglie avesse fatta di alcuni ef-

fetti della comunione, dopo la dissoluzione della medesima, senza avere altra qualità per disporne, che quella che ella poteva avere di essere in comunione; la moglie è riputata così aver fatto un atto di comunione; perchè siccome noi non dobbiamo disporre delle cose che non ci appartengono, e nelle quali noi non abbiamo alcun diritto, la moglie disponendo di queste cose, le ha riguardate come cose che le appartenevano, e siccome esse non potevano appartenere che in qualità d'essere in comunione, essa si è dunque riguardata come in comunione, disponendo di queste cose; essa ha adunque avuto la volontà di essere in comunione, come essa l'ha sufficientemente dichiarata, disponendo delle dette cose.

Quando pure le cose di cui la moglie ha disposto, non avessero appartenuto a suo marito, nè per conseguenza dipenduto dalla comunione, *puta*, perchè esse erano state imprestate a suo marito, o gli erano state confidate in deposito, egli basta che la moglie che ignorava questo prestito, o questo deposito, ne abbia disposto, come di cose che essa credeva dipendere dalla

comunione, perchè disponendo di queste cose, ella si sia riguardata come in comunione, e che abbia sufficientemente dichiarata la volontà che ella aveva di essere in comunione.

Accade di ciò come di un erede che disponesse d' una cosa che ha ritrovato tra gli effetti di questa eredità, e che egli credeva dipenderne quantunque realmente non ne facesse parte. Disponendo di questa cosa ch' egli credeva spettare all' eredità, egli non fa perciò meno un atto d' erede, come se egli avesse disposto d' una cosa che alla eredità appartenesse. Questo è ciò che ha fatto dire ad Ulpiano: *interdum animus solus eum obstringêt haereditati, ut puta si re non haereditaria quasi haeres usus sit.* L. 21, §. 1 ff. *de acquir. haered.* Per la stessa ragione, la moglie che dispone di effetti che essa crede dipendere dalla sua comunione, benchè essi non ne dipendano, non fa meno un atto di comunione, come se essi effettivamente ne dipendessero.

528. La moglie fa atto di comunione non

non solamente con disporre di qualche effetto della comunione o di effetto ch' ella crede appartenere alla medesima comunione; essa fa egualmente atto di comunione pagando per la sua parte dei debiti della comunione ai quali ella non si è punto obbligata in suo proprio nome, e senza che ella abbia altra qualità per pagarli fuori di quella di essere in comunione. Siccome nessuno si presume voler pagare ciò che non deve, la moglie pagando questo debito, è creduta riputarsi debitrice; e siccome essa non ne può essere debitrice che colla qualità d'essere in comunione, essa è riputata, facendo questo pagamento, prendere la qualità di essere in comunione, e dichiarare bastantemente la volontà che essa ha di esserla.

Accade in ciò, come di una persona che pagasse, benchè co' suoi proprj denari, qualche debito di una eredità alla quale è chiamata, senza avere d'altra qualità per fare questo pagamento, fuori della qualità d'erede. Le leggi decidono che con questo pagamento la persona fa atto di erede. *L.* 2 *cod. de jur. deliber.* Perchè, *gerit pro hae-*

rede qui animo agnoscit successionem licet nihil attingat haereditarium. L. 88, *ff. de acq. haered.* Per la stessa ragione, una moglie che paga, benchè de' suoi proprj danari, qualche debito della comunione, senza aver altra qualità per pagarlo, che quella d'essere in comunione, deve essere creduta fare, con questo pagamento atto di comunione.

529. La moglie, come noi l'abbiamo diggià detto, disponendo degl'effetti della comunione, o pagando dei debiti della medesima, non fa atto di comunione se non se quando essa non aveva d'altra qualità che quella di essere in comunione per farla; ma se essa aveva un'altra qualità, *puta*, se era esecutrice testamentaria di suo marito defunto, o tutrice de' figlj, e che essa abbia disposto di effetti, o pagati de' debiti della comunione, in questo caso non potrebbesi dire ch'ella avesse fatto atto di comunione; giacchè dessa può averlo fatto nella sua qualità di esecutrice testamentaria di suo marito, o di tutrice de' figli credi di detto suo marito.

Similmente se essa erasi obbligata in suo

proprio nome per il debito della comunione che essa ha pagato; qualora però essa non si fosse obbligata che come cauzione di suo marito, pagando questo debito non deve punto essere ripntata fare atto di comunione, avendo potuto pagarlo pel solo motivo di liberarsi dalla sua propria obbligazione.

530. Osservate che una vedova dopo la dissoluzione della comunione, avvenuta colla morte di suo marito, è di diritto preposta alla custodia, e conservazione dei beni ed effetti della comunione, prima che essa si sia determinata sulla scelta che essa ha di accettarla o di rinunciarvi. Per questo motivo tutto ciò che essa ha fatto per la conservazione dei beni ed effetti della comunione, non deve passare per atto di comunione, come quando essa ha fatto fare delle urgenti riparazioni ai beni della comunione, allorchè essa ha venduto degli effetti deperibili, che essa è stata obbligata di vendere per evitarne la perdita. (*Cod. civ. art.* 1454.)

Per la stessa ragione, allorchè la vedova di un mercante al minuto o di un artigia-

no ha continuato, dopo la morte di suo marito e prima che essa abbia preso qualità di tenere la bottega aperta, e di vendere le mercanzie della bottega, essa non è punto riputata fare atto di comunione vendendo queste mercanzie che sono effetti della comunione, perchè pare che questo si faccia da lei per non sviare le pratiche, e per la conservazione del fondo di commercio, che dipende dalla sua comunione.

Quantunque la moglie non faccia atto di comunione, facendo ciò che è necessario per la conservazione dei beni della comunione, nulladimeno è di sua prudenza per evitare i litigj, di protestare che essa non fa ciò che ella fa, che per la conservazione dei beni della comunione, e senza pregiudicare alle qualità che ella avesse a prendere; egli è ancor più sicuro, che essa si faccia autorizzare per farlo, dando a questo effetto una supplica al giudice del suo domicilio.

531. Benchè le domestiche provvisioni, che si sono trovate nella casa del defunto, siano effetti della comunione, la moglie non fa atto di comunione consumando nella

casa le dette provvisioni, sino alla concorrenza di ciò che fa bisogno di consumare pel suo alimento e per quello dei suoi domestici; perchè essa ha il diritto di vivere a spese della comunione dopo la morte, sino a che l'inventario sia terminato. Questo è ciò che viene attestato con un atto di notorietà del Châtelet di Parigi del 21 luglio 1688, che porta: » Egli è di » un uso costante e certo, esser permesso » ad una vedova, dopo la morte di suo » marito, di restare colla di lei famiglia » nella casa in cui è morto, e di vivervi » senza che per questa residenza si possa » imputargli aver fatto atto di comunione, » ec. (*Cod. civ. art.* 1465.)

532. Finalmente, siccome un parente non è punto riputato fare atto di erede ordinando i funerali di suo parente nè pagandone le spese funebri; come pure instando per vendicare la sua morte: *si quis pietatis causa fecit. . . apparet non videri pro haerede gessisse. L.* 20 *ff. de acquir. aered.*, a più forte ragione si deve decidere che una moglie ciò non fa per atto di comunione; perchè le spese funerarie non

sono un peso della comunione, ma della eredità del defunto: riguardo all'istanza per vendicare la morte è questa un'azione che non dipende nè dalla comunione nè dalla eredità, ma che la vedova e gli eredi hanno come di loro dovere.

533. La cessione, che dopo la dissoluzione della comunione, fa la moglie dei suoi diritti di comunione, sia a degli estranei, sia agli eredi di suo marito, contiene un'accettazione della comunione, che l'obbliga, per sua parte, ai debiti della comunione verso i creditori salvo il suo regresso contro il suo cessionario il quale la deve indennizzare. La ragione è evidente: non si può cedere che ciò che si ha; la moglie non può adunque cedere il suo diritto alla comunione se essa non l'ha acquistato: la cessione che essa ne fa, suppone che essa l'ha acquistato: ora essa non può acquistarlo che accettando la comunione: questa cessione suppone adunque necessariamente in lei, e manifesta bastantemente la sua volontà di accettare la comunione.

Egli è lo stesso della rinuncia che la moglie facesse alla comunione in favore

dell' uno degli eredi del marito a preferenza degli altri: questa rinuncia non ha che il solo nome *di rinuncia*, questa è una vera cessione che essa fa a quest'erede del suo diritto alla comunione, la quale contiene un' accettazione, che questa moglie deve essere necessariamente riputata aver fatto della comunione, perchè la moglie rinunciando alla comunione in favore di questo erede, a preferenza degli altri, non rinuncia semplicemente il suo diritto; essa ne dispone in favore di questo erede: ora siccome nessuno non può disporre che di ciò che gli appartiene, questa disposizione che la moglie fa del suo diritto in favore di questo erede, suppone necessariamente che essa considera questo diritto come qualche cosa che le appartenga, e siccome questo diritto non può appartenerle che con un'accettazione della comunione, questa disposizione che essa fa del suo diritto, contiene e suppone necessariamente un' accettazione della comunione.

Ma quando l' atto di rinuncia porta che la moglie ha rinunciato alla comunione in favore degli eredi di suo marito indistin-

tamente, questi termini, *in favore degli eredi di suo marito*, che sono superflui in quest'atto, e che non hanno alcun effetto, non devono far passare quest'atto per altra cosa che per una semplice rinuncia alla comunione: questi termini non fanno che spiegare l'effetto naturale che ha la rinuncia di una moglie alla comunione, quello cioè di fare accrescere, *jure non decrescendi*, agli eredi del marito la parte che avrebbe avuto la moglie se essa l'avesse accettata.

534. Se la moglie avesse ricevuto dagli eredi di suo marito una somma di danaro per rinunciare alla comunione, sarebbe essa in questo caso riputata aver fatto atto di comunione? La ragione di dubitare è che ella sembra, ricevendo del danaro, aver fatta una vendita ed una cessione del suo diritto alla comunione, la qual cessione contiene, come noi l'abbiamo veduto qui sopra, un'accettazione della comunione. Fa d'uopo decidere al contrario, che questa rinuncia alla comunione, benchè fatta per il danaro che la moglie riceve dagli eredi, non è propriamente nè una vendita, nè una cessione che la moglie faccia del suo

diritto, ma questo è un contratto *do ut facias*; gli eredi del marito avendo interesse che la moglie rinunci alla comunione, gli danno una somma di danaro perchè faccia questa rinuncia; in conseguenza essa rinuncia alla comunione, ella non fa alcuna cessione del suo diritto alla comunione, questa cessione era inutile ai detti eredi, poichè senza alcuna cessione, colla sola rinuncia della moglie tutti i beni della comunione resterebbero loro, *jure non decrescendi*. Ne viene da questa rinuncia alla comunione, che la moglie fa per una somma di danaro che essa riceve dagli eredi di suo marito, come di quella che qualcheduno fa ad una successione che gli è deferita, per una somma di danaro che egli riceve dai suoi coeredi, o dall'erede che gli è sostituito. Ora, secondo la decisione della legge 24 ff. *de acquir. haered.*, una tale rinuncia non contiene punto un atto di erede: *qui pretium omittendae haereditatis causa capit, non videtur haeres esse.* Vi ha pure ragione per decidere che la moglie che ha ricevuto del danaro per rinunciare non è riputata per questo aver fatto atto di comunione.

(Il Codice civile l'ha deciso altrimenti riguardo alla rinuncia delle successioni, art. 780; e la regola che egli stabilisce a questo riguardo deve applicarsi alla comunione.)

535. Le regole che noi abbiamo proposte sino al presente, per conoscere quando la moglie doveva essere riputata aver fatto atto di comunione o no, si applicano egualmente agli eredi della moglie.

536. Si era altre volte agitato la questione, se la moglie o i suoi eredi possono prendere delle lettere di beneficio d'inventario per accettare la comunione, come ne prendono pure gli eredi per accettare una successione? Si ha giudicato per la negativa colla sentenza di regolamento degli 8 marzo 1605 riportata da Louet lett. C. cap. 53. La ragione è che la legge ha loro sovvenuto con un altro beneficio, che è quello di non essere tenuti della lor parte ne' debiti della comunione, che sino alla concorrenza de' beni che essi ne ricavano, di cui noi parleremo, *infra*, parte V. (Presentemente non si prendono di queste lettere in alcun caso.)

§. III.

Degli effetti dell' accettazione della comunione.

537. L' accettazione che la moglie o gli eredi fanno della comunione, ha un effetto retroattivo al tempo della dissoluzione della comunione; la moglie o i suoi eredi sono riputati in conseguenza, dall' istante della dissoluzione della comunione, proprietarj per una metà per indiviso di tutti i beni di cui la comunione era allora composta: tutti i frutti che sono stati percepiti dopo quest' epoca, e generalmente tutto ciò che ne è provenuto, appartiene loro egualmente per metà.

Coll' accettazione della comunione, la moglie o i suoi eredi divengono debitori, per la parte che essi hanno nella comunione di tutti i debiti della medesima; la moglie che ha accettato la comunione, o i di cui eredi l' hanno accettata, è riputata averli contratti in sua qualità di essere in comunione con suo marito, allorquando questi,

che era il capo della comunione, li ha contratti, come noi l'abbiamo veduto qui sopra.

Nulladimeno gli statuti accordano alla moglie ed a' suoi eredi, quando essi hanno accettato la comunione, il beneficio di non essere tenuti per la parte de' debiti della comunione, che sino alla concorrenza di ciò che essi hanno messo in comunione.

Noi tratteremo di questo beneficio, *infra*, parte V.

ARTICOLO II.

Della rinuncia della moglie o de' suoi eredi alla comunione.

538. La rinuncia alla comunione, è un atto col quale la moglie o i suoi eredi, per non essere tenuti de' debiti della comunione, rinunciano alla parte che loro è deferita colla dissoluzione della comunione, nei beni di cui essa è composta.

Si pretende che l'origine del diritto che hanno le donne di rinunciare alla comunione, venga dall'epoca delle crociate, e che fosse accordato alle vedove de' gentiluomini

considerabili per i loro viaggi d' oltre mare.

Noi vedremo sopra questa materia. 1. Quali sono le persone che possono rinunciare alla comunione. 2. Se una donna può, col contratto di matrimonio, rinunciare, sia per lei, sia per i suoi eredi, alla facoltà di rinunciare alla comunione. 3. In qual modo e quando questa rinuncia deve farsi. 4. Noi tratteremo dell'inventario che la donna deve fare per rinunciare alla comunione. 5. Noi spiegheremo quali sono gli effetti della rinuncia alla comunione.

§. I.

Quali sono le persone che possono rinunciare alla comunione.

539. Altre volte non vi erano che le donne nobili che avessero il diritto di rinunciare alla comunione; questo è ciò che apparisce dall'articolo 115 dell'antico statuto di Parigi, che porta: « egli è lecito ad una » nobil donna, di nobile discendenza, e vi- » vendo nobilmente, di rinunciare, se gli

» torna in suo conto, alla comunione, dopo » la morte di suo marito ec. »

In seguito la giurisprudenza de'tribunali ha esteso questo diritto di rinunciare alla comunione a tutte le donne nobili o non nobili, e l'ha pure esteso a'loro eredi con sentenza dei 15 aprile 1567.

La ragione di questa pratica è che il marito durante la comunione avendo solo il diritto di disporne e di aggravarla di debiti senza la volontà e la partecipazione di sua moglie, si è creduto che sarebbe ingiusto che un marito dissipatore potesse, contraendo degl' immensi debiti, obbligare, oppure assorbire intieramente le proprietà di sua moglie, senza che essa potesse colla rinuncia alla comunione sgravarsi de' detti debiti.

E' sopra questa pratica che è stato formato l'articolo 237 del nuovo statuto di Parigi, che porta: « egli è lecito ad ogni » donna nobile o non nobile di rinunciare » se gli torna bene, dopo la morte di suo » marito, alla comunione de' beni tra essa » ed il suddetto marito, essendo la cosa » intatta. »

Questi termini, *dopo la morte di suo marito*, non sono restrittivi; lo statuto enuncia il caso della morte del marito, come il più ordinario; del resto non vi è dubbio che la moglie può similmente rinunciare alla comunione del vivente suo marito, allorchè vi ha dissoluzione di comunione con una sentenza di separazione.

Lo statuto di Parigi ha omesso in questo articolo di spiegarsi sugli eredi della moglie; ma lo statuto d'Orleans, riformato tre anni dopo quello di Parigi dai medesimi commissarj, se ne è spiegato, e deve in questo servire di spiegazione a quello di Parigi. Ecco ciò che egli porta: » Egli è » permesso alla moglie, nobile o nò dopo » la morte di suo marito, o ai suoi eredi » se essa premuore, di rinunciare, se li » torna bene, alla comunione de' beni di » essa e del detto marito, la cosa essendo » intatta ».

Queste disposizioni degli statuti di Parigi e d'Orleans essendo state formate sulla giurisprudenza che era diggià stabilita al tempo della riforma dei detti statuti, essi formano un diritto comune, ed hanno luogo negli statuti che non se ne sono spiegati.

§. II.

La donna può ella col contratto di matrimonio rinunciare, sia per essa, sia per i suoi eredi, alla facoltà che essa ha di rinunciare alla comunione?

540. Questa convenzione è stata rigettata nella pratica de' giudizj. Havvi una sentenza del 5 aprile 1597, riportata da Peleus, lib. 3, art. 61, e citato dal commentatore di Lebrun, la quale ha ammesso una vedova a rinunciare alla comunione, non ostante una clausola del suo contratto di matrimonio, la quale portava, che essa non lo potrebbe nel caso in cui vi fossero de' figli di matrimonio, il qual caso era avvenuto. (*Cod. civ. art.* 1453.)

Le ragioni di questa pratica sono, 1. che è parso essere contro il buon ordine ed il pubblico interesse di lasciare in potere dei mariti, di obbligare e d'assorbire le proprietà delle loro mogli: *Nam rei pubblicae interest mulieres dotes salvas habere, l. 2. ff. de jur. dot.* Quindi si sono proscritte tutte

tutte le convenzioni che tendessero a lasciare questo potere al marito; come è quella colla quale una donna si privasse di rinunciare alla comunione per scaricarsi degl' immensi debiti che un marito dissipatore avesse contratti.

2. Non vi sono che i creditori che abbiano interesse che la moglie sia esclusa dal diritto di rinunciare alla comunione; il marito non ne ha alcuno, poichè in caso pure d'accettazione della comunione, egli è tenuto di soddisfare la moglie o i suoi eredi di quei debiti che pagherebbero al di là di ciò che essi han messo de' beni della comunione. Il futuro sposo stipulando col contratto di matrimonio che la moglie non potrà rinunciare alla comunione, stipulerebbe adunque una cosa alla quale egli non ha alcun interesse, ciò che basta perchè la convenzione sia nulla, secondo i principj che noi abbiamo stabiliti nel nostro Trattato delle obbligazioni, n. 138.

Il nostro statuto d'Orleans, art. 204, sembrava nulladimeno autorizzare questa convenzione; imperciocchè dopo di aver detto, che egli è lecito alla donna nobile o non no-

bile di rinunciare alla comunione, facendo fare un legale ed esatto inventario, esso aggiunge questi termini, *se non vi fosse una convenzione in contrario.* Il commentatore di Lebrun pretende che questi ultimi termini dell'articolo, non devonsi riportare a ciò che è detto nel principio dell' articolo, *che è lecito alla moglie di rinunciare alla comunione*, ma che essi devonsi riportare a questi, *facendo fare un legale ed esatto inventario*, che li precedono immediatamente e che in conseguenza lo statuto non dà la permissione di convenire che la donna non potrà rinunciare alla comunione, ma solamente di convenire che la moglie non sarebbe obbligata per rinunciare di fare un inventario. Questa interpretazione non vale niente: egli non è verosimile che lo statuto abbia voluto approvare la convenzione colla quale la moglie sarebbe dispensata di procedere all'inventario per rinunciare; questa convenzione che tenderebbe a procurare alla moglie la facilità di ingannare gli eredi o i creditori di suo marito, essendo una convenzione contraria a' buoni costumi, non può esser va-

lida: val meglio dire che quest'ultima espressione dell'articolo dello statuto d'Orleans vi sia sfuggita per inavvertenza, e che essa non debba avere alcun effetto.

Non solamente non si può, col contratto di matrimonio privare la moglie del diritto di rinunciare alla comunione, ma neppure privarne li suoi eredi; e ciò per la medesima ragione; avvegnachè ogni convenzione che dà il potere al marito di estenuare le proprietà di sua moglie è rigettata nella nostra giurisprudenza.

§. III.

Quando ed in qual maniera debba farsi la rinuncia alla comunione.

541. Altrevolte la rinuncia della moglie alla comunione si faceva al tempo delle esequie del marito con alcune cerimonie; dopo che il corpo del marito era stato sotterrato, la vedova in segno della sua rinuncia alla comunione, scignevasi e gettava nella fossa la borsa e le chiavi che ella teneva appese alla sua cintura. Noi ab-

biamo un monumento di questo uso nella cronica di Monsfrenet, *tom.* 1, *cap.* 17, in cui è detto che Margherita vedova di Filippo duca di Borgogna, il quale morì nel 1404, rinunciò alla comunione, mettendo sulla immagine del defunto la sua cintura con la sua borsa e le sue chiavi, *come egli è di costume, e di ciò chiese istromento ad un notaro che era là presente.*

Lo statuto di Meaux ha conservato questo antico uso; esso dice nell'articolo 52, che la moglie nobile dopo la morte di suo marito può rinunciare, *ed in prova di ciò deve mettere le chiavi sulla sepoltura del trapassato dichiarando che essa rinuncia ec.* Nell'articolo seguente, esso prescrive alle donne plebee la stessa formalità per rinunciare alla comunione.

Lo statuto di Vitri-le-François, *tit.* 5, *art.* 91, e quello di Borgogna, *cap.* 4, *art.* 20, non assogettavano a questa formalità che le vedove plebee; in seguito questa formalità è andata intieramente in disuso, negli statuti ancora che espressamente l'esigevano: questo è ciò che ci viene attestato dai comentatori.

Molti statuti vogliono che la moglie faccia la sua rinuncia alla comunione in giustizia, in persona, o mediante procuratore munito di speciale procura.

Alcuni statuti vogliono che essa prometta con giuramento avanti il giudice di mettere in chiaro tutti gli effetti della comunione.

Alcuni altri vogliono, che la rinuncia si faccia, in presenza dell'erede, se egli è sul luogo, in caso che nò in presenza del regio procuratore: al contrario lo statuto di Calais, che vuole che la moglie faccia la sua rinuncia in giudizio, la dispensa espressamente di chiamarvi l'erede.

Negli statuti che non si sono spiegati sul modo con cui deve farsi la rinuncia alla comunione, basta di farla con un atto notarile, col quale la moglie o i suoi eredi dichiarino che essi rinunciano alla comunione. Con decreto emanato in via di regolamento, del 14 febbrajo 1701, è stato ingiunto a tutti i notari o cancellieri, che ricevono degli atti di rinuncia alla comunione, di conservare una minuta.

542. Riguardo al tempo in cui la rinun-

cia alla comunione deve farsi, egli è evidente che la moglie non può fare questa rinuncia prima della dissoluzione della comunione; perchè non è che per questa dissoluzione che ha luogo il diritto della moglie alla comunione; ora non si può rinunciare ad un diritto che ancora non si è aperto.

Gli statuti variano sul tempo che la moglie o i suoi eredi devono avere dopo la dissoluzione della comunione per rinunciarvi.

Noi abbiamo diggià veduto che alcuni esigevano che questa rinuncia si facesse al tempo delle esequie del marito; degli altri accordavano per farla uno spazio di otto giorni; altri di venti, trenta, quaranta giorni, tre mesi. Alcuni fanno distinzione tra le vedove nobili e le plebee, come quello di Mante, che accorda tre mesi alle nobili, e quaranta giorni alle plebee; e quello di Tours, quaranta giorni alle nobili e venti alle plebee.

Le disposizioni di questi statuti sul termine in cui deve farsi la rinuncia alla comunione si ritengono abrogate coll'ordinanza del 1667, che ha regolato i termini che

le vedove devono avere per investirsi o no del diritto della comunione, come noi vedremo tosto; questo è ciò che mi è stato attestato dallo statuto di Tours, dagli ufficiali ed avvocati di Tours che io ho consultati. Vaslin nel suo commentario sull'articolo 46 dello statuto della Rochelle, che non accorda se non se quaranta giorni alla vedova per rinunciare, attesta pure che, secondo l'uso di questa provincia, questa disposizione è riguardata come abrogata coll' ordinanza del 1667, e che si accorda alle vedove il termine di tre mesi per fare inventario, e di quaranta giorni per deliberare che sono stabiliti con questa ordinanza.

543. Lo statuto di Parigi, ed una gran parte degli statuti, non hanno limitato alcun tempo; essi si contentano di dire, che egli è lecito alla donna di rinunciare alla comunione, *la cosa essendo inticra*, vale a dire fintanto che essa non ha accettato la comunione, sia prendendo la qualità di essere in comunione, sia facendo qualche atto di comunione.

Secondo questi statuti, la donna o i suoi eredi sono sempre in tempo di rinunciare

alla comunione, prima che essi non l'abbiano accettata, e che essi non siano convenuti.

Ma allorchè la vedova è convenuta da alcuni creditori della comunione per pagare la sua parte di un debito della comunione, essa deve spiegarsi sulla qualità che essa intende di prendere.

Fa d'uopo nulladimeno distinguere se i termini che l'ordinanza accorda per prendere qualità siano spirati o nò. L'ordinanza ne accorda due; cioè uno di tre mesi per fare inventario, perchè essa possa mettersi al fatto con questo inventario delle forze della comunione.

Questo termine corre dal giorno della morte del suo defunto marito, se ella trovavasi nel luogo in cui suo marito è morto; se nò, dal giorno che ella ne ha avuto cognizione, ed essa è presunta avere avuta questa cognizione alla fine del tempo che è necessario per averla, se non è giustificato il contrario. Oltre questo termine di tre mesi, che è accordato alla vedova per fare questo inventario, l'ordinanza gliene accorda uno di quaranta giorni per deli-

berare, il quale comincia a decorrere dal giorno che l'inventario è stato compito, o che lo ha dovuto essere; perchè se per trascuratezza della moglie, l'inventario non fosse stato terminato nei tre mesi, il termine di quaranta giorni comincierebbe a decorrere dal giorno della scadenza del tempo del primo termine di tre mesi, che è quello in cui l'inventario avrebbe dovuto essere compito.

Se al tempo della domanda del creditore, questi termini non sono già spirati, la vedova chiamata in giudizio può arrestare le sue istanze, opponendogli che si trova ancora entro i termini.

Trascorsi questi due termini, sia che essi fossero diggià scaduti, al tempo della domanda del creditore, sia che essi non lo siano stati che dopo, la moglie deve spiegarsi precisamente, e riportare un atto di rinuncia alla comunione, se essa vuole evitare la condanna (*Cod. civ. art.* 1457 *e seguen.*).

544. La moglie convenuta da un creditore della comunione, non può opporgli altri termini che quelli regolati dall'ordinanza del

1667, quantunque con una clausola del suo contratto di matrimonio, gli si fosse accordato un termine più lungo; perchè questa convenzione non può essere valida che in quanto agli eredi del marito, e non può nuocere a questo creditore, che non avea parte nella convenzione.

545. Mancando la moglie di adempiere all'obbligo di presentare la sua rinuncia, dopo spirati i termini, il giudice la condanna a pagare il debito nello stesso modo che se essa fosse stata in comunione. Ma in appello e sino a tanto che non sia emanata sentenza e passata in giudicato, la moglie è ancora in tempo di riportare la sua rinuncia: nel qual caso essa deve essere sciolta dalla condanna, e solamente condannata alle spese fatte contro di lei sino al giorno in cui essa l'ha riportata (*Cod. civ. art.* 1459).

546. Allorchè la moglie che con ha riportata la rinuncia, è stata condannata con una sentenza, di cui non può esservi appello, questa sentenza l'obbliga verso il creditore che ha ottenuto la condanna, a pagargli la somma a cui essa è stata condan-

nata verso di lui, come se essa fosse in comunione, ma questa sentenza non la mette in comunione; e non impedisce che essa possa opporre un atto di rinuncia ad altri creditori, che in seguito a questa sentenza le chiedessero il pagamento di altri debiti della comunione; perchè è di massima, che una sentenza non può far diritto, che alla parte che l'ha ottenuta: *res inter alios judicata, neque emolumentum afferre his, qui judicio non interfuerunt, neque praejudicium irrogare. Cod. quid res judic. non.*

547. Lo statuto non permettendo alla moglie di rinunciare alla comunione che fin tanto che la cosa è intiera, allorchè essa ha cessato di esserlo con una espressa o tacita accettazione che la moglie ha fatta della comunione, da quel momento non gli è più lecito di rinunciare alla comunione, e la rinuncia che essa in seguito facesse, sarebbe nulla, tanto verso gli eredi di suo marito, ai quali essa non può più domandare la restituzione de' suoi beni portati, dei quali essa ha in caso di rinuncia stipulato la ricupera, che in faccia dei credi-

tori della comunione, verso i quali, non ostante questa rinuncia che è nulla, essa deve essere condannata a pagare loro la sua parte dei debiti della comunione; salvo ad essa di usare del privilegio che ha di non essere tenuta, che sino alla concorrenza di ciò che essa ha messo nella comunione, tenendo loro conto di tuttociò che ella ha profittato, e rappresentando loro un esatto e leale inventario come noi lo vedremo a suo luogo (*Cod. civ. art.* 1455.).

Se nulladimeno la moglie era minore quando essa ha accettata la comunione, ella può prendere delle lettere di rescissione contro la sua accettazione, se essa gli è pregiudizievole; e la sua accettazione essendo annullata colla ratifica delle dette lettere, *la cosa è intiera*, ed essa può validamente rinunciare alla comunione.

La moglie che ha accettato la comunione in età maggiore, non può dimandare d'essere restituita in intiero contro la sua accettazione, quantunque le sia pregiudicievole, a meno che essa non provasse qualche superchieria usata dagli eredi del marito per farle fare questa accettazione:

come se essi avessero supposte delle false lettere, con le quali si annunciasse il ritorno inaspettato in un porto di Francia di un vascello che si fosse creduto perduto, e sul quale il defunto aveva un grossissimo interesse; e che sulla fede di queste false lettere, che si avessero presentate alla moglie, essa avesse accettato la comunione (*Cod. civ. art.* 1455.).

548. Quantunque la moglie che ha accettata la comunione, non possa più rinunciarvi, nulladimeno se ella ha fatto questa accettazione in frode de'suoi creditori, per liberare gli eredi di suo marito dalla ricupera dei suoi effetti conferiti, stipulata in caso di rinuncia alla comunione col contratto di matrimonio; i creditori della moglie, possono in questo caso, sulla domanda da essi formata contro gli eredi del marito, fare dichiarar nulla e fraudolente l'accettazione della comunione fatta dalla moglie; e senza avervi riguardo esercitare la ricupera degli effetti conferiti dalla moglie loro debitrice, lasciando loro tutta la parte della moglie nella comunione (*Cod. civ. artic.* 1464.)

Tutto ciò che sino al presente abbiamo detto della moglie, si applica pure per gli eredi della moglie.

§. IV.

Dell' inventario che deve fare la moglie per essere ammessa a rinunciare la comunione.

349. Allorchè la dissoluzione della comunione succede per la premorienza del marito, gli statuti hanno voluto che la moglie abbia fatto un legale ed esatto inventario, per essere ammessa a rinunciare alla comunione. E' la disposizione dell'articolo 237 dello statuto di Parigi, che porta: » è permesso ad ogni moglie di » rinunziare alla comunione dopo la mor» te di suo marito . . . facendo un legale » ed esatto inventario ». (*Cod. civ. art.* 1454.)

Il motivo per cui richiedesi questo inventario, è perchè la moglie, la quale colla premorienza di suo marito si trova in possesso di tutti gli effetti della comunione,

giustifica con questo inventario, sia agli eredi, sia ai creditori di suo marito, che essa abbandona tutti gli effetti della comunione, che essa è obbligata di abbandonare rinunciando alla comunione.

550. La moglie non è obbligata a fare questo inventario, per essere ammessa a rinunciare alla comunione, che allorquando è colla premorienza del marito che avviene la dissoluzione della comunione; ma, allorchè è vivente il marito che avviene la dissoluzione della comunione, con una sentenza di separazione, la moglie senza inventario, può rinunciare alla comunione; perchè essa non è già in questo caso, è il marito che si trova in possesso degli effetti della comunione.

551. Per la stessa ragione, gli eredi della moglie possono rinunciare alla comunione senza inventario, allorchè la dissoluzione della comunione è avvenuta colla premorienza del marito.

552. Per la stessa ragione, quantunque sia colla premorienza del marito, che sia avvenuta la dissoluzione della comunione, se la moglie che non coabitava in allora

con suo marito, non si è di nulla trovata in possesso, e che sia al contrario gli eredi del marito che si siano messi in possesso di tutti gli effetti della comunione, la rinuncia della moglie può essere valida senza inventario. Questa è l'opinione di Ricard e di Fortin sull'*art.* 237 dello statuto di Parigi. Questo è ciò che è stato giudicato con sentenza del 7 febbrajo 1707, riportata da Augear, *tom.* 2, *cap.* 69 e dal commentatore di Lebrun. Nel caso di questa sentenza, la vedova, al tempo della morte di suo marito, si era trovata in un convento, dove suo marito l'aveva fatta chiudere per causa di demenza; il curatore nominato, dopo la morte del marito, a questa vedova, rinunciò per essa alla comunione, senza inventario; colla sentenza, la rinuncia fu dichiarata valida contro un creditore che la impugnava.

553. Allorchè la vedova si è trovata in possesso dei beni della ccomunione, ella non può, per verità, rinunciare senza inventario; ma se ne fosse stato fatto uno dopo la morte del marito, ad istanza degli eredi del marito, la moglie non sarebbe ob-

obbligata, per rinunciare di farne un altro: basta di servirsi di quello che è stato fatto ad istanza degli eredi, e se essa ha cognizione di alcuni effetti omessi, glieli deve aggiungere.

Se il marito poco prima della sua morte avesse fatto un inventario de'suoi effetti, *puta*, per disciogliere una società nella quale egli era con un terzo, basterebbe alla moglie di fare una ricognizione che contenesse quelli degli effetti compresi in questo inventario, i quali non si sono più trovati al tempo della morte del marito, e quelli che si sono trovati al tempo della morte che non sono stati punto compresi.

Allorquando, dopo la morte del marito, da qualche creditore è stato fatto un generale sequestro ed una vendita, la moglie può impiegare per inventario i processi verbali del sequestro e della vendita.

554. Per dispensarsi di riportare un'inventario non basta già alla vedova, di dire che suo marito non ha lasciati alla sua morte effetti alcuni; essa lo deve giustificare mediante processo verbale di non esi-

stenza (*carence*). Atto di notorietà del 23 febbrajo 1708.

555. L'inventario deve essere fatto avanti notaro; gliene deve restare la minuta, perchè non sia in potere della moglie di farlo comparire a suo arbitrio. Ordinanza di regolamento del 14 febbrajo 1701, inviata ai tribunali di rispettiva giurisdizione riportata da Joui.

Inoltre, sulla forma e sulle persone con le quali deve esser fatto l'inventario, vedi ciò che sarà detto, *infra part.* 4.

556. Perchè possa la moglie rinunciare, non è necessario che il suo inventario sia stato compito e confermato in giustizia, questo compimento non è richiesto dall'articolo 241, che per il caso del detto articolo che concerne la continuazione della comunione. E questo è stato giudicato con sentenza del 18 novembre 1600, pronunciata *consultis classibus*, riportata da Fortin, e nella raccolta di Joui. Questa è pure l'opinione di Lebrun.

(Gli eredi della moglie possono rinunciare alla comunione nelle stesse forme di essa. *Cod. civ. art.* 1461, 1466.)

§. V.

Degli effetti della rinuncia alla comunione.

557. *Primo effetto.* L'effetto della rinuncia della moglie o de' suoi eredi è di escluderli de' beni della comunione, de' quali in conseguenza il marito o i suoi eredi restano proprietarj per intiero; *jure non decrescendi.*

La moglie che rinuncia alla comunione, è esclusa dalla prededuzione stipulata nel contratto di matrimonio, a profitto del superstite sui beni della comunione; a meno che non fosse detto col contratto di matrimonio che ella avrebbe questa prededuzione anche nel caso di rinuncia.

558. Nulladimeno gli si deve lasciare una veste, ed il resto di ciò che forma un completo abbigliamento, quando pure non vi fosse alcuna prededuzione stipulata nel contratto di matrimonio, *non debet abire nuda.*

Alcuni statuti come il Borbonnese, art. 245, vogliono che l'abbigliamento che può

ritenere la moglie rinunciando, non sia nè il migliore nè il peggiore. Chauni, art. 136, ha la stessa disposizione. Bar, art. 80, gli lascia quelli che essa portava i giorni festivi.

Negli statuti che non ne hanno parlato, io credo che non si debba negare alla vedova la scelta del suo abito migliore.

Lo statuto di Tours, art. 293, è più liberale verso le mogli che rinunciano alla comunione; esso dà in questo caso alla vedova un letto guarnito, il suo uffizio e corona, una delle sue migliori vesti, e l'altra mediocre tanto d'inverno che d'estate. Quello di Loudonois ha ad un dipresso la stessa disposizione. (La moglie che rinuncia può prendere la biancheria e quanto è necessario per il suo ordinario abbigliamento. *Cod. civ. art.* 1492.)

559. Quantunque in caso di rinuncia alla comunione, tutti gli effetti della comunione appartengano all'eredità del marito, egli è nulladimeno di uso che la moglie possa sino alla fine dell'inventario, vivere co'suoi domestici delle provvisioni che si sono trovate in casa alla morte del marito, senza

che gli eredi del marito abbian ragione di domandargli il prezzo di ciò che essa ha consumato. (*Cod. civ. art.* 1465.)

560. A più forte ragione gli eredi del marito non sono ammissibili per far pagare alla vedova alcun' affitto della casa in cui è restata dopo la morte di suo marito; perchè la comunione è quella che è riputata aver occupato la casa cogli effetti che vi si trovavano, e di cui la moglie che è restata nella casa, non era che la custode; è dunque la comunione che deve pagare l'affitto della casa. (*Cod. civ. ibid.*)

Dopo ancora che la casa ha cessato di essere occupata coi mobili della comunione, non è di uso che gli eredi del marito esigano dalla vedova l'affitto di questa casa, sino al vicino termine; in che essi soffrono ben poco, giacchè non avrebbero trovato a subaffittare la casa fuori di tempo.

Almeno prendendo le cose a rigore, la moglie non dovrebbe l'affitto che della parte che essa ha occupato.

561. La moglie o i suoi eredi rinunciando alla comunione, non solo rinunciano ai beni di cui la comunione si trova compo-

sta al tempo della sua dissoluzione, ma a tutto ciò che ella ne ha seco cavato, fintanto che essa ha durato per suoi particolari affari; ed essa in conseguenza deve la ricompensa agli eredi del marito di tutto ciò che essa ha ricavato, all'eccezione solamente di ciò che ne è stato cavato per i suoi alimenti, e per il mantenimento dei suoi proprj fondi, essendo queste cose a carico della comunione.

Noi tratteremo più diffusamente questa materia *infra*.

562. *Secondo effetto.* Il secondo effetto della rinuncia alla comunione, è che la moglie o i suoi eredi che hanno rinunciato alla comunione, sono liberati di tutti i debiti della comunione.

Essi ne sono liberati anche verso i creditori, allorchè la moglie non era obbligata in suo proprio nome. Al contrario, se il debito della comunione derivasse da lei o che essa vi si sia obbligata in suo proprio nome, essendo stata parte nel contratto con suo marito che l'ha autorizzata, non ostante la rinuncia, la moglie ed i suoi eredi ne sono tenuti verso il creditore; ma essi ne

devono essere soddisfatti dagli eredi del marito. (*Cod. civ. art.* 1494.)

563. Riguardo ai debiti de' quali la moglie non si è in suo nome obbligata, essa ed i suoi eredi non ne sono già tenuti, neppure verso il creditore, quando anche ciò fosse di debiti di cui potesse sembrare che la moglie ne ha approfittato; tali sono quelli del fornajo, del beccajo, del mercante che ha venduto le stoffe di cui ella è abbigliata. Denisart riporta una sentenza del 22 luglio 1762, che ha assolto una vedova che aveva rinunciato alla comunione dalla domanda del beccajo, per somministrazioni di carne sino alla morte di suo marito, annullando una sentenza del Châtelet che aveva fatto diritto sulla domanda.

La ragione è, che la moglie è riputata aver pagato a suo marito tutto ciò che essa ha consumato delle sue differenti somministrazioni, col godimento della dote che essa gli ha apportata, *ad sustinenda onera matrimonii*: avendo pagata la sua parte a suo marito, essa non deve essere obbligata a pagarla una seconda volta ai mercanti

che non hanno contrattato che con suo marito, e non con essa; eglino non sono pure fondati a domandargliela, di quello che lo sarebbe un fornajo, che avesse dato del pane ad uno che tiene pensione, e che pensasse di domandarne il prezzo ai pensionarii che l'hanno mangiato. Questa decisione deve aver luogo, quand'anche la moglie avesse aggiustati i conti, o che lei stessa ne avesse fatto la compra: perchè essa non è riputata far questo, che per suo marito ed a di lui nome; ella non è già per questo riputata volersi in questo modo obbligare in suo nome.

Ciò è stato giudicato con sentenza del 15 febbrajo 1604, riportata al quinto volume del giornale delle udienze.

564. Egli è lo stesso di tutti i contratti che una moglie di mercante o di artigiano fa per il commercio di suo marito; essa è riputata farli per suo marito, senza volersi obbligare in suo nome. Ma allorchè ella fa da se sola un commercio separato, ella è riputata obbligarsi in suo nome, per tutto ciò che è relativo a questo commercio: quindi è che rinunciando alla comunione,

ella è tenuta di questi debiti verso i creditori con cui essa ha contrattato, salvo il regresso contro gli eredi di suo marito, che le devono reintegrare.

565. La moglie che rinuncia alla comunione, deve pure essere pagata intieramente dall' credità di suo marito, delle spese di inventario, quantunque fatte ad istanza della detta moglie. Lebrun gliene fa adossare la metà, ma io credo che questo sia un errore. Queste spese sono un carico privilegiato dei beni della comunione, che era necessario di provare con un' inventario; devono per conseguenza essere pagate sui detti beni, e non dalla vedova, come nel caso di una eredità beneficiaria, le spese d' inventario si pagano sui beni dell' eredità, e non dall' erede beneficiario. Lebrun cava argomento per la sua opinione dall' articolo 107 dello statuto di Troyes, che dice che il *superstite* pagherà la metà delle spese del detto inventario. La risposta è che questo articolo suppone il caso d' accettazione come il più comune.

ARTICOLO III.

Del caso in cui la moglie lascia molti eredi, di cui gli uni accettano la comunione, e gli altri vi rinunciano.

566. Il diritto che ha la moglie di avere la metà dei beni di cui si trova composta la comunione al tempo della sua dissoluzione è, secondo le massime che noi abbiamo stabilite nel nostro trattato delle obbligazioni, n. 288., è dissi, un diritto divisibile, poichè ha per oggetto qualche cosa di divisibile; questa metà nei detti beni, che fa l'oggetto di questo diritto, essendo, come i detti beni, qualche cosa di divisibile.

Da ciò ne segue, secondo le stesse massime, che allorquando la moglie lascia molti eredi, questo diritto che ha la moglie di avere la metà nei beni della comunione, si divide di pieno diritto, come tutti gli altri diritti divisibili dell' eredità, tra i suoi eredi, i quali vi succedono ciascuno per l' ereditaria lor parte. Per esempio, se

la moglie lascia quattro eredi, ciascuno de' suoi eredi succederà per un quarto alla parte della moglie, ed avrà un quarto nella metà dei beni della comunione.

567. In questo caso non avvi difficoltà, allor quando tutti gli eredi accettano la comunione; ma se tre dei detti eredi rinunciano alla comunione, e che un solo l'accetta, questo accettante avrà egli in intiero la metà spettante alla moglie nei beni della comunione, o non avrà egli che il suo quarto della detta metà?

Lebrun decide che egli avrà la metà per intiero. Questa decisione mi sembra contraria alle prime massime. Questi tre eredi della moglie hanno ben rinunciato alla comunione per la porzione che essi vi avevano, ma essi non hanno già rinunciato all'eredità della moglie; colui che ha accettato la comunione, non ostante questa rinuncia dei suoi coeredi, non è erede della moglie che per un quarto, e per conseguenza egli non succede ai diritti della moglie che per un quarto, e conseguentemente non può succedere al diritto della moglie nei beni della comunione che per

un quarto, come a tutti gli altri diritti dell' eredità.

Per lui adunque non devonsi accusare le parti alle quali i suoi coeredi hanno rinunciato; esse devono per la loro rinuncia restare al marito, *jure non decrescendi*, per la stessa ragione che la parte della moglie sarebbe restata in intiero al marito, se la moglie o tutti gli eredi di essa avessero rinunciato alla comunione.

Ciascuno de' quattro eredi della moglie che ha succeduto per il suo quarto al diritto della moglie sui beni della comunione, ha per il suo quarto l'istesso diritto della moglie; per conseguenza come la moglie, se ella fosse sopravvissuta, non avrebbe potuto rinunciare alla comunione per sgravarsi de' debiti, se non se lasciando agli eredi di suo marito ogni suo diritto sui beni della comunione, come ciascuno de' suoi eredi non può rinunciare alla comunione che lasciando al marito il diritto nel quale egli è succeduto alla moglie nei beni della comunione per la parte che egli vi ha.

Risulta da tutto ciò, che nel caso proposto, allorchè la moglie ha lasciato quat-

tro eredi, de' quali tre hanno rinunciato alla comunione ed un solo l'ha accettata, quello che l'ha accettata non deve avere il suo quarto nella metà, ed il marito deve avere il soprappiù; cioè la metà come capo, ed i tre quarti nell'altra metà che sono le porzioni alle quali gli altri tre eredi hanno rinunciato. (*Cod. civ. art.* 1475.)

Non si può cavare prova alcuna dal diritto di accrescere, che ha luogo tra i legatarj di una stessa cosa, per il diritto d'accrescere le porzioni degli eredi della moglie che hanno rinunciato alla comunione, alla porzione di colui che l'ha accettata.

Il diritto di accrescere che ha luogo tra i legatarj, non ha luogo che tra quelli che sono, *conjuncti re*, sia che essi siano, *conjuncti re et verbis*, sia che essi lo siano, *re tantum*; vale a dire, tra coloro a ciascuno de' quali il testatore ha legata la cosa intiera; di maniera che non vi sia tra loro che la concorrenza la quale debba dividere tra loro la cosa legata.

Allorchè l'uno di questi legatarj congiunti premuore o ripudia il legato, la porzione che egli avrebbe avuta nel legato, se

l'avesse accettato deve accrescere o piuttosto non decrescere a colui che l'ha accettato, perchè egli è legatario della cosa intiera, e che per conseguenza non vi era che la concorrenza del suo collegatario che ha rinunciato che lo avesse potuto privare di una parte della cosa.

Ma allorchè il testatore ha assegnato a ciascuno de'suoi legatarj una parte della cosa che ha loro legata, quantunque con una medesima frase, come allorchè egli disse: io lego a Tizio e a Cajo una tal cosa in eguali porzioni, *ex aequis partibus*, questi legatarj sono, *conjuncti verbis tantum qui ab initio partes habent*, e non vi ha luogo tra essi al diritto di accrescere a meno che il testatore non se ne fosse spiegato: quindi, se l'uno di essi ripudia il legato quello che ha accettato, non avrà che la metà che gli è stata assegnata nella cosa legata, senza poter pretendere l'aumento della parte di colui che l'ha ripudiata, perchè egli non è legatario che della sua metà. Questo è ciò che è deciso nella legge 11, *de usufr. accr.* Questo è ciò che disse Cujaccio, *ad L.* 16, *ff. de leg.* 1.

Facendo l'applicazione di queste massime agli eredi di una moglie, i quali hanno succeduto al suo diritto di comunione, e di cui l'uno ha accettata la comunione, e gli altri vi hanno rinunciato, egli è evidente che questi eredi non possono essere paragonati a questi legatarj che sono *conjuncti re*, e tra i quali vi ha luogo al diritto di accrescere: al contrario essi rassomigliano a quelli i quali *ab initio partes habent*; questi eredi, come questi legatarj, *ab initio partes habuerunt*, e ciascuno di essi non è succeduto che per la sua parte al diritto della moglie alla comunione; d'onde ne segue, che siccome non vi ha luogo al diritto di accrescere tra questi legatarj, che punto non sono *conjuncti re*, e che al contrario, *ab initio partes habent*, egli non deve pure aver luogo al diritto di accrescere tra questi eredi.

568. Passiamo ad un'altra quistione: ritenendo il caso di quattro figli eredi della lor madre, di cui uno accetta la comunione e gli altri tre vi rinunciano; se col contratto di matrimonio, la ricupera degli effetti conferiti alla moglie, era stata stipula-

ta a vantaggio de' figli in caso di rinuncia, per qual parte ciascuno de' figli che hanno rinunciato alla comunione, avrà egli la ricupera di questi effetti conferiti, e da chi la ricupera de' medesimi è essa loro dovuta? Il diritto di ricupera degli effetti conferiti dalla moglie in caso di rinuncia essendo un diritto divisibile della sua eredità, ciascuno de' quattro figli vi ha succeduto per la sua porzione ereditaria, cioè a dire per un quarto. Da cui ne segue che ciascuno de' tre che hanno rinunciato non può esercitare questa ricupera che per un quarto. Riguardo al quarto che colui che ha accettata la comunione avrebbe avuto, se avesse egualmente rinunciato, egli ne ha fatto confusione colla sua accettazione della comunione, e questo quarto degli effetti conferiti è restato confuso ne' beni della comunione.

Qui non avvi difficoltà; ve ne sono però sulla quistione da chi sia dovuta questa ricupera. Il figlio che ha accettata la comunione è egli tenuto di contribuirvi per il quarto nella metà che egli ha ne' beni della comunione; o il marito è egli solo tenuto

nnto di soddisfare questa ricupera verso i tre figli che hanno rinunciato? Per farvi contribuire il figlio che ha accettato, si dirà che gli effetti conferiti dalla moglie essendo entrati nella comunione, la ricupera di questi effetti è un debito della comunione a cui il figlio accettante deve essere tenuto, come di tutti gli altri debiti della comunione, per la parte che egli ha nella comunione.

Si dirà inoltre che la ricupera degli effetti conferiti si esercita come tutte le altre ricupere sulla massa de' beni della comunione, la quale essendo per tal modo diminuita, la parte che il figlio accettante ha in questa massa, si ritrova diminuita in proporzione, ed il figlio viene con ciò a contribuire per di lui parte a questa ricupera. Ad onta di siffatte ragioni, io son d'avviso che si debba decidere che il marito solo è obbligato a pagare agli altri tre rinunciauti la parte che ciascuno di essi ha negli effetti conferiti dalla moglie senza che il figlio accettante sia tenuto a contribuirvi, e che in conseguenza la ricupera non deve

esser fatta in questo caso sulla massa dei beni della comunione. La ragione è, che il figlio che rinuncia alla comunione, e domanda per la sua parte gli effetti conferiti da sua madre, ossia al marito la parte che egli ha negli effetti conferiti da sua madre, alla quale egli si attiene; questa parte degli effetti conferiti da sua madre è il prezzo dell'abbandono che egli fa al marito della sua parte nella comunione: ora il marito profittando solo dell' abbandono di questa parte che resta ad esso, *jure non decrescendi*, come noi l'abbiamo sopra veduto, n. 568, ed è lui solo risponsale del prezzo di questo abbandono.

569. Passiamo presentemente al caso in cui la moglie ha lasciati degli eredi in diverse sorta di beni, l'uno erede ne' suoi mobili ed acquisti, l'altro nelle sue proprietà provenienti da una certa linea. La parte de'debiti della comunione, di cui l'eredità della moglie è tenuta in caso di accettazione della comunione, dovendo essere in questo caso sopportata tanto dall'erede nelle proprietà che dall' erede ne' mobili ed acquisti, in proporzione di ciò che ciascu-

no ha nell'attivo dell'eredità, quantunque l'erede alle proprietà non succeda in niente nelle cose che compongono la comunione, ne segue che questi eredi hanno degli interessi opposti rapporto al partito dell'accettazione della comunione, ed a quello della rinuncia alla comunione. L'erede nelle proprietà, il quale in caso di accettazione non succede a nulla di ciò che ne compone l'attivo; e soggiace nulladimeno alla sua parte de' debiti della detta comunione ha interesse di rinunciarvi, per quanto avvantaggiosa sia in se stessa la comunione: potrà egli in pregiudizio dell'erede ne' mobili ed acquisti, rinunciare ad una comunione che è in se stessa avvantaggiosa, e con questo mezzo scaricarsi della parte dei debiti che egli ne deve sopportare, e che farà ricadere sull'altro erede?

Viceversa, l'erede ne' mobili ed acquisti può qualche volta aver interesse d'accettare una comunione onerosa, perchè succedendo solo a tutto ciò che ne compone l'attivo, egli si scarica di una parte del passivo sopra dell'erede nelle proprietà: potrà egli a pregiudizio dell'erede nelle proprietà accet-

tare una comunione che in se stessa è più onerosa che vantaggiosa?

Vaslin, sullo statuto della Roccella pretende, secondo Lebrun che egli cita, che l'erede ne' mobili ed acquisti possa accettare la comunione, quantunque manifestamente cattiva, in pregiudizio dell'erede nelle proprietà che egli farà contribuire alla parte de' debiti della comunione, di cui l'eredità della moglie è caricata; egli si fonda sopra l'articolo 229 dello statuto, deferendo la metà della comunione agli eredi, egli ha (dice egli) questa parte in proprio nome, da cui conclude che egli può a suo grado accettarla, senza che l'erede nelle proprietà possa criticare la sua accettazione; e che questo non è già il caso di entrare nell'esame del *quid utilius*, e di ciò che avrebbe dovuto fare la defunta, poichè non è già a nome della defunta, ma in suo proprio nome ch' egli l'accetta. Questa opinione mi pare ingiusta e fondata sopra un falso principio. Egli è falso che l'erede ne' mobili ed acquisti abbia per suo conto la parte de' beni della comunione; egli ha questa parte come erede della moglie, come

rappresentante la persona della moglie, e come avente nell'eredità della moglie il diritto di accettare questa parte di beni della comunione. Se non l'avesse in questa maniera, se egli l'avesse in testa sua come lo pretende Vaslin, ne verrebbe che solo sarebbe tenuto a tutti i debiti della comunione di cui questa parte di beni della comunione è aggravata e che non vi potrebbe far contribuire in niente l'erede delle proprietà. Questo diritto di accettare o di ripudiare la comunione è adunque un diritto dell'eredità della moglie, che non è una sola ed unica eredità, quantunque la legge vi chiami molte persone alle quali essa ne distribuisce l'attivo e passivo. Questo diritto interessa differentemente l'erede ne' mobili ed acquisti, il quale ha interesse nell'accettazione dovendo succedere nell'attivo; e l'erede nelle proprietà che non può succedere se non nel passivo. Questa scelta interessando diversamente i differenti eredi, non deve farsi secondo il particolare interesse nè dell'uno nè dell'altro degli eredi, ma secondo l'interesse generale dell'eredità; i differenti eredi rappresentando tutti

insieme la persona della moglie, devono fare per essa la scelta, che più non può fare lei medesima, ma che essa ha interesse di fare, considerandola dall' eredità sua come sopravvivente a se stessa.

Fa d' uopo adunque per questa scelta, entrare nell' esame del *quid utilius*, cioè a dire che bisogna esaminare non l' interesse particolare dell' uno o dell' altro degli eredi della moglie, ma l' interesse generale della sua eredità. Se con questo esame sembra che la comunione sia in se medesima vantaggiosa, e che in conseguenza sia d' interesse generale dell' eredità della moglie di accettarla, si deve in questo caso far prevalere il partito dell' accettazione; e l' erede nelle proprietà non è ammissibile a sgravarsi della parte che egli deve sopportare nel passivo della comunione, dichiarando che vi rinuncia. Al contrario se scorgesi che la comunione è in se stessa più onerosa che di profitto, e che in conseguenza è dell' interesse generale dell' eredità della moglie di rinunciarvi, si deve in questo caso far prevalere il partito della rinuncia; e l' erede ne' mobili ed acquisti non può,

accettando questa comunione, far soggiacere l'erede nelle proprietà alle passività di questa comunione.

Qualche volta è l'erede nelle proprietà della moglie, che ha interesse all'accettazione della comunione; come nel caso in cui ella si trovasse presso che intieramente composta di proprietà della linea di questo erede, che la moglie vi avesse conferite: se in questo caso l'erede nelle proprietà volesse accettare la comunione per succedere a queste proprietà conferite, e che l'erede ai mobili ed acquisti volesse rinunciarvi, farebbe d'uopo entrare in esame del *quid utilius*, come nel caso precedente; e se la comunione fosse trovata in se stessa avvantaggiosa, l'erede ai mobili ed acquisti non potrebbe, dichiarando che egli vi rinuncia, sgravarsi della parte che egli deve sopportare nel passivo di questa comunione. Al contrario se essa è trovata più onerosa che utile, l'erede nelle proprietà che l'ha accettata, non potrà all'erede ai mobili ed acquisti che vi rinuncia, fare sopportar niente del passivo di questa comunione.

570. Allorchè la moglie ha lasciato per successore un' erede che si ritiene i quattro quinti delle proprietà, ed un legatario universale nel legato del quale cade tutto l'attivo della comunione, per la parte che vi aveva la moglie, se l' erede aveva rinunciato alla comunione prima che il legatario universale si fosse messo al possesso del suo legato, bisogna in questo caso entrare nell' esame del *quid utilius*. Se con questo esame la comunione si trovasse essere in se stessa avvantaggiosa, in questo caso il legatario universale, non ostante la rinuncia alla comunione fatta dall' erede, il quale non ha potuto farla a suo pregiudizio, sarebbe ammesso nella sua qualità di legatario universale ad accettare la comunione, ed a far sopportare all' erede che si è tenuto ai quattro quinti delle proprietà, la parte che egli deve sopportare del passivo della comunione: al contrario se la comunione fosse trovata essere più onerosa che utile, il legatario accettandola, non potrebbe all' erede far sopportar niente del passivo.

(La differenza nella natura de' beni e nella maniera di succedervi essendo presentemente abolita, tutto ciò che è detto in questo numero non può avere veruna applicazione.)

PARTE QUARTA

Della liquidazione e divisione che si fanno dopo la dissoluzione della comunione.

Noi tratteremo in un primo capitolo dei differenti crediti di ciascuno dei conjugi contro la comunione, e dei differenti debiti di ciascuno dei detti conjugi verso di essa. In un secondo capitolo noi tratteremo della divisione dei beni della comunione, e degli atti che la precedono.

CAPO PRIMO.

Dei differenti crediti di ciascuno dei conjugi contro la comunione, e dei differenti debiti di ciascuno dei detti conjugi verso la comunione.

571. Dopo la dissoluzione della comunione, si devono liquidare i crediti che

ciascuno dei conjugi ha contro la comunione, ed i debiti di cui ciascuno dei conjugi è debitore verso la comunione.

Questa liquidazione è necessaria in caso di accettazione della comunione fatta dalla moglie o suoi eredi, affinchè ciascuno dei conjugi (o suoi eredi) possa alla divisione che si farà dei beni della comunione, esercitare sui beni della medesima la ricupera di questa somma di cui egli si sarà trovato creditore della comunione, deduzione fatta di quella di cui egli era debitore verso di essa; e che nel caso in cui l'uno o l'altro dei conjugi si fosse trovato debitore di qualche somma verso la comunione, deduzione fatta di ciò che gli è dovuto dalla comunione, questa somma di cui si è trovato debitore verso la comunione, gli verrà nella divisione computata sopra la sua porzione.

572. Nel caso della rinuncia alla comunione dalla moglie o suoi eredi, è inutile di liquidare i crediti che ha il marito contro la comunione, ed i debiti che egli ha verso la comunione; perchè con questa rinuncia restando solo proprietario dei be-

ni, e solo tenuto dei debiti della comunione, si fa confusione in lui con tutto ciò che gli è dovuto dalla comunione, e tutto ciò che egli le deve.

Riguardo alla moglie, fa d'uopo, nel caso di rinuncia alla comunione, come in quello d'accettazione, liquidare i crediti della moglie contro la comunione; perchè per i suoi crediti ella ha azione contro il marito o suoi eredi, e fa d'uopo egualmente liquidare i debiti di cui ella è tenuta verso la comunione; la somma di cui ella si troverà debitrice dovendo essergli dedotta sulla restituzione di sua dote.

Noi percorreremo in una prima sezione, le differenti specie di crediti che ciascuno de'conjugi può avere sulla comunione; e in una seconda sezione le differenti specie di debiti di cui essi possono essere debitori verso la comunione.

SEZIONE PRIMA

Dei differenti crediti dei conjugi contro la comunione.

573. La prima specie di credito, che ciascuno de' conjugi può avere contro la comunione, è la ricupera di tutto il mobiliare che ciascuno dei conjugi si è col contratto di matrimonio riservato in proprietà, e che è entrato nella comunione, prima o dopo il matrimonio. Noi abbiamo diggià, *supra*, parlato di questo credito, *parte I.*, *cap.* 2 nell'art. in cui noi abbiamo trattato della clausola di realizzazione.

La seconda specie di credito di ciascuno dei conjugi contro la comunione, è il reimpiégo del prezzo delle sue proprietà alienate durante la comunione. Noi ne tratteremo in particolare nel primo articolo di questa sezione, noi percorreremo in un secondo articolo le altre differenti specie di credito dei conjugi verso la comunione; in un terzo noi osserveremo la differenza tra l'uomo e la donna rapporto a questi crediti.

ARTICOLO PRIMO.

Del rinvestimento del prezzo delle proprietà de'congiunti alienate durante la comunione.

574. Allorchè durante la comunione il fondo in proprietà dell'uno o l'altro dei conjugi è stato alienato, o allorchè l'interesse in proprietà di uno di essi è stato ricomperato, e che la comunione ne ha ricevuto il prezzo; se non è stato rinvestito in altri fondi o rendite, nel modo che si è detto sopra, *n.* 298 *e* 299, quello fra i conjugi cui apparteneva il fondo o la rendita, è creditore di questo prezzo verso la comunione.

Su questo punto non vi è mai stata difficoltà, quando col contratto di matrimonio era stato stipulato che ciascuno dei conjugi avrebbe il rinvestimento del prezzo delle sue proprietà alienate durante il matrimonio: in mancanza di questa clausola nel contratto di matrimonio o nell'alienazione, il conjuge non poteva altre volte pretendere alcun

rinvestimento nè ricupera del prezzo. Siccome questo era un adito aperto al conjuge di avvantaggiarsi, il nuovo statuto di Parigi, per impedire questi indiretti avvantaggi che ne risultavano, ha accordato la ricupera del prezzo, quantunque non vi fosse alcuna convenzione. Questa è la disposizione dell'articolo 232, in cui si dice: » Se » durante il matrimonio è venduto alcun » fondo, o rendita di beni proprj, appar- » tenente all'uno o all'altro dei conjugi; » o se la detta rendita è ricomperata, il prez- » zo della vendita o compera è ricuperato » sui beni della comunione, in vantaggio » di quello cui apparteneva il fondo o » rendita, ancorchè vendendo non fosse » stato convenuto del rinvestimento o ri- » compensa, e che non vi sia stata alcuna » dichiarazione su questo fatto ». Questo articolo è stato inserito nello statuto d'Orleans, *art.* 192.

Dopo la riforma dello statuto di Parigi, negli statuti che non se ne sono spiegati si aveva ancora seguito per poco tempo l'antica giurisprudenza, la quale non accordava alcuna ricupera, se non fosse stata conve-

nuta col contratto di matrimonio, o coll' alienazione; ma in seguito questa disposizione dello statuto di Parigi è stata estesa a tutti gli statuti Questo è ciò che appare dai decreti riportati da Brodeau sopra Louet Lettera R, cap. 30.

(Il Codice civile ne ha fatto una legge generale. *Art.* 1433, 1470.)

Su questa massima è principalmente fondata questa disposizione dello statuto di Parigi, che non è permesso all' uno dei conjugi, di avvantaggiar l' altro a sue spese durante il matrimonio.

Da ciò ne segue, che l' uno dei conjugi non può a sue spese avvantaggiare la comunione durante il matrimonio, perchè avvantaggiando la comunione avvantaggia l' altro conjuge, per la parte che questi deve avere nei beni della comunione, al tempo della dissoluzione.

Ne segue ancora che allorquando le proprietà dell' uno dei conjugi sono state alienate durante la comunione, egli deve alla dissoluzione della medesima, avere la ricupera sui beni della comunione, di tutto ciò che è pervenuto alla medesima coll' alie-

alienazione di questa proprietà; altrimenti a sue spese avvantaggierebbe la comunione.

Quantunque la disposizione dell' art. 232 dello statuto di Parigi, sia principalmente stata fatta, per impedire gli avvantaggi indiretti tra marito e moglie, nulladimeno essa è stata estesa anche agli statuti che loro permettono di avvantaggiarsi; è sembrato inconveniente di permettere in questi statuti degli avvantaggi, che non fossero l'effetto di una espressa volontà delle parti.

Le massime da noi esposte, servono alla decisione di tutto ciò che farà la materia di quanto noi tratteremo in cinque paragrafi. 1. In che consiste la ricupera, allorchè il fondo in proprietà dell'uno dei conjugi è stato venduto durante la comunione. 2. Quali specie di alienazioni di un fondo od altro diritto immobile in proprietà dell' uno dei conjugi, danno luogo alla ricupera, ed in che ella consiste in ciascuna delle dette specie di alienazioni. In un terzo noi vedremo, se la vendita di un officio della casa reale di cui il marito era in possesso prima del matrimonio dia luogo al rinvesti-

mento. In un quarto, noi riporteremo un caso in cui vi ha luogo alla ricupera del prezzo dei fondi alienati prima che la comunione sia cominciata. In un quinto noi vedremo, se il marito sia tenuto del rinvestimento del prezzo dei fondi della moglie alienati dopo la separazione.

§. I.

In che consiste la ricupera allorquando il fondo proprio dell' uno dei conjugi è stato venduto durante la comunione.

575. Secondo le nostre massime ne risulta che la ricupera è dovuta di ciò che è pervenuto alla comunione coll'alienazione della proprietà del conjuge; questa ricupera non deve esser fatta nè del prezzo che questa proprietà è stata stimata col contratto di matrimonio, nè di quello che valeva al tempo dell'alienazione, ma precisamente di quello per cui è stato venduto, quando fosse stato ancora venduto più o meno di ciò che valeva. Questo è quanto vien deciso dall'*art.* 232 dello statuto di Parigi, qui so-

pra riportato, il quale porta: *Se durante il matrimonio è venduto alcun fondo proprio* . . . . IL PREZZO DELLA VENDITA E' RICUPERATO.

576. Secondo le stesse massime, questi termini dello statuto, *il prezzo della vendita*, devonsi intendere, non solo del prezzo principale, ma di tutto ciò che è accessorio di questo prezzo, e di cui la comunione ha approfittato, come di ciò che è stato ricevuto per regali, spilli, o sotto qualunque altra denominazione, sia in danaro sia in effetti mobiliari.

Per esempio se io ho venduto il mio proprio fondo, durante la comunione con mia moglie, e che il compratore abbia dato alla stessa un bell'abito, io devo prededurre non solo la somma che ha costituito il prezzo principale della vendita del mio proprio fondo, ma ancora della somma che valeva quest'abito che è stato dato a mia moglie: perchè quest'abito faceva parte del prezzo della vendita della mia proprietà, e la mia comunione ne ha approfittato.

577. Per la stessa ragione si deve com-

prendere *nel prezzo della vendita*, la cui ricupera mi si compete, quello de'pesi valutabili in danaro, che sono stati imposti al compratore, e di cui la comunione ha approfittato.

Per esempio se un raffinatore ha, durante la sua comunione, venduto il suo proprio fondo a Pietro, per una certa somma e coll'obbligo che Pietro lo servirebbe gratuitamente in qualità di agente per tre anni, l'impiego di questo servizio imposto a Pietro, è un impiego valutabile in danaro, e di cui la comunione ha profittato, poichè essa è stata per questi tre anni liberata degli appuntamenti che avrebbe dovuto pagare ad un agente; il raffinatore deve avere adunque la ricupera del prezzo di questo impiego, vale a dire della somma alla quale sarebbero ammontati gli appuntamenti di tre anni, di cui la comunione è stata sollevata.

Per la stessa ragione, il conjuge deve avere la ricupera del prezzo de'pesi che egli ha imposti sul suo proprio fondo alienandolo, allorchè è la comunione che ne ha approfittato. Per esempio, se un conju-

ge vendendo una casa che egli avea in proprietà, l'ha aggravata del diritto di servitù verso la casa vicina che è un acquisto di sua comunione, egli deve avere la ricupera del prezzo che si estimerà valere questo diritto di servitù di cui la comunione approfitta a spese di questo conjuge, che avrebbe venduto la sua casa più a caro prezzo, se l'avesse venduta senza questo peso.

578. La comunione non deve gli interessi del prezzo della vendita del fondo in proprietà di uno de' conjugi che ella ha ricevuto, che dal giorno dello scioglimento della comunione; essa non ne deve punto per tutto il tempo trascorso dopo che ella ha ricevuto questo prezzo, sino al tempo dello scioglimento della comunione; perchè questi interessi gli servono per i frutti del fondo che essa avrebbe avuti, se il fondo non fosse stato venduto.

579. Allorchè il fondo è stato venduto per un sol prezzo con i frutti pendenti, se la comunione ha durato al di là del tempo della raccolta di questi frutti, sopra questo prezzo si deve dedurre quello dei

frutti pendenti; perchè la comunione non profitta già del prezzo de'detti frutti, i quali gli sarebbero appartenuti se essi non fossero stati venduti, essa non profitta che del dippiù; e non deve adunque la ricupera che del soprappiù.

Per la stessa ragione, allorchè l'uno dei conjugi ha, durante la comunione, venduto il suo proprio fondo per un certo prezzo, e che il compratore che entrasse in godimento dal giorno del contratto, non pagasse nulladimeno che trascorsi tre anni senza interesse, se la comunione ha durato sino ai tre anni od al di là, il conjuge non può pretendere la ricupera di questo prezzo, che sotto la deduzione di quello di tre anni di godimento, il quale avrebbe appartenuto alla comunione e che è entrato in questo prezzo.

58o. *Contra vice versa.* Se l'uno de'conjugi ha venduto durante la comunione il suo proprio fondo, per un certo prezzo pagato in contante al tempo del contratto, e coll'obbligo nulladimeno che il compratore non entrasse in godimento che alla fine de' tre anni; se la comunione ha du-

rato sino a questo tempo, questo conjuge deve avere la ripresa non solo del prezzo portato nel contratto, ma del di più che il fondo fosse stato venduto, senza la riserva di questi tre anni di godimento, che ne ha diminuito il prezzo: altrimenti sarebbe una perdita che farebbe questo conjuge di cui profitterebbe la comunione, che durante questi tre anni ha avuto all'istesso tempo e il godimento del fondo e quello del prezzo.

581. Allorchè è un diritto di usufrutto, o di rendita vitalizia in proprietà dell'uno dei conjugi, il qual diritto è stato venduto durante la comunione per il prezzo di una certa somma di danaro pagato in contante, il conjuge non deve avere la ricupera di questa somma, che sotto la deduzione di ciò di cui la comunione avrebbe profittato del ricavo di questo usufrutto o delle annualità di questa rendita, durante tutto il tempo trascorso dopo la vendita che ne è stata fatta sino a quello dello scioglimento della comunione, al di là degl'interessi della somma ricevuta per il prezzo; perchè la comunione non ha approfittato della som-

ma ricevuta per questo prezzo che col patto di questa deduzione.

Per esempio, io suppongo che un diritto di usufrutto, la cui rendita, dedotti tutti gli aggravj e rischj, era di mille lire annue, sia stato venduto per il prezzo di 10,000 lire, e che la comunione abbia durato dieci anni, in un tempo in cui l'interesse del danaro era al denaro ventesimo (ossia al 5 per 100), quest'usufrutto, se non fosse stato venduto, avrebbe, durante li dieci anni decorsi dopo la vendita sino allo scioglimento della comunione, prodotto per cadaun anno 400 lire, al di là dell'interesse di 12,000 lire, il che forma in dieci anni la somma di 4000 lire; il conjuge non deve adunque avere la ricupera della somma di 12,000 lire, per la quale il suo proprio fondo è stato venduto, che prededotta detta somma di 4000 lire. Non importa, secondo questa opinione, che lo scioglimento della comunione sia avvenuto per la morte di quello de' conjugi a cui apparteneva l'usufrutto o la rendita vitalizia, o dell'altro conjuge: la ricupera del prezzo si regola in questo modo sì nell'uno che nell'altro caso.

§. II.

Quali specie d'alienazioni di fondi e diritti immobiliari di ciascuno de' conjugi, danno luogo alla ricupera, ed in che essa consiste nel caso di ciascuna delle dette specie d'alienazione.

582. Ciò che dà luogo alla ricupera non è solamente la vendita delle proprietà di ciascuno de' conjugi; tutte le altre specie d'alienazioni delle dette proprietà, colle quali queste pervengono alla comunione, sia qualche somma di danaro od altra cosa, sia qualche avvantaggio valutabile in danaro vi danno similmente luogo: questo è ciò che noi intraprendiamo di dimostrare, percorrendo le differenti specie d'alienazioni.

583. *Il dato in paga.* Allorchè l' uno de' conjugi ha dato in pagamento di alcuni debiti della comunione il suo proprio fondo, egli è creditore verso la comunione della ricupera dell' ammontante de' detti debiti; perchè la comunione ha pure profit-

tato altrettanto colla liberazione de' detti debiti, che gli ha procurato l'alienazione del fondo di questo conjuge, che è stato dato in pagamento de' detti debiti.

La donazione rimuneratoria. Allorchè l'uno de' conjugi ha fatto donazione a qualchedano del suo proprio fondo in ricompensa di servizj, se questi servizj erano valutabili in danaro e che la ricompensa di questi servizj fosse dalla comunione dovuta, il conjuge sarà creditore verso la comunione della ricupera dell'ammontare del prezzo di questi servizj, di cui la comunione è stata liberata: perchè fino alla concorrenza del prezzo de' detti servigi, questa donazione è una dato in paga di un debito della comunione.

La donazione onerosa. Allorchè l'uno de' conjugi, colla donazione che egli ha fatta a qualchedano durante la comunione del suo proprio fondo, ha imposto al donatario alcuni pesi, se questi pesi sono valutabili in danaro e che sia la comunione che ne abbia profittato, il conjuge è creditore verso la comunione della ricupera del valore di questi pesi di cui la comu-

nione ha profittato: perchè coll'alienazione di questo fondo è pervenuto qualche cosa alla comunione.

L'alienazione per una rendita vitalizia. Allorchè l'uno de' conjugi, durante la comunione, ha alienato il suo proprio fondo per una rendita vitalizia, la ricupera a questo conjuge dovuta consiste nella somma di cui le annualità della rendita vitalizia decorse dopo l'alienazione del fondo sino allo scioglimento della comunione, eccedono le rendite del detto fondo, le quali sarebbero cadute nella comunione se il fondo non fosse stato alienato. Per esempio, supponiamo che un fondo la cui rendita era, dedotti tutti gli aggravj e rischj, di 600 lire annue, sia stato alienato per una rendita annua e vitalizia di 1000 lire, e che la comunione abbia durato dieci anni dopo l'alienazione di questo fondo; la rendita vitalizia ha ecceduto di 400 lire annue la rendita del fondo; in conseguenza forma per li dieci anni che sono decorsi durante la comunione, una somma di 4000 lire di cui ha profittato la comunione, e di cui il conjuge che ha alienato il suo fondo de-

ve avere la ricupera. Osservate che se il premorto de'due conjugi avea dato il suo proprio fondo per una rendita vitalizia a profitto di lui e dell'altro conjuge vita durante dell'uno e dell'altro, gli eredi del premorto avrebbero diritto di percepire queta rendita in vece del sopravvivente vita sua durante, a cui il premorto non ha potuto validamente fare alcun avvantaggio durante il matrimonio.

584. *La permuta.* Allorchè l'uno de'conjugi ha alienato il suo proprio fondo a titolo di permuta, contro cose mobiliari che egli ha ricevute in controcambio, questo conjuge è creditore verso la comunione, della ricupera della somma che le dette cose valevano al tempo che egli le ha ricevute; le dette cose essendo state sostituite durante la comunione al fondo proprio della comunione che è stato alienato, sono elleno stesse proprietà di comunione, che non vi hanno potuto entrare che a carico della ricupera, come noi l'abbiamo veduto *supra*, *n.* 99.

Similmente, allorchè la permuta è stata fatta contro un altro fondo, ma a carico

di una restituzione, sia in danari sia in altre cose, il conjuge è creditore verso la comunione della ricupera della somma dei danari o del valore delle cose che egli ha ricevute per questa restituzione.

585. *Annua rendita.* Allorchè l'uno dei conjugi ha, durante la comunione, dato a rendita annua il suo fondo, se con questo contratto egli ha ricevuto a titolo di buon ingresso una somma di danaro od altri effetti mobiliari, ovvero se a titolo di buon ingresso egli ha imposto qualche altro peso di cui la comunione abbia profittato; egli ha diritto verso la comunione della ricupera, sia della somma di danaro sia del valore degli effetti ch' egli ha ricevuti per titolo di buon ingresso, sia del valore dei pesi che ha imposti in quel contratto, dei quali la comunione ha profittato.

586. Non importa che l'alienazione sia stata necessaria o volontaria, perchè il conjuge sia creditore verso la comunione della ricupera di tutto ciò che è pervenuto alla comunione coll'alienazione fatta durante la comunione del suo proprio fondo; questo è ciò che apparisce dall'articolo 232 delle

statuto di Parigi qui sopra riportato, il quale accorda la ricupera del prezzo di redenzione dell' annua rendita di sua proprietà (ciò che è una alienazione necessaria), come pure quella del prezzo della vendita volontaria che è stata fatta di un proprio fondo.

Per questa ragione allorchè, durante la comunione, l'uno de' conjugi è stato obbligato di rilasciare uno de' suoi proprj fondi sopra un'azione di facoltà di ricupera, o sopra un'azione di retratto di famiglia, feudale o convenzionale, egli è in diritto verso la comunione di ricuperare il prezzo del fondo che gli è stato reso, sulle dette azioni di redenzione o di retratto.

587. Non è lo stesso dell'abbandono di un fondo che l'uno de' conjugi avea comperato prima del suo matrimonio che egli è stato obbligato di eseguire durante la comunione sopra un'azione rescissoria del venditore, sia per causa di minorità, sia per causa di lesione del di più della metà del giusto prezzo, sia per qualunque altra causa di rescissione; la vendita che gli è stata fatta di questo fondo essendo rescissa

colla sentenza che interviene sopra questa azione, egli è riputato non esserne stato giammai proprietario; l'abbandono che egli ne eseguisce sopra quest'azione, non può adunque passare per un'alienazione del suo proprio fondo, e la somma che gli è resa dal venditore sopra quest'azione, non può passare per prezzo del suo proprio fondo; egli è riputato esser stato solamente creditore per la ripetizione di questa somma *conditione sine causa*, avendola pagata in virtù di un contratto nullo: questo credito essendo il credito di una somma di danaro, e per conseguenza un credito mobiliare è caduto nella comunione, senza che il conjuge ne possa avere alcuna ricupera, a meno che col suo contratto di matrimonio, egli non avesse con una clausola di realizzazione, stipulato mobiliare il suo proprio fondo. *Contra viceversa*: se l'uno de' conjugi aveva prima del suo matrimonio venduto il suo fondo per un prezzo al dissotto della metà del giusto prezzo, e che in seguito durante la comunione, egli avesse esercitato l'azione rescissoria contro il compratore che gli ha pagato una certa somma per

supplemento del giusto prezzo, il conjuge avrebbe diritto verso la comunione alla ricupera di questa somma; perchè ella è il prezzo di redenzione dell' azione rescissoria che questo conjuge aveva contro questo compratore, e per conseguenza il prezzo della redenzione di un proprio fondo; perchè quest' azione rescissoria era un diritto immobiliare che apparteneva a questo conjuge prima del suo matrimonio, e per conseguenza una proprietà della comunione.

588. Allorchè durante la comunione l'uno de' conjugi è stato obbligato di rilasciare sopra un'azione ipotecaria un fondo che era in proprietà della comunione; se per eseguir questo termine prima del suo matrimonio egli ha ricevuto dall' attore una certa somma di danaro, per il prezzo dei miglioramenti fatti da lui o da' suoi autori sopra questo fondo, egli è in diritto verso la comunione della ricupera di questa somma; perchè questi miglioramenti facendo parte del fondo sul quale essi sono stati fatti, la somma che egli ha ricevuto per il prezzo di questi miglioramenti è una somma che egli ha ricevuto durante la comunione

nione per il prezzo del suo proprio fondo, che egli è stato obbligato di rilasciare o di alienare durante la comunione.

Se i miglioramenti fossero stati fatti dopo il matrimonio non vi sarebbe ricupera della somma pagata dall'attore per il prezzo di questi miglioramenti, perchè essendo stati fatti in questo caso a spese della comunione, è la comunione che ha dovuto esserne rimborsata.

589. Allorchè è sopra un'azione di rivendicazione, che durante la comunione l'uno de'conjugi è stato obbligato di rilasciare un fondo che egli possedeva prima del suo matrimonio, egli non deve avere la ricupera della somma che ha ricevuto per il prezzo de'miglioramenti; in questo caso non si può dire che il prezzo di questi miglioramenti fosse il prezzo del suo proprio fondo: perchè mediante la sentenza che è intervenuta sopra questa domanda, pare che il fondo non gli apparteneva e non era in conseguenza un fondo che egli avesse in proprietà: i miglioramenti fatti su questo fondo, quantunque fatti co'suoi danari, non gli appartenevano, ma bensì

spettavano al proprietario del fondo secondo la regola, *accessorium sequitur jus ac dominium rei principalis*. Il conjuge non aveva per il rimborso del prezzo di questi miglioramenti che un credito personale, *ex quasi contractu negotiorum gestorum*, contro il proprietario del fondo: questo credito essendo il credito di una somma di danaro, e per conseguenza credito mobiliare, è caduto nella comunione come il resto del suo mobiliare, senza che egli ne possa avere la ricupera, a meno che egli col suo contratto di matrimonio non si fosse riservato la proprietà del suo mobiliare.

590. Allorchè durante la comunione l'uno de' conjugi con una transazione, ha fatto per una certa somma il rilascio di un fondo, che prima del suo matrimonio egli possedeva, ad una persona che gliene contestava la proprietà, il conjuge è in diritto verso la comunione della ricupera di questa somma perchè quantunque sia incerto che questo fondo gli apparteneva, e che sia incerto per conseguenza se la somma che egli ha ricevuto per fare questo rilascio, è il prezzo di un fondo proprio di questo con-

juge, è certo almeno che questa somma, che durante la comunione egli ha ricevuto, è il prezzo del diritto che aveva a questo fondo; questa pretesa è una specie di diritto che egli aveva prima del suo matrimonio e che per conseguenza era una sua proprietà; la somma che ha ricevuto per l'abbandono di questo diritto, può dunque essere riguardata come il prezzo di un abbandono di una sua proprietà che egli ha fatto durante la comunione, di cui egli deve avere per conseguenza la ricupera.

§. III.

Se la vendita di un impiego della casa reale fatta durante il matrimonio, e conferita al marito prima del sub matrimonio, può dar luogo al rinvestimento del prezzo.

(Presentemente non vi sono più impieghi venali. Questa discussione è adunque inutile.)

591. Questa qnistione è stata giudicata con una sentenza del 24 settembre 1679

riportata nel secondo volume del giornale di Palazzo, per una carica di segretario del gabinetto reale, occupata dal signor Lucas prima del suo matrimonio, e che avea venduta durante il suo matrimonio per il prezzo di 108,000 lire, coll'assenso del Re. Lucas avendo chiesto la ricupera di questa somma alla divisione della comunione, essa gli fu contestata dagli eredi di sua moglie; fondandosi che questi impieghi non essendo, come noi l'abbiamo veduto, *supra n.* 91, che commissioni sotto il comando reale, essendo cose che non sono già *in bonis*, che propriamente non fanno parte del patrimonio e de' beni dell'impiegato che ne è rivestito, il signor Lucas non poteva pretendere che la somma che egli avea ricevuto dal rassegnatario del suo impiego fosse il prezzo della sua proprietà, poichè l'impiego non essendo totalmente un suo bene, non poteva essere annoverato tra le sue proprietà; questa somma non essendo il prezzo di una proprietà, non può essere considerata che come un semplice avventizio, che Lucas tiene dalla liberalità del Re, il quale per gratificare Lucas, ha

voluto dare al rassegnatario l'assenso sotto la condizione di pagare a Lucas questa somma. Essendo durante la comunione avvenuto questo avventizio, è perciò caduto nella medesima. Lucas rispondeva che quantunque un impiego della casa reale fintanto che lo si considera come in potere e disposizione del Re, non sia un bene dell'impiegato, esso lo addiviene però col permesso che il Re dà all'impiegato di venderlo e di disporne; il signor Lucas vendendo il suo impiego ha dunque venduto il suo *bene* e *bene proprio*, poichè era una cosa che egli aveva prima del suo matrimonio; la somma che egli ha ricevuto per il prezzo del suo impiego, è dunque il prezzo di una sua proprietà venduta durante la comunione, di cui lo statuto gli accorda la recupera. La sentenza ha deciso che la recupera era dovuta.

§. IV.

Caso in cui vi ha luogo alla ricupera del prezzo de' fondi alienati prima che sia incominciata la comunione.

592. Supponiamo che col loro contratto di matrimonio due futuri conjugi abbiano stipulato che essi sarebbero in comunione conforme allo statuto; l'uno di essi nel tempo intermediario del contratto e della celebrazione del matrimonio ha venduto i suoi fondi in vista di avvantaggiare l'altro conjuge, facendo al tempo della celebrazione entrare nella comunione, che è il tempo in cui essa incomincia, tutto il mobiliare che si trova avere in quel momento, nel qual mobiliare egli ha convertito il prezzo de' suoi fondi i quali non sarebbero entrati in comunione s' ei non li avesse venduti; in questo caso quantunque i fondi di questo conjuge fossero stati alienati prima che incominciasse la comunione, tuttavia a questo conjuge od a' suoi eredi competerebbe la ricupera del prezzo che fosse successiva-

mente entrato nella comunione, e ciò dal momento ch'essa avesse incominciato. La ragione si è che de' futuri sposi possono bensì assicurarsi tali avvantaggi nel loro contratto di matrimonio, ma nel tempo intermedio che passa tra il contratto e la celebrazione, non è più loro permesso di cangiarne le condizioni e di farsi alcun vantaggio, nè diretto nè indiretto, senza saputa e bene placito de' loro parenti che vi hanno assistito. E' per questa ragione che gli statuti di Parigi art. 258, e d' Orleans art. 223 dichiarano nulle tutte le controscritture fatte a parte e non alla presenza de' parenti che hanno assistito al contratto di matrimonio. *Vedi* la prefazione. Ora la vendita che questo conjuge ha fatto de' suoi fondi nel tempo intermedio tra il contratto e la celebrazione, è un avvantaggio che egli ha voluto fare all' altro conjuge in un tempo proibito, facendo entrare nella comunione il mobiliare in cui egli ha convertito i suoi fondi che non dovrebbero entrarvi; si deve quindi, affin d' impedire quest' avvantaggio, accordare a lui ed a' suoi eredi la ricupera del prezzo de' detti fondi che è

entrato nella comunione. *Vedi supra n.* 281.

593. Ma il conjuge ha egli egualmente in tal caso il rinvestimento del prezzo delle sue rendite che sono state redente nel tempo intermedio tra il contratto di matrimonio e della celebrazione? La ragione di dubitare si è, che la redenzione o ricupera delle rendite essendo forzata, pare che non si possa dire che il conjuge ricevendo i danari della ricupera stessa abbia avuto intenzione di avvantaggiare l'altro conjuge; nulladimeno io penso che per impedire gli avvantaggi indiretti si debba accordargli la ricupera; altrimenti il coniuge al quale sono dovute le rendite, potrebbe trovare il mezzo di procurarsene la ricupera impegnando dei terzi a somministrare al debitore i danari per farlo.

§. V.

Il marito è egli tenuto del rinvestimento del prezzo dei fondi venduti dalla sua moglie separata?

594. Allorchè il marito ha autorizzato sua moglie a vendere un fondo proprio della medesima, ed a ricevere il prezzo, e non apparendo alcun rinvestimento, si controverte fra gli autori se il marito sia in questo caso tenuto del rinvestimento del prezzo verso la moglie o suoi eredi? Per la negativa, si dice che la ragione per la quale lo statuto di Parigi ha accordato il rinvestimento non può in questo caso aver luogo conciosiacchè la medesima lo ha accordato per impedire gli avvantaggi indiretti che durante il matrimonio non sono permessi; ora la comunione essendo stata arricchita col prezzo che vi è entrato mediante la vendita del fondo proprio, l'altro conjuge che partecipa della comunione, troverebbesi avvantaggiato a spese del conjuge che ha venduto il suo proprio fondo, se non gli si accordasse il

rinvestimento: ma egli è evidente che questa ragione non può in questo caso essere applicata giacchè non vi è comunione in cui abbia potuto entrare il prezzo di un fondo proprio della moglie.

Coloro che sostengono l'opinione contraria, e che pretendono che il marito debba essere tenuto al rinvestimento del prezzo dei fondi venduti durante il matrimonio da una moglie separata, converranno senza difficoltà che la ragione per cui si accorda il rinvestimento nel caso di una comunione, non si applica punto nel caso di una separazione; ma vi sono delle altre fortissime ragioni per obbligare il marito a fare un rinvestimento del prezzo dei fondi che sua moglie separata vende durante il matrimonio, e per renderlo responsabile del prezzo allorchè egli non ha fatto fare investimento alcuno. E tale è la forma di queste ragioni che senza ciò la separazione aprirebbe ad un marito la via di appropriarsi tutta la sostanza di sua moglie, coll'abuso che egli potrebbe fare del potere che ha sopra di lei inducendola a vendere i suoi fondi, e di mano in mano a farsene consegnare il

prezzo senza che nulla apparisca. Non avvi altro mezzo per rimediare a questo inconveniente, che quello di obbligare il marito a fare l'investimento di cui abbiamo parlato; con ciò in questo non si reca alcun pregiudizio al marito; essendo in suo potere, o di non autorizzare sua moglie a vendere i suoi fondi, od anco avendola autorizzata, di tenere il prezzo depositato appo il notaro, fino a che si abbia trovata l'occasione di farne l'investimento. Allorchè più non trovansi i danari, nè si prova esserne stato fatto investimento, il marito è legittimamente sospetto di essersegli appropriati, e in conseguenza egli n'è risponsabile.

Nè si ammette la di lui scusa col dire che i danari sono stati pagati alla moglie, la quale ne dispose a suo piacimento, perchè era in suo potere di fermarli nelle mani di chichessia, e d'impedire che venissero a lei pagati. Locchè non avendo egli fatto, è garante non solo come legittimamente sospetto di essersegli appropriati, ma ancora per un'altra ragione, la quale è che la separazione non dando alla moglie che il diritto di amministrare i suoi beni, e di

percepirne le rendite, la moglie separata rimane quanto alla sua persona, ed alla disposizione de' suoi fondi, sotto la podestà, e direzione di suo marito: ora, è una conseguenza di questa direzione che ha il marito, l'essere egli tenuto d'invigilare alla conservazione dei fondi di sua moglie, ed allorchè sono alienati di fare un investimento del prezzo.

Questa opinione è avvalorata da due sentenze del 24 maggio 1641 e 30 luglio 1744, riportate nella raccolta de' decreti della quarta camera delle istanze; ma avvene una contraria del 27 aprile 1748, riportata nella stessa raccolta.

Per conciliarle fa d'uopo il dire che, allorquando una moglie ha venduto un fondo, o ricevuto il retratto o ricupera di qualche rendita dopo la sua separazione, il marito che l'ha autorizzata è tenuto del rinvestimento del prezzo, tanto verso la moglie, che verso gli eredi di essa quando egli è sospetto di averne profittato; ciò che sopra tutto si presume allorchè risulta non esserne stato fatto investimento di sorta. Nel caso delle due sentenze che hanno de-

ciso pel rinvestimento, il marito era sospetto di avere profittato del prezzo, come lo riporta l'autore della raccolta, il quale era stato uno dei giudici.

Al contrario, allorchè il marito non è sospetto di avere profittato del prezzo la moglie che fa da per se stessa l'investimento del prezzo, non è ammisibile a reclamar contro d'esso per isvantaggioso che sia, ed il marito che non ha ricevuto i danari non è tenuto del rinvestimento. Questo è il caso della sentenza del 1748 la quale ha rigettata la domanda del rinvestimento. L'autore che la riferisce ci dice, che nel caso di questa sentenza, la moglie dopo la seguita separazion di beni era sempre stata in cattiva intelligenza con suo marito; essendosi volontariamente separati d'abitazione, il marito per conseguenza non poteva essere sospetto di aver profittato del prezzo; d'altronde la moglie conveniva di averlo impiegato ella stessa in azioni, che furono di niun risultato.

(Il marito non è punto garante della mancanza di investimento o rinvestimento del prezzo dell'immobile che la moglie se-

parata ha alienato, mediante giudiziale autorizzazione, a meno che egli non sia concorso al contratto, o che non sia provato che i danari sono stati da lui ricevuti, o impiegati a suo profitto. Egli è garante della mancanza d'investimento o rinvestimento; se la vendita è stata fatta in sua presenza e col suo consenso; egli però non lo è punto dell'utilità di questo investimento. *Cod. civ. art.* 1450).

ARTICOLO II.

Degli altri crediti che ciascuno dei conjugi hanno verso la comunione al tempo dello scioglimento.

595. Ciascuno dei conjugi è creditore della comunione della ricupera, non solo del suo mobiliare realizzato nel contratto di matrimonio, e del prezzo delle sue proprietà che sono state vendute, prezzo durante la comunione pagato, ma egualmente di tutte le cose le quali, quantunque mobiliari, sono provenute dalle sue proprietà, senza però esserne frutti, e che loro sono

state sostituite; e generalmente di tutte le cose che abbiamo veduto *sopra*, *part. I. cap.* 1, *sez.* 1, *art.* 1, §. 5, dover essere, quantunque mobiliari, escluse dalla comunione, e non entrarvi che a patto della ricupera. (*Cod. civ. art.* 1470).

596. Si può stabilire ancora per principio generale, che ciascuno dei conjugi al tempo dello scioglimento della comunione, è creditor di tutto ciò che egli ha arricchito la comunione a sue spese fintanto che essa ha durato. *Cod. civ. art.* 1437).

Eccone un esempio: supponiamo tre fondi contigui; quello ch'è superiore è un fondo che mi è proprio per titolo di comunione, quello di mezzo appartiene ad un vicino, l'inferiore è un acquisto spettante alla mia comunione. Durante la comunione io stipulai una convenzione col vicino, in virtù della quale io ho liberato il suo fondo da un diritto di servitù che egli doveva al mio fondo proprio di comunione; in ricompensa di che il vicino ha dal suo canto liberato il fondo, acquisto di comunione, da una servitù che egli doveva al suo fondo. Con questa convenzione io ho arric-

chita la comunione, migliorando un'acquisto di essa coll'esimerlo da un diritto di servitù di cui era aggravato; ed è a mie spese che io ho procurato quest'avvantaggio alla comunione, cedendo un diritto di servitù che apparteneva al mio fondo. Per la qual cosa io ho diminuito i diritti ed il prezzo del mio fondo proprio; io devo adunque in tal caso al tempo dello scioglimento della comunione, essere creditore verso la comunione medesima di quanto in forza della predetta convenzione l'avessi arricchita, vale a dire della somma che si stimasse valere la liberazione della servitù di cui l'acquisto era gravato; ciò per altro sino alla concorrenza soltanto di quella somma a cui si stimasse ammontare il diritto di servitù dovuto al mio fondo di cui io ho fatta cessione.

597. Ecco un'altro caso: uno de'miei parenti in linea collaterale mi ha fatto un legato; egli è morto durante la mia comunione, e la sua eredità mi è stata in parte deferita, quantunque la porzione che io avessi potuto pretendere nella sua eredità fosse stata più considerabile del legato che egli

egli mi ha fatto; tuttavia colla mira per quanto apparisce di avvantaggiare la mia comunione, nella quale doveva entrare il legato, ed in cui non sarebbero entrati gl' immobili che io avessi avuti per la mia porzione ereditaria, io ho rinunciato all'eredità ed io ho prescelto il legato. Si domanda, se in questo caso debba riputarsi che io abbia arricchito la comunione a mie spese, e se in conseguenza mi si competa la ricupera delle cose legate che feci a mie proprie spese entrare nella comunione, essendo stato a tale effetto obbligato a rinunciare alla porzione che io avevo diritto di pretendere nella eredità? Lebrun decide per l'affermativa: è fondato su ciò, che se non si accordasse la ricupera in questo ed in altri simili casi si avrebbe a lasciare a' conjugi l'arbitrio di farsi, durante il matrimonio, de' vantaggi indiretti vietati dalle consuetudini. Io son d'avviso che l'opinione di Lebrun non debba seguirsi in pratica: in questo caso ed in altri simili quello tra i conjugi che può scegliere fra le due qualità, *puta*, fra quella di legatario e quella di erede, e che realmente decidesi per l'una

delle due, non fa che usare del diritto che gli commette di scegliere quella che meglio a lui conviene. I suoi eredi non debbono quindi essere ammessi a sostenere che la qualità di legatario che egli ha scelta, era in se stessa meno avvantaggiosa che quella di erede, e che egli non l'ha scelta che colla mira di avvantaggiare la comunione, e avvantaggiando la comunione di avvantaggiar l'altro conjuge. Questo sarebbe entrare in una discussione che apprirebbe l'adito a delle liti, che in pratica si devono sempre evitare. D'altronde quando fosse pure stabilito che il legato che egli ha scelto, è di minor valore della porzione ereditaria alla quale egli ha rinunciato, non ne verrebbe perciò che egli avesse scelto il legato colla vista di avvantaggiare la sua comunione; egli può avere avuto delle altre viste per preferire il legato ad una porzione ereditaria, *puta*, per non esporsi a de' debiti ignoti che potrebbero sopravvenire e a delle garantie per divisioni.

ARTICOLO III.

Differenza tra il marito e la moglie per rapporto ai loro crediti verso la comunione.

598. *Prima differenza.* Il marito non è creditore della comunione, che di ciò che egli vi ha fatto entrare. Se egli ha venduto durante la comunione qualcheduna delle sue proprietà e che per sua negligenza nel procedere contro il compratore che è divenuto insolvibile, non è stato pagato che di una parte del prezzo, egli non è creditore verso la comunione se non che della parte del prezzo che ha ricevuto durante la comunione medesima. Se per avere omesso di farsi riconoscere da' suoi debitori ha lasciato correre la prescrizione a' danno delle sue proprie rendite, egli non può pretendere dalla comunione alcuna indennizzazione per questa perdita. Al contrario la moglie è creditrice verso la comunione della ricupera de' suoi crediti stipulati come di lei proprj; e per il prezzo de' suoi fondi

proprj venduti durante la comunione, quantunque il marito non se ne sia fatto pagare. La mancanza di un tal pagamento provenne per di lui colpa e negligenza; e quindi egli è risponsale. Conciossiachè essendo egli, durante il matrimonio, amministratore de' beni proprj di sua moglie, in questa qualità egli è tenuto verso di lei della negligenza commessa nella riscossione ch'egli era obbligato di farne, e quindi egli aggrava la comuniore di questo debito che contrae verso sua moglie.

Per la stessa ragione, se egli ha lasciato perdere sia in forza di prescrizione (sia per mancanza di fare un' iscrizione o di opporsi ad una vendita forzata), alcune rendite od altri diritti proprj di sua moglie, egli è tenuto verso di lei de' danni ed interessi ch'ella soffre per questa perdita; e siccome egli contrae questo debito durante la comunione così ne aggrava la medesima, e per conseguenza la moglie è creditrice verso la stessa comunione in ragione dei detti danni ed interessi.

599. *Seconda differenza.* Il marito non può per i crediti che egli ha verso la co-

munione, pagarsi se non che sopra ciò che resta de' beni della comunione, dopo che la moglie ha prelevato pei detti beni quanto dalla medesima se le deve. La moglie quantunque abbia accettata la comunione, non è tenuta per parte sua di ciò che è dovuto a suo marito dalla comunione, e riguardo agli altri debiti della comunione ella non soggiace che sino alla concorrenza di ciò che approfitta nella comunione medesima; al contrario la moglie riguardo ai crediti che essa ha verso la comunione allorchè questa mancanza di fondi ha diritto di pagarsi sui beni proprj di suo marito, essa ha su questi una reale ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio, o qualora non ve ne sia stato, dal giorno della celebrazione del matrimonio.

600. L'ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio non soffre difficoltà, nè riguardo alla ricupera delle somme realizzate, nè riguardo alla ricupera de' fondi proprj della moglie alienati durante il matrimonio, allorchè l'alienazione è stata necessaria; ma quando l'alienazione è stata volontaria, l'ipoteca che si fa rimontare in

questo caso al giorno del contratto di matrimonio, soffre le stesse difficoltà che quella accordata alla moglie per la sua indennità de' debiti della comunione ai quali essa si è obbligata. Avendoli più sopra discussi al §. 4, ivi rimettiamo i nostri lettori.

La giurisprudenza non fece caso di queste difficoltà, e presentemente non si pone in dubbio che la moglie abbia ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio per la ricupera delle sue proprietà alienate, sia che l'alienazione sia stata necessaria, sia che essa sia stata volontaria.

(La moglie presentemente non ha ipoteca per l'indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento de' proprj beni alienati, se non dal giorno dell' obbligazione o della vendita. *Codice civile, art.* 2135).

SEZIONE II.

Dei differenti debiti di cui ciascuno dei conjugi può essere tenuto verso la comunione al tempo del suo scioglimento.

601. I debiti di cui ciascuno de' conjugi o suoi eredi possono trovarsi debitori verso la comunione al tempo del suo scioglimento, sono:

1. Ciò che resta dovuto della somma che il conjuge ha promesso di conferire nella comunione. Vedi sopra questa specie di debito; ciò che noi abbiamo detto *supra; parte* 1, *cap.* 3, *art.* 2.

2. Le compense che possono essere dovute da ciascuno de' conjugi alla comunione; per ciò che ha cavato durante la comunione per affari suoi particolari.

Noi fisseremo nel primo articolo, delle massime generali sopra queste ricompense; e ne esamineremo i varj casi negli articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO.

Massime generali sulle compense dovute alla comunione.

602. *Prima massima.* Ogni qual volta che l'uno o l'altro de' conjugi si è arricchito a spese della comunione, egli gliene deve il compenso. (*Codice civile, art.* 1437, 1470).

Seconda massima. La ricompensa non è sempre estesa a quanto la comunione ha sofferto di scapito per l'affare particolare d'uno dei conjugi; essa non è dovuta che sino alla concorrenza di ciò che egli ha profittato.

Terza massima. La ricompensa non eccede il danno sofferto dalla comunione, per grande che sia stato il profitto che il conjuge ne ha ritratto.

Noi avremo occasione di fare l'applicazione di queste massime percorrendo i varj casi di queste ricompense.

ARTICOLO II.

Della ricompensa dovuta alla comunione per la quietanza dei debiti proprj d' uno dei conjugi.

603. Allorchè uno dei conjugi ha, durante la comunione, pagato coi danari della comunione, un debito suo proprio, egli ne deve il compenso alla comunione.

Questa ricompensa è fondata sulla prima massima, che un conjuge dee compenso, tutte le volte che egli lucrò a spese della comunione; avvegnachè questo conjuge pagando il suo proprio debito, si arricchì a spese della comunione che gli ha fornito i danari per pagarlo.

604. Allorchè questo debito era di una determinata somma di danaro di cui egli solo era tenuto, in virtù di una convenzione di separazione de' debiti, egli deve compensare la somma da lui pagata; ma quando il debito che egli ha pagato coi denari della comunione, consisteva in una rendita di cui egli era debitore, egli non

può domandare precisamente la somma da lui estratta dalla comunione per redimerla non essendo debitore verso la comunione che della continuazione di una rendita eguale a quella di cui egli si è liberato verso il suo creditore.

Questo è conforme alla nostra seconda massima in materia di compensazioni, la quale porta, non doversi la ricompensa che in proporzione di ciò che il conjuge ha profittato a spese della comunione. Il conjuge in questo caso non essendo stato liberato a spese della comunione che di una rendita, non deve adunque secondo questa massima essere debitore verso la comunione che della continuazione di una simile rendita.

Questa è la disposizione degli articoli 244 e 245 dello statuto di Parigi: » Quando una rendita dovuta da uno dei conjugi o sopra i suoi fondi proprj in virtù del contratto matrimoniale prima del loro matrimonio, è redenta dai detti due conjugi o da uno di essi, costante il detto matrimonio, tale retratto o ricupera è riputato acquisto, *art.* 244.

» Ed è tenuto l'erede (del conjuge de-
» bitore della rendita) o detentore del
» fondo soggetto alla rendita a continua-
» re il pagamento della stessa metà della
» detta rendita (all'altro conjuge), e pa-
» gare tali arretrati dal giorno della morte
» sino all'intiera recupera. *Art.* 245 ».

L'articolo seguente suppone il caso dell'accettazione della comunione ; in questo caso, l'erede del conjuge debitore della rendita, essendo proprietario per metà dei beni della comunione, confonde in lui la metà di questa rendita, di cui egli è debitore verso la comunione, ed egli non è tenuto a continuarla all'altro conjuge, se non che per la metà che l'altro conjuge ha nei beni della comunione.

Ma se l'erede della moglie debitrice della rendita, rinunciasse alla comunione, nulla potendo avere sui beni della comunione, a motivo di siffatta rinuncia, ed il marito restando solo proprietario, questo erede sarebbe obbligato a continuare al marito la rendita nel suo totale. Se questa rendita fosse dovuta dal marito, e fosse stata redenta coi danari della comunione, non

avrebbe luogo la disposizione di questi articoli, eccettochè nel caso di accettazione della comunione per parte della moglie o de' suoi eredi. Nel caso di rinuncia, verrebbe a formarsi un' intiera confusione ed estinzione della rendita stessa.

605. Due sono le opinioni che corrono sull' interpretazione di questi termini dell' articolo 244 : *tale ricupera si reputa acquisto.* I primi opinano in siffatta maniera. Tale *ricupera*, vale a dire, la rendita in questo modo redenta coi danari della comunione, è riputata la stessa rendita in natura, la quale non ha fatto che cangiare di creditore, ed è divenuta un acquisto della comunione, per conto della quale ritiensi ch' essa sia stata acquistata dal creditore, a cui era dovuta. Lebrun, *lib.* 3, *cap.* 2, *sez.* 1, *distin.* 5, segue questa opinione, e trae argomento da questi termini dell' articolo 245, *ed è tenuto l' erede . . . a continuare la metà della detta rendita.*

Questi termini, *della detta rendita*, dannno chiaramente a divedere, doversi intendere di quella stessa rendita che è stata redenta coi danari della comunione; che

il conjuge che l'ha redenta continua ad essere debitore verso la comunione, in luogo di quello che ne era il creditore. Se lo statuto avesse inteso che il conjuge, il quale ha redento coi danari della comunione, la rendita che doveva prima del suo matrimonio, fosse tenuto a continuare, non già precisamente la stessa rendita, ma un' altra che ei si credesse avere costituita sulla comunione per il prezzo della somma da lui cavato per fare la ricupera della rendita, lo statuto non avrebbe detto che egli è tenuto a continuare la metà *della detta rendita* all' altro conjuge; ma bensì avrebbe detto che egli è tenuto di continuargli la metà *di simile rendita*.

Si può ancora a sostegno di quest' opinione trarre argomento da ciò che è detto nell' articolo 245, *ed è tenuto l' erede o detentore del fondo soggetto alla rendita continuare ec.* Lo statuto decidendo con quest' articolo, che allorquando la rendita, che il conjuge ha redenta coi danari della comunione, fosse una rendita foudiaria, di cui era gravato il suo proprio fondo, è il detentore di questo fondo colui che

succede a questo fondo medesimo, che n' è il principal debitore, e che la deve continuare; esso manifestamente decide, che è la stessa rendita fondiaria, la quale sussiste a profitto della comunione: perchè se la rendita la cui continuazione è dovuta, fosse una nuova rendita che si credesse costituita dal conjuge a carico della comunione pel prezzo dei danari che essa gli ha somministrati per il retratto, questa sarebbe una rendita personale, dovuta quindi da tutti gli eredi di questo conjuge, e non già precisamente dal detentore del fondo che era gravato di quella rendita che venne poscia redenta.

606. La seconda opinione è di quelli che pensano che la rendita, di cui il conjuge diviene debitore verso la comunione, non sia già la stessa rendita in natura che *egli* ha redenta coi danari della comunione, ma piuttosto una nuova rendita che questo conjuge è riputato, *potestate juris*, avere costituito a profitto della comunione, per il prezzo della somma che egli ha cavata per redimere ed estinguere l'antica; la qual costituzione è fatta con surrogazione ai pri-

vilegj ed ipoteche dell' antica. Essi in conseguenza interpretano questi termini, *tale ricupera si reputa acquisto*, però in questo senso: *tale ricupera si riputa contenere un' acquisto*, vale a dire un acquisto fatto a profitto della comunione di una simile rendita contro il conjuge che ha redento coi danari della comunione quella di cui egli era debitore.

A favore di questa seconda opinione, si dice che la precipua intenzione del conjuge, che durante la comunione redime coi danari della medesima una rendita di cui egli è debitore è quella di estinguere la rendita, e non di acquistarla a profitto e per conto della comunione. Parimente che l'intenzione del creditore, per cui si fa la ricupera, non è che di ricever questo retratto, e di non alienar questa rendita; non è dunque più la stessa rendita che sussiste, poichè ella è stata estinta col mutuo consenso del debitore che l'ha redenta, e del creditore che ne ha ricevuto il ricatto; essa è piuttosto una nuova rendita che il conjuge, il quale era debitore dell' antica, costituisce a profitto della comunione pel prezzo

del denaro che la medesima ha somministrato onde redimer l' antica ; la qual nuova rendita è simile a quella che venisse costituita a favore di un terzo che ne somministrasse il denaro.

607. Si risponde a sostegno della prima opinione, che anche accordando che la vendita fosse stata realmente estinta, la legge poteva con una finzione di diritto farla rivivere, e farla riguardare come tuttavia sussistente a profitto della comunione, e questo è ciò appunto che lo statuto di Parigi ha voluto fare, per quanto apparisce dai termini di cui si è servito, come di sopra si è fatto vedere.

Quantunque la seconda opinione presenti qualche cosa di plausibile, bisogna nulladimeno convenire che la prima sembra più conforme al testo.

608. Dal propendere piuttosto per l' una che per l'altra di queste opinioni dipende la soluzione delle diverse quistioni che insorgono su di tale materia.

Uno dei conjugi doveva prima del suo matrimonio una rendita dell' uno per dieciotto

cioto (1) questa fissazion d'interesse era quella che stabiliva la legge quando detta rendita venne costituita; egli viene in oggi a redirmela con i danari della comunione. La rendita continuerà ella a profitto della comunione sul piede dell'uno per dieciotto, oppure non continuerà ella che sul piede per venticinque (2), che è quello del tempo in cui venne fatta la redenzione coi danari della comunione? Secondo la prima opinione, se la rendita che il conjuge deve continuare alla comunione è precisamente la stessa che venne redenta coi danari della comunione, convien dire che dessa continua nella sua quantità d'interesse dell'uno per dieciotto. Lebrun seguendo Ricard cita un decreto del 7 settembre 1662, il quale ha deciso conformemente a questa opinione che la rendita continuava nella stessa quantità in cui venne sostituita quantunque la fosse minorata all'epoca della redenzione. Al contrario attenendosi alla seconda opi-

(1) Che è il 5 5/9 per cento.

(2) 4. per cento.

nione si deve decidere che essendo questa una nuova rendita che riguardasi come costituita a vantaggio della comunione pel prezzo del denaro che questa ha somministrato per redimer l'antica, non la si deve che in ragione dell' uno per venticinque, quantità d' interesse dalla legge fissata allorchè la comunione ha somministrato la somma del danaro, colla quale si crede essere stata costituita la rendita.

609. Nel caso contrario, quando la rendita dovuta da uno de' conjugi in ragione dell' uno per cinquanta (1) prima del suo matrimonio, è stata redenta coi denari della comunione, continuerà essa rendita all'uno per cinquanta, ovvero nella quantità d' interesse di uno per venticinque che era già stabilita per le rendite all'epoca della redenzione? Sì nell' una che nell' altra opinione, fa d' uopo decidere che la rendita proseguirà in ragione dell'uno per cinquanta.

Ciò è pienamente conforme alla nostra seconda massima sul proposito delle reden-

(1) 2. per cento.

zioni, ritenuto che il compenso non è dovuto che fino alla concorrenza di quanto il conjuge ha approfittato a spese della comunione. Il conjuge dunque non avendo approfittato che della liberazione di una rendita dell' uno per cinquanta, egli non deve continuarla che all' uno per cinquanta.

610. Allorquando uno de' conjugi ha liberato coi denari della comunione una rendita fondiaria dovuta sul proprio fondo, l' altro conjuge, per la metà che deve essergliene continuata, ha egli i medesimi diritti, e prerogative che sono proprie de' padroni di rendite fondiarie? Secondo la prima opinione bisogna dire che ha i medesimi diritti e prerogative: stando alla seconda bisogna decidere il contrario. La rendita che continua per metà verso l' altro conjuge non essendo, secondo questa opinione, che una rendita costituita a prezzo di denaro verso la comunione, per la somma che dessa ha somministrato onde redimer l' antica, il conjuge a cui si continua, non è punto un creditore di rendita fondiaria, e per conseguenza non può avere i diritti di oppignorazione di azione consecu-

tiva e di prelazione, sopra i frutti del fondo che era soggetto alla rendita fondiaria stata redenta, nè sopra i mobili inservienti alla sua coltivazione; non appartenendo tali diritti, se non se ai proprietarj delle rendite fondiarie.

La rendita fondiaria dovuta sul fondo proprio di uno de' conjugi, che è stata redenta coi denari della comunione, essendo una rendita di cui poteva liberarsi con l'abbandono del fondo che vi era soggetto; questo conjuge potrà egli egualmente in virtù di tale abbandono liberarsi da quella di cui è divenuto debitore verso la comunione? E' indubitabile che lo possa, secondo la prima opinione, poichè a tenore di questa, è precisamente la medesima rendita che si reputa continuare. Non si potrebbe neppure, seguendo la seconda opinione, asserir che lo possa, adottando la seconda massima sul proposito delle compense e dicendo che stante questo secondo principio, il conjuge non dovendo essere obbligato verso la comunione più di quello che ne ha profittato; essendo stato liberato da una rendita di cui aveva la facoltà esone-

rarsi mediante l'abbandono del fondo, egli dovea avere la stessa facoltà per rapporto a quella ch'era stata surrogata nella comunione.

Nulladimeno io penso, che dietro la seconda opinione non possa in questo caso esservi luogo all'abbandono. La facoltà dell'abbandono derivava dalla natura della rendita ch'è stata redenta per la ragione ch'ella era un peso piuttosto reale che personale; al contrario quella di cui il conjuge è debitore in sua vece verso la comunione, è a senso della seconda opinione, una rendita dovuta dalla persona del conjuge, ed è, contro la natura di essa, che il conjuge, il quale n'è personalmente debitore, possa scaricarsene con l'abbandono del fondo che vi è soltanto ipotecato. Del resto se il conjuge non ha, per rapporto alla nuova rendita la facoltà dell'abbandono, egli ha invece la facoltà di redimerla per sempre, mediante il rimborso della somma estratta dalla comunione colla quale si reputa che l'abbia costituita.

611. Quando la rendita che uno de' conjugi ha redenta coi denari della comunione era

una rendita fondiaria stabilita a carico del suo proprio fondo, e che sebbene ella non fosse di sua natura redimibile, pure il creditore ha acconsentito che lo divenisse, il conjuge che l'ha redenta, e che deve continuarla all'altro conjuge per la parte che esso ha nella comunione, ha egli la facoltà di redimerla rendendo all'altro conjuge per la detta sua parte, la somma tratta dalla comunione onde redimere siffatta rendita? Ciò non ammette dubbio quanto alla seconda opinione; ma seguendo pure la prima, io ritengo doversi decidere ch'egli ha questa facoltà; lo statuto apertamente gliela accorda, e non meno a lui che a' suoi successori, poichè all'artic. 245 dice, *che il possessore del fondo soggetto alla rendita* (ciò che non può riferirsi se non che ad una rendita fondiaria), è obbligato continuarla *sino alla total redenzione.* Dunque lo statuto accorda in tal caso la facoltà della redenzione.

Questa facoltà sarà essa soggetta ad estinguersi colla prescrizione di trent' anni? Io non lo credo: i soli dritti e facoltà provenienti da patti e convenzioni son quelle che vanno soggette a tale prescrizione: il conjuge ed i suoi

successori avendo dallo statuto la facoltà di redimer la rendita, questa facoltà è imprescrittibile, come lo è la facoltà che la legge accorda di liberare le rendite create sulle case di città.

612. Uno de' conjugi durante la comunione ha redento coi denari della medesima, una rendita fondiaria di cui era aggravato un fondo dell'antico suo patrimonio: se questo conjuge morendo, lascia diversi eredi, gli uni dei mobili ed acquisti, gli altri de' beni proprj; sopra quale di questi eredi caderà l'obbligo di continuare la rendita verso l'altro conjuge? Sono eglino tutt'i suoi eredi? o egli è soltanto l'erede de' beni proprj, succeduto al predetto fondo, ch' è incaricato di continuar detta rendita?

Ammettendo la seconda opinione converrebbe dire che la rendita da continuarsi all'altro conjuge, per la parte ch' egli ha nella comunione, essendo una nuova rendita che il conjuge, il quale ha redenta coi denari della comunione la rendita fondiaria di cui era aggravato il suo fondo, ha costituita in luogo di quella sopra la comunione, e di cui si è reso verso la comu-

nion medesima debitor personale; tutt' i suoi eredi, che succedono pure a' suoi obblighi personali ne dovriano essere obbligati, cadauno per la quota che ha ereditata. Nulladimeno lo statuto decide, all'art. 245, *che il solo detentore del fondo soggetto alla rendita* è obbligato a continuarla; locchè, secondo quello che abbiamo osservato, sembra favorire la prima opinione.

613. La prestazione della rendita che dee continuarsi alla comunione da uno de' conjugi redenta coi denari della comunione, impedisce ella forse, secondo la prima opinione, l'estinzione delle ipoteche che avevano su questa rendita i creditori di quegli cui la rendita apparteneva, ed a favore del quale il conjuge l'ha redenta?

La ragione di dubitarne si è, che secondo questa prima opinione, la rendita che continua a profitto della comunione, si reputa essere precisamente la stessa che quella redenta coi denari della comunione, e non aver essa fatto altro che cambiare di creditore, mediante la redenzione, come se quegli a cui apparteneva ne avesse fatto un trasporto. Ma se ella è la stessa rendita

che sussiste, se la redenzion non l' ha estinta, egualmente non sonosi estinte le ipoteche che vi erano annesse. Nondimeno fa d'uopo decidere, anche giusta la prima opinione, che le ipoteche sono state estinte in forza della redenzione. La ragione è, che soltanto per finzione la rendita che si continua a profitto della comunione, viene riputata per quella stessa che venne redenta coi denari della comunione. Di fatti la rendita che è stata redenta coi denari della comunione è stata estinta mediante la redenzione. Il conjuge che l' ha liberata, ed il creditore a favore del quale fu redenta, avendo avuto entrambi intenzione di estinguerla, l' estinzione di questa rendita, ha cagionato quella delle ipoteche che vi erano annesse. Se per una finzione introdotta a favore dell' altro conjuge questa rendita redenta coi denari della comunione ha sempre continuato, e si riguardò come ognor sussistente, è solo a di lui riguardo che deesi considerarla in tal modo; non dovendo le finzioni avere effetto che rispetto alle persone in favore delle quali sono state introdotte. Questa finzione dunque non

deve avere alcun'effetto riguardo ai creditori ipotecarj, non essendo stata a lor favore introdotta; ed essa non deve impedire l'estinzione delle loro ipoteche; estinzione prodotta dalla redenzion della rendita.

614. Tutto ciò che si è detto sin'ora sopra la prima opinione e sopra tutte le conseguenze dedotte, essendo appoggiato alla lettera del testo degl'articoli 244 e 245 dello statuto di Parigi, è applicabile solamente a detto statuto. Riguardo agli altri statuti, la seconda opinione non soffre difficoltà. Allorquando uno de'conjugi ha coi denari della comunione redenta quella sola rendita ch'egli doveva, quella che in di lei vece ei deve continuare all'altro conjuge per la parte che questo ha nella comunione, viene riguardata come una nuova rendita da lui costituita verso la comunione per il prezzo che egli n'ha tratto onde redimerla.

Lebrun ne conviene al luogo sopra citato.

615. Allorchè la rendita dovuta da uno de'conjugi, che è stata redenta co'denari della comunione durante la comunione stessa, era una rendita vitalizia, se la persona

sulla cui testa era stata creata, è morta durante la comunione, egli è evidente non essere dovuta in questo caso alcuna ricompensa alla comunione, dal conjuge che ne era debitore; poichè essendo obbligata la comunione a soddisfare per il tempo di sua durata gli arretrati decorsi delle rendite, tanto vitalizie che perpetue, dovute da ciascuno de' conjugi; ed in questo caso la persona sulla cui testa la rendita vitalizia è stata creata essendo morta durante la comunione, la sola comunione è quella che ha profittato della redenzione avvenuta di questa rendita, giacchè a di lei peso sarebbero stati tutti gli arretrati che fossero decorsi di questa rendita sino alla sua estinzione se ella non fosse stata redenta.

Se lo scioglimento della comunione è seguito vivente la persona sulla cui testa la rendita è costituita, il conjuge che ne era debitore profitta in questo caso a spese della comunione della redenzione istessa fatta col denaro della comunione per la liberazione di questa rendita che sarebbe stato obbligato di estinguere dallo scioglimento della comunione sino alla morte di

questa persona, ove la rendita non fosse stata redenta. Egli deve dunque un compenso alla comunione, e questo deve consistere nella continuazione di questa rendita verso dell'altro conjuge, per la parte che esso ha nei beni della comunione, durante il tempo che fosse durata questa rendita qualora fosse stata redenta, cioè durante la vita della persona in testa della quale era stabilita, quando il conjuge che n' era debitore non amasse meglio rimborsare all'altro conjuge per la parte ch' egli ha nella comunione, la somma ritratta dalla comunione medesima per la redenzione, dedotto ciò di che la comunione stessa ha profittato sulla redenzione, vale a dire di quanto gli arretrati della rendita vitalizia avessero ecceduto gl'interessi della somma per la quale è stata redenta durante il tempo decorso dalla redenzione della rendita, sino allo scioglimento della comunione.

ARTICOLO III.

Delle compense dovute alla comunione per le somme che ne sono estratte per i fondi proprj d'uno de' conjugi.

616. Ogni conjuge dee compensare alla comunione ciò che ne ha tratto per servigio dei proprj fondi. (*Cod. civ. art.* 1437).

1. Allorchè uno de' conjugi durante la comunione, a spese di essa, è divenuto proprietario di un fondo che gli è proprio, dee compensare alla comunione tutto ciò di cui si è servito per divenire padrone.

Primo esempio. Allorchè uno de' conjugi ha esercitato, durante la comunione, il retratto di famiglia per un fondo, questo diviene suo proprio, come lo abbiamo sopra veduto n. 166; questo conjuge deve dunque un compenso alla comunione per la somma che ha estratta onde esercitare il retratto; locchè comprende quanto ha egli pagato coi denari della comunione all'acquirente sul quale ha esercitato il retratto pel rim-

borso del prezzo dell'acquisto, delle spese legali e di quanto vi ha rimesso.

Secondo esempio. Se il padre d'uno de conjugi il quale in occasione del suo matrimonio avea promessa in dote una certa somma le ha dato in vece un fondo da godersi durante la comunione, questo fondo resta suo proprio, ma siccome egli ne diviene proprietario a spese della comunione nella quale era entrato il credito della somma promessa in dote, egli deve alla comunione il ricompenso della somma promessa in dote.

Sarebbe altrimenti se il padre avesse promesso in dote a questo conjuge, in occazione del matrimonio alternativamente la somma, o il fondo sia che se ne fosse riservata la scelta, sia che l'avesse lasciata al conjuge. La scelta essendo caduta sul fondo durante la comunione, questo fondo è proprio, senza che il conjuge debba per ciò alcun compenso alla comunione, poichè la qualità del credito della dote era in sospeso e dipendeva dalla scelta che fosse fatta; la scelta essendo caduta sul fondo, il credito della dote è riputato essere stato sempre

immobiliare (secondo i principj stabiliti nel nostro trattato delle obbligazioni n. 254) e per conseguenza non avere giammai appartenuto alla comunione.

Terzo esempio. Si è dato durante la comunione ad uno de' conjugi un fondo col carico di dover pagare ad un terzo una certa somma.

Se il donante era il padre o la madre, od altro parente ascendente in linea retta del conjuge; o senza ciò, se la donazione è stata fatta espressamente perchè divenisse sua proprietà, il fondo rimane proprio di questo conjuge, ma deve il compenso alla comunione della somma che ne ha estratta per estinguerne il peso sotto cui gli è stata fatta la donazione. (*Vedi il Cod. Civ. art.* 1405, 1406).

Se la donazione fosse stata fatta coll'obbligo di dover corrispondere una rendita ad un terzo, il conjuge non dovrebbe alcun compenso alla comunione di tutti gli arretrati decorsi finchè ha durato, poichè gli arretrati delle rendite dovute dai conjugi, sono a carico delle loro entrate che le diminuiscono *ipso jure*, ed in conseguenza

essi sono a peso della comunione a cui appartengono dette rendite.

Quarto esempio. Uno de' conjugi è divenuto, durante la comunione, proprietario di un fondo in virtù di un diritto che egli aveva antecedentemente al suo matrimonio, *puta* in virtù d' un diritto di retratto convenzionale aperto a suo favore prima del suo matrimonio, questo fondo gli è proprio; ma egli deve un compenso alla comunione delle somme che ne ha estratte per divenirne proprietario.

617. 2. Per la stessa ragione, allorchè uno de' conjugi durante la comunione rientra con un fondo che egli o i suoi autori avevano alienato prima del matrimonio, egli deve alla comunione il compenso delle somme estrattene per rientrarvi, come pure allorchè egli è rientrato in possesso di un fondo in virtù di un' azione di retratto, o di un' azione rescissoria, deve compensare la comunione delle somme che ne ha estratte, onde rimborsare coloro sui quali ha esercitato cotali azioni.

Parimenti havvi luogo al compenso nel seguente caso: pongasi che uno de' conjugi abbia

abbia venduto prima del suo matrimonio un podere senza riceverne il prezzo; maritatosi in seguito, egli ha contratto, giusta il consueto, una comunione nella quale è entrato il suo credito per il valore di detto fondo egualmente che il resto de' suoi beni mobili. In progresso durante la comunione egli è entrato in possesso di detto podere in forza d'una convenzione col compratore al quale ha fatto cessione del prezzo dovutone; egli deve in tal caso un compenso alla comunione per il prezzo da lui ceduto al compratore, onde rientrarne in possesso; altrimenti egli profitterebbe di questo fondo che gli è proprio a spese della comunione a cui apparteneva il credito del prezzo che ha ceduto per rientrare in possesso del fondo venduto.

618. 3. Allorchè per una divisione di beni immobili fatta in tempo della comunione da uno de' conjugi co' suoi coeredi, o co' comproprietarj di fondi che egli aveva in comunione con essi antecedentemente al suo matrimonio, la porzione toccata al detto conjuge è stata assoggettata ad un

diritto di riversione da lui soddisfatto coi denari della comunione, egli è obbligato a dare un compenso alla comunione per la somma estrattane onde pagare questo diritto di riversione.

Per la stessa ragione, se invece di dividere i beni immobili coi predetti di lui coeredi o comproprietarj egli se ne è reso aggiudicatario mediante licitazione, i fondi per tal mezzo acquistati divenendogli propri nel loro totale, come abbiamo superiormente veduto n. 145, egli deve un compenso alla comunione per le somme che ne ha cavate onde pagare a' suoi *co-licitanti* concorrenti all'asta le loro porzioni nel prezzo della licitazione.

619. Istessamente se uno de' conjugi al tempo della divisione dell'eredità de' suoi genitori, eseguita dopo il suo matrimonio, avesse fatta una collazione effettiva di una certa somma di denaro statagli data prima del suo matrimonio, e non avesse avuto nella divisione per di lui quota che beni immobili, egli deve alla comunione un compenso di quella somma che ha estratto per fare una tal collazione. Se poi gli fos-

sero toccati in sorte per sua porzione de' soli effetti mobiliari, egli non dovrebbe verun compenso alla comunione della somma estrattane, se non che dedotto prima il valore di detti beni sostituitisi nella comunione medesima.

Se la somma, di cui il conjuge ha fatta la collazione, gli fosse stata donata durante la comunione, non avendo in questo caso potuto farla entrare in comunione, che coll'obbligo stesso della collazione sotto il quale l'avea ricevuta, la comunione in tal caso è obbligata alla collazione, e non si fa luogo ad alcun compenso.

620. Se uno de' conjugi, in conseguenza della divisione da lui fatta durante la comunione col suo coerede dei beni di una eredità composta di mobili e stabili ebbe per sua porzione più stabili in proporzione che mobili, deve egli un compenso alla comunione di quel meno che ha ricevuto in mobili per quel più che ha avuto di stabili?

Dicesi per esempio, che la massa degli stabili fosse di venti mille lire, e quella de' mobili di dieci mille lire, e che il con-

juge abbia avuta per sua porzione di riparto in questa eredità dodici mille lire in beni immobili, e tre mille lire solamente in mobili, dovrà egli alla comunione il compenso della somma di due mille lire? Dirassi per l' affermativa, che la quota del conjuge nella massa immobiliare non ammontando, prima della ripartizione, che a dieci mila lire, e la sua parte nel mobiliare ascendendo prima del riparto a cinque mille lire, questo conjuge viene a profittare col riparto di due mille lire in beni immobili a carico della sua parte nella massa mobiliare, nella quale egli ha una egual somma di due mille lire di meno, e per conseguenza a carico della comunione in cui doveva entrare la sua quota nel mobiliare. Nulladimeno bisogna decidere non essere dovuto in questo caso alcun compenso alla comunione.

La ragione è che un conjuge non deve altro compenso alla comunione, se non se per quello che ne ha estratto a particolare suo benefizio.

Ora in questo caso non si può credere ch' egli abbia estratta cosa alcuna, poichè

le divisioni avendo, secondo la nostra pratica, un effetto retroattivo e dichiarativo, si reputa non essere il conjuge succeduto al defunto in altro, fuorchè in quelle cose che caddero precisamente nella sua quota, alle quali si ritiene che la divisione abbia determinata nella successione la sua parte che antecedentemente era indeterminata; egli dunque non ha fatto entrare in comunione che le tre mille lire di beni mobili toccatigli in sorte per di lui quota. La comunione si reputa non averne mai avuta di più: egli non ha perciò verun immobile che sia a carico della comunione, e quindi non le deve verun compenso.

621. 4. Quanto a ciò, che uno de'conjugi ha estratto dai beni della sua comunione per conservarsi un fondo proprio essendo impiegato a benefizio di questo fondo, egli deve egualmente compensarne la comunione. Si può recare ad esempio il caso, che uno de' conjugi abbia comperato un podere avanti il suo matrimonio, per cui il venditore aveva contro di lui un' azione rescissoria per causa di lesione d'oltre la metà del giusto prezzo. Se questo conjuge,

durante la comunione, ha pagato coi denari della medesima al venditore una qualcho somma per supplemento del giusto prezzo, il conjuge avendo estratto dalla sua comunione una tal somma per conservarsi il possesso di un fondo proprio, dee ricompensarne la comunione.

Si può riportare per secondo esempio il caso, in cui uno de' conjugi chiamato in giudizio durante la comunione da un creditore che aveva un' ipoteca sul fondo proprio di detto conjuge, avesse estinta coi denari della comunione detta ipoteca, per evitare gli atti giudiziali contro detto suo fondo proprio.

Finalmente si può produrre per terzo esempio il caso, nel quale uno de' conjugi durante la comunione, mediante una transazione sopra un' azione di qualsivoglia specie promossa contro di lui, onde fargli rilasciare un fondo suo proprio, avesse pagata coi denari della comunione una somma all' attore per farlo desistere dalla sua domanda; il conjuge avendo estratta questa somma dalla comunione, per causa del suo fondo proprio, e per conservarselo, egli ne

deve per conseguenza un compenso alla comunione medesima.

622. 5. Nella stessa guisa un conjuge viene riputato avere estratto dalla comunione per liberare il suo fondo proprio, ciò che realmente ha cavato dalla medesima per le spese che vi ha fatte e per redimerne i carichi; locchè viene a formare la materia dell'articolo seguente.

ARTICOLO IV.

Dei compensi dovuti alla comunione per causa di spese e miglioramenti fatti sui fondi proprj di ciascun conjuge.

623. Non si tratta quivi di spese di semplice manutenzione. La manutenzione dei fondi proprj di cadauno de' conjugi, essendo uno tra i carichi della comunione, come abbiamo veduto, *supra n.* 271 e seguenti, ne viene in conseguenza che quelle state fatte pei detti fondi durante la comunione, non possono dar luogo a verun compenso.

Nel succitato luogo abbiamo dato delle regole per distinguere quali sieno le spese

che sono di semplice manutenzione e delle quali per conseguenza ne ha il carico la comunione; e quali sieno le spese che non sono di questo genere. Ivi però rimettiamo il lettore.

Quivi trattasi precisamente di quelle spese che non riguardano la manutenzione, e che durante la comunione sono state fatte coi denari della medesima in servigio del fondo proprio di uno de' conjugi. Queste ammettono un compenso dovuto alla comunione dal conjuge proprietario del fondo per cui furono fatte.

Questo compenso è fondato sulla massima già da noi stabilita; cioè che un conjuge non può, durante il matrimonio, avvantaggiare se stesso, nè l'altro conjuge a spese della comunione. (*Cod. civ. art.* 1437.)

624. Per rapporto a questo compenso convien distinguere tre sorta di spese: le necessarie, le utili e quelle che sono di mero piacere.

Le spese necessarie son quelle da cui niuno può dispensarsi: *necessariae* (impense) *dicuntur quae habent necessitatem impendendi. L.* 1 §. 1, *de imp. in res dot.*

Tali sono, la rifazione o ristauro di un grosso muro della casa propria d'uno dei conjugi o l'intera ricostruzione del tetto la di cui lignea ossatura per vetustà minacciasse rovina, ec.

Il conjuge proprietario del fondo per cui la spesa necessaria è stata fatta, dee sempre compensare la comunione della somma che ad essa è costata, quand' anche la cosa per cui fu d' uopo incontrare la spesa più non sussistesse, perchè incendiata dal fulmine o distrutta da cotal altro accidente. Conciossiachè la spesa essendo ritenuta necessaria ed indispensabile, s'ella non fosse stata fatta coi denari della comunione, il conjuge proprietario del fondo sarebbe stato obbligato a farla coi suoi proprj denari o con quelli presi a prestito da un terzo; ed è perciò che sebbene la spesa fatta non sussista più, egli profitta sempre della somma estratta dalla comunione perocchè d'essa gli ha risparmiato di trarre una egual somma dal suo proprio fondo o di prenderla a prestito da un terzo: *hactenus locupletior est, quatenus propriae pecuniae pepercit.*

La somma dovuta per questa sorta di compensi può essere provata dalle ricevute de'mercatanti ed operaj quand'essi si trovino tra le carte della comunione, o in un giornale su cui vengano registrate le spese. In mancanza di simili documenti conviene ricorrere alla stima de'periti, i quali debbono giudicare in tal caso quanto abbia potuto costarne alla comunione per questa sorta di spese.

625. Le spese utili sono quelle che potevansi tralasciare, ma che essendosi fatte, aumentano il valore del fondo su cui sonosi fatte.

Passa però un gran divario tra la compensazione dovuta per queste spese, allorchè esse sono state fatte in servigio del fondo proprio di uno de'conjugi durante la comunione e con i denari della medesima, e tra quella che devesi per le spese necessarie. La compensazione di queste dee pareggiarsi, come abbiamo osservato, a quanto n'è per esse costato alla comunione, sia che la cosa per cui furono fatte sussista, sia che elle abbia cessato d'esistere. Al contrario la compensazione per le spese utili

non è dovuta che precisamente sino a quel di più di valore, che al tempo dello scioglimento della comunione trovasi avere acquistato il fondo proprio d'uno de' conjugi, secondo la stima che deve farsene da' periti. La ragione di questa differenza è sensibile: il conjuge sul cui fondo è stata fatta la spesa necessaria profitta di quel tanto che in qualunque caso ha estratto dal fondo della comunione, imperocchè, come abbiamo osservato, facendolo col fondo della comunione venne a risparmiar d'altrettanto il suo proprio fondo dal quale sarebbe stato obbligato di estrarre la stessa somma per fare queste spese ov'essa non fosse stata fatta col fondo della comunione, giacchè era indispensabile il farla. Non si può per altro dire lo stesso rapporto alle spese utili. Queste essendo di quelle da cui potevasi dispensare, non può dirsi che il conjuge sul cui fondo sono state fatte coi danari della comunione, abbia risparmiato di altrettanto il fondo suo proprio: poichè se egli non avesse trovato ne' fondi della comunione il denaro di cui si è servito per farle, egli avrebbe potuto non farle e non

intaccare il suo proprio fondo. Il conjuge sul cui fondo è stata fatta la spesa utile, non può dunque supporsi, all'epoca dello scioglimento della comunione, essersene approfittato che fino alla concorrenza di quanto il suo fondo trovasi in quel momento accresciuto di prezzo; e per conseguenza è solamente sino a tale aumento di valore ch'ei deve compensare la comunione per il denaro che ne ha estratto onde far detta spesa. Che se riguardo alla spesa ne ha costato più alla comunione di quello che siasi aumentato il valore del fondo, questa è una perdita della comunione, nè le si deve perciò verun compenso.

La ragione si è che il marito essendo padrone assoluto de' beni della comunione può impiegare i denari della medesima in quello che più gli aggrada, purchè nè egli nè la di lui moglie ne traggan profitto. Egli dunque ha potuto impiegare i denari della comunione in ispese che gli è piaciuto di fare sul fondo proprio senza doverne alcun conto eccettochè in ciò che ne ha approfittato, ed il solo profitto che ne ha ritratto consiste nell'essersi il di lui fondo aumentato di prezzo.

Egualmente, allorchè le spese sono state fatte a beneficio del fondo appartenente a sua moglie, ella non deve altro compenso che quello che pareggi il profitto da lei ritratto, e questo consiste in quel maggior prezzo, a cui può essere salito il di lei fondo.

626. Le spese voluttuose sono quelle che tendono a procurare soltanto qualche piacere, senza aumentare il valore del fondo, per cui sono fatte. Tali sono quelle che si fanno per formare de' boschetti, de'giuochi d' acqua; per dipingere un soffitto, una volta, per fare de' cammini alla moda, intarsiature, impelliciature, cristalli, bussole ec. ec.

Osservate che le spese per i medesimi oggetti possono considerarsi in differenti maniere, secondo i diversi luoghi ove esse sono fatte. Per esempio, quegli stessi ornamenti che si fanno negli appartamenti di una casa di campagna, e che vi si considerano come spese puramente voluttuose perchè non aumentano nè l' entrata, nè il valore delle terre, fatte al contrario in una casa di Parigi, o di qualche altra gran città

sono considerate come spese utili poichè aumentano la rendita della casa, dalla quale a cagione di questi abbellimenti ricavasi un fitto maggiore.

Per la stessa ragione che abbiamo dissopra deciso non doversi altro compenso per le spese utili che quello che pareggia l' ammontare del prezzo acquistato dal fondo pel quale sono state fatte dette spese, hassi pure a decidere non essere dovuto verun compenso per le spese puramente voluttuose fatte durante la comunione coi denari di essa sopra il fondo d' uno de' conjugi; avvegnachè il fondo non avendo acquistato maggior pregio, non trovasi che il conjuge abbia lucrato a spese della comunione. Ma il conjuge sul di cui fondo sono state fatte le spese voluttuose, non può ricusar il permesso di asportare le cose in cui consistono queste spese, e che levar si possono senza deterioramento, per venderle a profitto della comunione, ove non amasse meglio ritenerle rendendo conto alla comunione del prezzo che esse valgono, altrimenti egli lucrerebbe a spese della comunione sul prezzo che ne potria ricavare quando gli piacesse di venderle.

627. Allorquando una servitù prediale di cui era gravato il fondo proprio di uno de' conjugi, è stata redenta coi denari della comunione, questa redenzione procura a spese della comunione un vantaggio al conjuge proprietario del fondo, il quale divenendo più pregievole per la liberazione di un tal carico, il conjuge deve in conseguenza un compenso alla comunione della somma che ne ha estratta per la redenzione da tale servitù.

Se la servitù cadendo sul fondo della moglie questa non avesse acconsentito a tale riscatto, ella o i suoi eredi possono allo scioglimento della comunione dispensarsi dal compenso offrendo di soffrire la servitù, salvo al marito il regresso contro il vicino ove però vi sia luogo. Dico se vi è luogo, perchè il vicino può talvolta ricusare di restituire la somma da lui ricevuta per la redenzione del suo diritto di servitù, *puta* s'egli avesse impiegata questa somma in alcune spese fatte per fare a meno di tale servitù.

Supponiamo, per esempio, che la casa di mia moglie fosse obbligata per convenzione a tollerare che gli abitanti della casa

vicina venissero ad attigner acqua al pozzo della sua; se io ho liberata questa servitù mediante la somma di trecento lire senza partecipazione di mia moglie, e che allo scioglimento della comunione mia moglie non volesse compensare alla comunione questa somma, offrendosi di tollerare la servitù, il proprietario della casa vicina il quale ha ricevuto la somma di trecento lire per la redenzion del diritto di servitù che egli aveva, può ricusare di renderla, se egli ha impiegata tale somma per fare un pozzo nella di lui casa, che le rende inutile il diritto di servitù che egli aveva sulla casa di mia moglie.

621. Allorquando la servitù, di cui è gravato il fondo di uno de' conjugi, servitù già redenta coi denari della comunione, era una servitù personale, *puta* un diritto d' usufrutto; per decidere se vi è luogo a compenso, io credo doversi distinguere, se il terzo che aveva questo diritto d' usufrutto, di già liberato coi denari della comunione, è morto prima dello scioglimento di essa, ovvero se le ha sopravvissuto. Se egli è morta prima, non vi è luogo a compenso

poi-

poichè la sola comunione è quella che ha profittato della liberazione di tale usufrutto, avendo ella percepite le entrate del fondo per tutto il tempo della durata dell' usufrutto ed avrebbe continuato a percepirle, ove detto usufrutto non fosse stato redento. Se al contrario il terzo a cui apparteneva il diritto d' usufrutto ha sopravvissuto allo scioglimento della comunione, il conjuge proprietario del fondo, profitta in virtù della redenzione che è stata fatta coi denari della comunione dell'usufrutto di cui era gravato il suo fondo, giacchè egli entra immantinente nel godimento di questo fondo: quando che non vi sarebbe entrato se non se alla morte dell' usufruttuario, se l' usufrutto non fosse stato redento.

Egli dunque in forza di tale redenzione a lui profittevole deve un congruo compenso alla comunione.

Ma in che deve consistere questo congruo compenso? Dovendo essere regolato su ciò che ha costato alla comunione, in modo però che non ecceda il profitto che il conjuge ne ha ritratto, io credo che il conjuge debitore di siffatto compenso debba avere

la scelta di queste due cose; o di rendere alla comunione la somma che ne ha cavata per fare tal redenzione, dedotto però quello che la comunione ha ricevuto col godimento del fondo al di là degl' interessi di questa somma, per tutto quel tempo che la comunione ha durato dal predetto riscatto fino al di lei scioglimento; ovvero di cedere all' altro conjuge per la parte che ha in comunione il godimento del fondo, onde invece di questo fruire di detta parte, durante la vita di colui al quale apparteneva l' usufrutto ch'è stato redento.

Per esempio in questa ipotesi, il fondo proprio d' uno de' conjugi era gravato di un diritto d'usufrutto che vi aveva Maria; quest'usufrutto è stato redento l'anno 1750, durante la comunione, per la somma di 12000 lire pagate a Maria coi denari della comunione. Lo scioglimento della comunione è avvenuto nel 1760. La comunione dal predetto riscatto fino al di lei scioglimento ha percepite per dieci anni le rendite di questo fondo ch'erano di mille lire annue, dedotti tutti i carichi e rischj; rendita che eccedeva per conseguenza di

lir. 400 all'anno, l'interesse delle lir. 12000 somministrate dalla comunione pel sopradetto riscatto, locchè in un decennio viene a formare la somma di lir. 4000; le quali dovendosi dedurre dalle suddette lir. 12000, resteranno quindi 8000 lire da compensarsi alla comunione dal conjuge proprietario del fondo, ove questi non ami meglio abbandonare il profitto che ritrae dal riscatto dell'usufrutto cedendo all'altro conjuge per la parte che egli ha in comunione il godimento del di lui fondo durante la vita di Maria.

629. Un altro esempio di aumentato valore sul fondo proprio di uno de' conjugi a spese della comunione, ci somministra il caso in cui uno de' conjugi che all'epoca del suo matrimonio avendo un fondo, nel quale comprendevansi de' boschi cedui, gli avesse lasciati crescere durante la comunione in alto fusto. Quest'alto fusto è un aumento che si è fatto sul fondo di detto conjuge a spese della comunione, la quale è stata in conseguenza privata de' tagli che si sarebbero fatti in detti boschi durante la comunione medesima se non si fossero la-

sciati crescere in fusti. Il conjuge dunque deve un compenso alla comunione delle somme ch' ella avrebbe ricavate da' detti tagli ov'essi fossero stati fatti.

ARTICOLO V.

Della compensazione dovuta per le doti delle figlie de' conjugi state dotate coi beni della comunione.

630. Quando un uomo ha, durante la comunione e coi beni di essa, dotata una figlia avuta da un precedente matrimonio, è indubitabile che deve un compenso alla comunione per l'ammontare di questa dote, poichè non può a spese della comunione avvantaggiare se stesse nè i suoi, come abbiamo veduto *supra*. (*Cod. civ. art.* 1469.)

Egualmente allorchè la moglie con autorizzazione di suo marito, ha dotato coi beni della comunione una figlia che aveva da precedente matrimonio, essa deve un compenso alla comunione per l'ammontare di detta dote, tanto se ella accetta la comunione, quanto se vi rinuncia.

631. Quand'anche dal contratto di matrimonio di questa figlia constasse essere stata dotata unitamente dal di lei patrigno e da sua madre, tuttavia la moglie non sarebbe meno obbligata, in forza degli statuti che vietano ai conjugi di avvantaggiarsi, a compensare la comunione del totale ammontar della dote. Conciossiacchè, tranne lo statuto di Parigi che nell'art. 283 giusta la comune interpretazione, permette ad uno de'conjugi che non ha figli di donare ai figli che l'altro conjuge ha avuti da un precedente matrimonio, secondo però tutti gli altri statuti che proibiscono ai conjugi di avvantaggiarsi, la pratica ha esteso il divieto anche ai figli che essi hanno avuti da precedenti matrimonj.

Per la qual cosa, secondo tali statuti, quantunque nel contratto di matrimonio sia detto essere il patrigno e la moglie che donano, il patrigno essendo inabilitato a dar nulla al figlio di sua moglie durante il matrimonio, si reputa essere data la dote dalla moglie soltanto, la quale deve per conseguenza un compenso alla comunione per il totale di detta dote. I termini ne'

quali è detto che il patrigno dona, debbono interpretarsi in questo senso; che egli approva la donazione che fa sua moglie, e che l'autorizza a farla.

(Il codice civile ha regolate le donazioni che gli sposi possono farsi reciprocamente, e l'estensione che possono darvi, *art.* 1091 e *seg.* Tutti gli statuti e consuetudini contrarie sono abrogate.)

632. Se il solo patrigno avesse parlato della donazione fatta alla figlia di sua moglie, la donazione di questa dote sarebbe, a termini de' detti statuti una donazione nulla, ed egli potrebbe ripetere le cose donate contro la figlia a cui fossero state date; ma non può pretendere da sua moglie verun compenso, per causa di questa dote che ha data senza il di lei consentimento, imperciocchè essa non può essere obbligata a dotar suo malgrado.

633. Passiamo ora al caso in cui la dotata sia una figlia comune. Prima di decidere in qual caso si debba un compenso per tal dote, egli è conveniente di stabilire alcune massime.

Prima massima. Le doti delle figlie co-

munì sono nel nostro diritto un debito naturale d' amendue i conjugi. Questo principio è riconosciuto ed ammesso da tutti gli autori.

In ciò il nostro jus diversifica dal jus romano il quale addossava tal carico al solo padre. *Omnino paternum est officium dotem, vel ante nuptias donationem pro sua dare progenie. L. fin. cod. de dot. promiss.*

Il motivo della differenza tra il jus romano ed il nostro su tale proposito, mi sembra derivare dall'essere il carico di dotare le figlie un carico addetto al diritto di patria podestà. Nel jus romano il diritto di patria podestà apparteneva al padre soltanto; la madre non partecipava in alcun modo a questo diritto; nè poteva usarne verso i suoi figli, neppure dopo la morte di suo marito. I di lei figli non erano tampoco suoi eredi, e ciò fino al tempo di Marco Aurelio in cui furono chiamati a succederle in virtù del senatusconsulto Orficiano. La patria potestà essendo un diritto del solo padre, ne venia di conseguenza che il carico di dotare le figlie fosse un peso inerente a lui solo.

Al contrario nel jus francese, il diritto di patria podestà è un diritto comune al padre ed alla madre, quantunque il padre nella sua qualità di capo ne abbia principalmente l'esercizio durante il matrimonio. Il carico dunque di dotare le figlie essendo unito a questo diritto, deve similmente essere comune al padre ed alla madre. (Il Codice civile ha espressamente comunicato alla madre i diritti della patria podestà che ha lasciati sussistere.)

634. *Seconda massima.* Quantunque l'obbligo di dotare le figlie sia un debito naturale dell'uno e l'altro conjuge, e che in questo senso un tal debito debba chiamarsi debito comune, nulladimeno esso non è un debito della comunione, ma piuttosto un debito proprio di cadauno de'conjugi per la porzione che ogn'uno di essi vi dee contribuire.

Gli alimenti, e l'educazione de'figli comuni, sono bensì a carico della comunione perchè ella deve pagarsi sulle rendite de' beni, de'conjugi di cui è composta la comunione; non è per altro lo stesso riguardo alle doti delle figlie per le quali i pa-

dri e le madri debbono non di rado intaccare il rispettivo lor patrimonio. Questo è dunque piuttosto un debito proprio di cadauno di essi, che un debito della comunione.

Se la dote, delle figlie comuni fosse un debito della comunione, ne seguirebbe che allorchè il padre il quale ha contribuito solo alla dotazione di una figlia comune, avendo dato per questa dote un suo fondo proprio, dovrebbe avere un compenso sopra i beni in comunione, siccome quegli che ha del proprio pagato un debito della comunione, e per conseguenza arricchito a sue spese la comunione; locchè produce un vero compenso. Contuttociò niuno si è ancora immaginato di dire che in tal caso vi sia luogo al compenso; non è dunque vero che le doti delle figlie comuni sieno un debito della comunione.

635. *Terza massima.* L'obbligo di dotare le figlie comuni è un debito puramente naturale, per l'adempimento del quale la legge non dà alcuna azione alle figlie contro il padre e la madre. Conciossiachè ognuno de' conjugi è libero di dotare; e per la

stessa ragione ogn'uno di essi non contribuisce alla dote che per quella porzione che più gli aggrada.

In ciò il nostro jus diversifica dal jus Romano; perchè nel jus romano, secondo le costituzioni di Severo ed Antonino, un padre poteva essere astretto dal magistrato a dotar le sue figlie. *L.* 19 *ff. de rit. nupt.*

Al contrario nel nostro jus, la legge presume che la natura ispiri ai padri e alle madri bastante affezione per la lor prole, onde credere che qualora essi non dotino le loro figlie medesime, sia perchè non abbiano il modo di farlo convenientemente. Essa reputa che sarebbe contro il rispetto dovuto da' figli ai propri genitori se potessero convenirli in giudizio ed obbligarli a palesare il secreto de' loro affari per conoscere se abbiano o no i mezzi di dare una dote conveniente o fare qualunque altro assegno a causa di matrimonio. (*Codice civile art.* 204.)

Possono trovarsi in fatti de' genitori che su tal particolare non rendano giustizia alle lor figlie; ma questo è un caso raro e di

minor male, cui fa d'uopo tollerare per evitarne un maggiore.

636. *Quarta massima.* La moglie veramente, secondo l'anzidetta massima, non è obbligata a contribuire, qualora nol voglia, coi suoi proprj beni alla dotazione delle figlie comuni; ma il di lei marito può senza aver bisogno del suo consenso farvela contribuire per quella parte che essa ha negl' effetti in comunione, e che dà in dote ad una figlia comune. (*Cod. civ. art.* 1422 e 1439.)

Questa massima è una conseguenza del diritto che ha il marito nella qualità di capo della comunione, di disporre senza il consenso della moglie tanto a suo proprio che a di lei favore degl' effetti in comunione, tanto per la parte che la moglie ha nei detti effetti, quanto per la parte sua propria qualunque ne sia il titolo, anche di donazione fatta *inter vivos* a persone capaci, come abbiamo veduto *supra n.* 471. Ora una figlia comune è una persona capace, siccome lo abbiamo provato *n.* 487; dunque il marito può senza il consenso di sua moglie dare in dote ad

una figlia comune degli effetti della comunione tanto per la sua parte quanto per quella che vi ha sua moglie, e farla in tal guisa contribuire a questa dotazione senza che ella vi acconsenta.

Se il marito può senza il consenso della moglie disporre degli effetti della comunione tanto per la di lui parte, che per quella della moglie onde farne donazione *inter vivos* ad un estraneo, col quale sua moglie non ha interesse alcuno, a più forte ragione debbe esserle permesso il farlo per dare la dote ad un figlio comune; locchè è un debito naturale tanto suo che di sua moglie.

(Il marito non ha più questa facoltà riguardo ad un estraneo. *Cod. civ. art.* 1422.)

637. *Quinta massima.* Allorquando il marito ha dato in dote ad una figlia comune alcuni effetti della comunione, quantunque sia egli solo concorso al contratto di dotazione, ove non risulti che la sua intenzione sia stata di dotar da solo, e soltanto colla sua porzione, lo si reputa

aver fatta tale dotazione nella sola sua qualità di capo della comunione.

Siccome presumesi ch'egli faccia in tal qualità tutti gli atti, co' quali dispone degli effetti della comunione, in conseguenza si reputa aver dati in dote detti effetti tanto per se che per la di lui moglie, nel modo che gli è permesso secondo la quarta massima. Per la qual cosa la moglie nè i di lei eredi possono pretendere alcun compenso nella divisione della comunione.

Questa massima contrasta con l'opinione di Lebrun, il quale nel suo trattato della comunione decide, che il marito che ha solo concorso alla dotazione di una figlia comune deve compensare nella divisione della comunione il valore degli effetti che ne ha estratti per la dotazione.

Lebrun appoggia la sua opinione alle massime che un conjuge deve un compenso alla comunione di ciò che ne ha estratto onde estinguere i suoi propri debiti; dal che conclude che la dote delle figlie essendo un debito del marito, che le ha dotate, deve perciò un compenso alla co-

munione per quanto ne ha estratto onde pagare questo debito.

Si risponde che un conjuge deve compensare la comunione di ciò che ha da essa cavato per estinguer un debito proprio soltanto di lui verso il quale l' altro conjuge non è in alcun modo tenuto; ma la dote d'una figlia comune ch' egli ha fornita in effetti della comunione, è un debito che non era meno suo che di sua moglie, ed a cui egli avea diritto, secondo la nostra quarta massima, di farla contribuire per la parte che essa aveva negl' effetti dati in dote, senza che perciò avesse bisogno del di lei consenso, e senza che vi fosse bisogno che ella si trovasse seco lui presente al contratto di dotazione, avendo nella sua qualità di capo della comunione un titolo sufficiente per rappresentarla in tutti gli atti coi quali dispone gli effetti della comunione. La moglie non può dunque pretendere veruno compenso per questa dote.

638. Bisogna ora esporre i differenti casi ne' quali una figlia comune sia stata dotata durante il matrimonio.

Primo caso. Il padre e la madre hanno

unitamente dotata una figlia comune, e le hanno somministrato in effetti della comunione una dote, senza dire per quale porzione ciascuna delle parti intenda contribuirvi; il padre e la madre in questo caso vengono reputati aver dotato ogn' uno per la metà; e la moglie o i suoi eredi in caso di rinuncia alla comunione debbono un compenso alla comunione di quanto ne estrassero per quella metà di dote che essa accontentossi contribuire, del quale compenso deesi far deduzione su quanto la moglie o i di lei eredi hanno a ricuperare dalla comunione medesima.

Questo è appunto ciò che venne deciso in varj decreti riportati da Brodeau *lett. R., cap.* 54, *n.* 11; come pure da quello del 7 dicembre 1679 inserito nel così detto giornale di palazzo, ec.; e ciò finalmente che insegna Brodeau, Renusson e molti altri. (*Cod. civ. art.* 1438.)

La ragione si è che quantunque la dote non fosse che un debito naturale della moglie, che ella però poteva dispensarsi dal riconoscere e soddisfare coi beni di sua proprietà col non farne alcun cenno nel

contratto di dotazione; pure avendone fatta parola in detto contratto, ed avendo dotato unitamente con suo marito, essa ha considerata e riconosciuta questa dote per la metà che intendeva di contribuire come assegno dotale a cui si obbligava personalmente a norma della seconda massima, e come suo debito proprio, per cui in conseguenza ella deve un compenso alla comunione, non altrimenti che per qualunque altro debito di lei proprio che fosse stato pagato durante la comunione, coi denari della medesima.

639. Nulladimeno, se nel contratto di dotazione vi fosse una clausola, nella quale fosse espresso che la madre non intende dotare che sulla porzione de' beni in comunione ad essa spettanti, e che nel caso in cui ella non avesse alcuna porzione in virtù della rinuncia ch' essa od i suoi eredi facessero alla comunione, la dote dovesse essere riputata come costituita dal solo padre, la clausola sarebbe valida; poichè la madre potendo non dotare, poteva quindi apporre alla sua dotazione quelle condizioni che più le piacevano.

Nel

Nel primo caso proposto, in cui il padre e la madre hanno dotato unitamente, ogn'uno per la propria metà, la figlia comune di effetti che ha la comunione, egli è evidente che se la comunione è stata accettata, si fa in questo caso la compensazione della somma che ogn'una delle parti ha estratta dalla comunione per questa dote

Ciò non ostante se si fosse aggiunta al contratto di dotazione la clausola, che la dote sarebbe prededotta intieramente sull' eredità del premorto, in questo caso riterrebbesi che il premorto avesse dotato solo, e pagato coi denari della comunione un suo debito proprio, che riguardava lui solo, in conseguenza nel dividersi della comunione l'intiera dote verrebbe prededotta sulla quota appartenente all' eredità del premorto.

640. Il secondo caso è quando il padre e la madre hanno congiuntamente dotata cogl' effetti della comunione una loro figlia ma per somme ineguali; ogn' una delle parti dee compensare in tal caso la comunione della somma che ne ha estratta, per pagare la porzione che ha contribuito in

dote. Egli è perciò che in caso di accettazione della comunione, la parte che ha contribuito in dote una porzione maggiore, e che per conseguenza ha estratta dalla comunione una somma più considerabile, deve all' altra parte la metà della somma di ciò che ha cavato dalla comunione di più di quello che l'altra parte ne ha estratto.

Questo è ciò ch'è stato deciso da una sentenza del 30 agosto 1677 riportata nel primo volume del giornale di palazzo, riguardante il caso seguente. Un padre ed una madre avevano congiuntamente dotato una loro figlia mediante la somma di lire centomille estratta dalla comunione, ed era detto nel contratto di dotazione, che su questa dote di cento mille lire, il padre ne dava novantaquattro mille e la madre sei mille lire soltanto. La sentenza decise che la successione ereditaria del padre doveva alla vedova che aveva accettata la comunione la metà della somma di ottant'otto mille lire che il padre avevane estratto più di lei per questa dote. Se invece la madre avesse data la somma di novantaquattro

mille lire, essa avrebbe dovuto egualmente, nel caso però che avesse accettata la comunione, pagare alla successione del marito che non avesse contribuito in dote che sole lire sei mille, la metà della somma di ciò che essa avesse dato di più di lui, e rinunciando alla comunione dovrebbe dargli la somma di novantaquattro mille lire.

641. Il terzo caso è quando nel contratto di dote di una figlia viene espresso che il padre e la madre le hanno assegnato in dote un tal fondo ch'è proprio di uno di essi, *puta* del padre. In questo caso la moglie che non ha somministrato nulla della sua parte per questa dote, deve al di lei marito un compenso per la metà del valore di detto fondo assegnato in dote. (*Cod. civ. art.* 1438.)

La ragione si è, che la moglie dotando unitamente a suo marito ha riconosciuto ella stessa l'obbligo che le correva di contribuire per la di lei parte a questa dote; e non avendo nulla per essa somministrato, si repu a aver ella incombenzato il propr·o marito di dare tanto per se che per lui il

fondo di già dato in dote alla lor figlia. Essa è dunque obbligata, *actioni mandati contraria*, di rimborsare al suo marito il valore della metà del fondo che ha dato per lei.

Non importa in questo caso che la moglie abbia accettata la comunione o che vi abbia rinunciato; poichè non è alla comunione, ma bensì al marito che deve il valore della metà del fondo proprio di lui, e che per essa ha dato in dote alla figlia.

Se poi il fondo dall'uno e dall'altro congiuntamente assegnato in dote alla figlia comune fosse di particolar proprietà della madre, il padre dovrebbe un eguale compenso a sua moglie.

642. Il quarto caso è, quando nel contratto di dote vien detto che il padre e la madre assegnano in dote alla figlia, cioè il padre la tale e tale cosa, e la madre la tale e tal'altra.

In questo caso si reputa che ogn'una delle parti non abbia voluto contribuire in dote se non che quelle cose che sono nominativamente annunciate. Perlochè sebbene le cose date da una delle parti sieno di

un valore più grande che quelle date dall' altra, la parte che ha dato di più non può pretendere alcun compenso da quella che ha dato di meno; avvegnacchè si reputi non aver questa voluto contribuire in dote se non che le cose che ha date; ed anzi secondo la terza massima non era obbligata a contribuire più di quello che le è piaciuto di dare.

In questo quarto caso, allorchè fra le cose che una delle parti ha dichiarato di dare per la porzione che contribuisce in dote, vi sieno degl' effetti della comunione, essa parte deve un compenso alla comunione medesima pel valore di tali effetti; perocchè avendoli dati per sua porzione, gli ha estratti dalla comunione per conto suo particolare, e ne deve per conseguenza il compenso.

643. Il quinto caso è, quando il padre e la madre hanno data alla loro figlia una dote che fu da essi composta tanto di effetti in comunione quanto di fondi, parte dei quali sieno proprj del padre e parte della madre, senza che nel contratto di dote si sieno distinti gli oggetti che ciascuna delle

parti assegnava, nè espresso per qual porzione ogn' una di esse contribuiva in dote; come allorchè nel contratto di dote è detto semplicemente che il padre e la madre hanno dato in dote ai loro figli la somma di tanto in tali e tali cose, vi è luogo a credere che in questo caso le parti non avendo espressa la porzione per la quale ogn'una di esse doveva contribuire in dote, nè distinte le cose che diva, si reputi ognuna di esse aver dotato per la metà, e che in conseguenza la parte che ha somministrato meno di questa metà, sia debitrice di ciò che manca all'altra parte che ha somministrato di più. (*Cod. civ. art.* 1438.) Per esempio se il padre e la madre hanno assegnata congiuntamente alla lor figlia una dote di 60,000 lire, consistente in 10,000 lire in contanti, un podere proprio del padre del valore di 30,000 lire, ed una possessione propria della madre del valore di lire 20,000, in tal caso la madre dividendosi la comunione da lei già accettata, trovasi aver ella fornito per questa dote la sua possessione ch' è di 20,000 lire e 5000 lire per la metà che le spettava nella somma di

lire 10,000 in contante che fanno in tutto lire 25,000; per conseguenza avendo somministrato 5000 lire di meno della metà di questa dote che ascende a 30,000 lire, essa è debitrice di questa somma di 5000 lire verso la successione di suo marito che ha somministrato lire 55,000.

Se la moglie avesse rinunciato alla comunione, non avrebbe somministrato che la sua possessione di lire 20,000, poichè nulla avrebbe potuto assegnare sulle lire 10,000 estratte dalla comunione, alla quale avea già rinunciato, ed in questo caso avrebbe date 10,000 lire meno della metà della dote delle quali sarebbe debitrice verso l'eredità del marito.

644. Il sesto caso è, quando il padre e la madre si sono unitamente obbligati a pagare per dote della loro figlia una certa somma non per anco pagata.

In questo caso la moglie quantunque abbia rinunciato alla comunione resta debitrice di questa dote per quella parte a cui si è obbligata senza che perciò ella possa pretendere alcun regresso contro la successione del di lei marito. Questo è appunto

ciò che venne deciso nelle sentenze riportate da Brodeau in Louet, *Lett. R. cap.* 34. Essa invano ricorrerebbe alla clausola che trovasi in tutti i contratti di matrimonio, cioè che la moglie in caso di rinuncia della comunione sarà esonerata dall' eredità del marito, da tutti i debiti per i quali si fosse obbligata durante il matrimonio; poichè questa clausola non riguarda che i debiti della comunione per i quali la moglie si fosse obbligata; essa non comprende i debiti proprj della moglie. Ora seguendo la seconda massima surriferita, il debito a cui cadauno de' conjugi è tenuto per la dote delle loro figliuole, non è un debito di comunione ma bensì un debito proprio di ogn' uno di detti conjugi, per la porzione cui si è obbligato.

645. Il settimo caso è quello nel quale il padre ha dotato solo ed ha somministrata la dote in effetti della comunione.

In questo caso sebbene il marito sia concorso solo nel contratto di dote, pure ritenendosi giusta la quinta massima sumentovata ch'essi abbia nella sua qualità di capo della comunione dati in dote gli effetti di

questa, nè la di lui moglie nè gli eredi di essa possono pretendere dal medesimo alcun compenso al tempo in cui viene a dividersi la comunione. V. *supra n.* 634.

Nulladimeno se dalle circostanze apparisse che il marito ch'è solo concorso al contratto di dote, non avesse avuta intenzione di dotare come capo della comunione e di dare tanto sulla porzione della moglie che sulla sua, gli effetti di comunione che ha dati in dote; ma che la sua intenzione al contrario fosse stata quella di dotare in proprio suo nome, e sulla di lui sola porzione, in questo caso l'ammontare degli effetti da lui dati in dote deve essergli difalcato al tempo della divisione della comunione.

Questa intenzione del marito di dare sulla di lui quota soltanto gli effetti della comunione che ha dati in dote, si manifesta chiaramente allorchè nel contratto di dote è espresso ch'egli li dà come *anticipazione della sua eredità.*

Codesta intenzione appariva nel caso deciso dal decreto del 1677, riferito *supra n.* 640, nel quale un padre durante la sua

comunione, aveva dato ad una figlia comune *la metà a lui spettante* di un fondo acquistato dalla sua comunione.

646. L'ottavo caso è quello, nel quale il padre è concorso da se solo nel contratto di dote ed ha promesso una somma di denaro che non ha ancora pagata.

In questo caso, a meno che non appaia da circostanze particolari, che il padre ha avuta intenzione di dotare a solo suo nome e per la sua porzione soltanto, si reputa aver egli promessa la dote nella sua qualità di capo della comunione; in conseguenza la moglie è debitrice non in di lei proprio nome, non essendo concorsa al contratto di dote, ma bensì nella sua qualità di moglie in comunione, della metà di questa dote sino all'ammontare soltanto di ciò ch'ella percepisce ne' beni della comunione.

647. Il nono caso è quello nel quale il padre è concorso solo nel contratto di dote, ed ha assegnato a questo titolo un fondo di sua particolar proprietà.

E' indubitabile che in tal caso egli ha

dotato solo, e che la di lui moglie nulla contribuisce a beneficio di questa dote.

648. Il decimo caso è, quando la madre autorizzata da suo marito è concorsa sola nel contratto dotale ed ha promessa in dote una certa somma, ovvero l'ha somministrata in effetti della comunione, senza che il marito per di lui parte abbia nulla somministrato o promesso, non avendo egli avuta altra parte nel contratto di dotazione che quella di autorizzare la di lui moglie.

In questo caso non si può dire che il marito abbia dotato: giacchè il marito può bene nella sua qualità di capo della comunione senza il consenso della moglie, disporre della porzione di sua moglie degli effetti della comunione che dà in dote ad una figlia comune; ma la moglie *viceversa* non può disporre della porzione di suo marito, senza il consenso di esso. Egli è perciò che in questo caso non si può dire che il marito abbia contribuito qualche cosa in dote; è la sola moglie che ha dotato: In conseguenza ella sola è debitrice della dote; e quanto essa ha estratto dalla comunione per questa dote deve essere detratto sulla

sua parte in comunione, ed in caso di rinuncia, sopra i suoi beni proprj.

ARTICOLO VI.

Delle compensazioni a cui può il marito essere tenuto in ragione del di lui officio.

649. Il marito il quale è rivestito di un ufficio che gli è proprio, deve compensare la comunione delle somme che ne ha estratte per pagare le tasse imposte sul predetto suo ufficio durante il matrimonio. Allorchè queste tasse sono state imposte per accrescimento di stipendio, o per nuovi diritti ed emolumenti attribuiti all' ufficio; l' ufficio trovandosene aumentato, il marito profitta di queste tasse pagate a carico della comunione, e perciò ne deve ad essa un compenso.

(Questa decisione si può in oggi applicare agli impieghi pubblici, per i quali la legge esige una cauzione. Il resto è inutile e vano.)

Ove però fosse permesso, in virtù del decreto che crea tali aumenti di stipendio,

di separarli dall' uffizio medesimo, dovrebbe essere in facoltà del marito la scelta o di ritenerli ricompensando la comunione, o di cederli ad essa per il prezzo che ne ha pagato. Allorchè le tasse imposte durante il matrimonio sono tasse semplici senza alcuna attribuzione, il marito non profittandone, non deve verun compenso alla comunione che le ha pagate. Essa è una perdita sopravvenuta durante la comunione, la quale cade sopra la medesima.

650. Allorchè il marito si è fatto ammettere, durante il matrimonio, ad un officio che gli era proprio, non deve alcun compenso alla comunione di ciò che ne ha estratto per le spese di provvista, e di accettazione, poichè non ne ha lucrato, e queste spese addivengono una pura perdita accidentale, non essendo l'impiego divenuto più profittevole dappoichè vi fu ammesso, di quello che fosse dapprima. D' altronde la comunione stessa ricava profitto da questa ammissione colando in essa le rendite dell' impiego; e la moglie partecipa altresì degl' onori che sonovi annessi.

651. Non devesi alcun compenso alla

comunione per la *Paulette* (1) stata pagata quantunque abbia procurato la conservazione dell'impiego; poichè la *paulette* essendo un carico annuale del godimento dell' ufficio, la comunione che precepisce l' entrate dell' ufficio, deve soffrirne il peso.

ARTICOLO VII.

Della compensazione per causa d'impiego acquistata durante la comunione, e ritenuta dal marito.

652. Allorchè un uomo durante la comunione acquista un impiego nel cui esercizio sia di già entrato, non lo si reputa prenderlo a proprio rischio tuttochè abbia procurato di farvisi ammettere; avvegnachè quest'ufficio, quantunque da lui ricercato, sia un acquisto della comunione, e quindi a rischio e pericolo della medesima. Ond'è

(1) Diritto che gli uffiziali di toga, e di finanza pagavano annualmente al re, acciò la loro carica passasse in caso di morte agli eredi.

che nel caso di soppressione o perdita dell' officio per morte del conjuge che n'era investito, e che non ne pagò il predetto diritto della *paulette*, questa perdita è a carico della comunione, e per essa detto ufficio perisce.

Benchè tale ufficio od impiego fosse un co-acquisto, ciò nondimeno la pratica accordava all' ufficiale, che sopravviveva allo scioglimento della comunione, il diritto di sostenere, ove più gli piacesse, l'impiego di cui si trovava rivestito, coll' obbligo di compensare alla comunione il prezzo che per conseguirlo egli aveva sborsato. Questo diritto è fondato sull' indecenza che vi sarebbe nello spogliare un ufficiale del di lui impiego.

Tre questioni si presentano a questo proposito; 1. Quando l' ufficiale debba dichiarare se in intende, o no di conservare la carica e qual sia l' effetto della mancanza di tale dichiarazione? 2. In che consista il compenso che deve alla comunione, allorchè ritiene l' ufficio? A riguardo di quale ufficio abbia luogo il di lui diritto?

§. I.

Quando il marito debba fare questa dichiarazione; e dell' effetto tanto di questa dichiarazione, che della mancanza di essa.

653. Sino a che dura la comunione, il marito non è obbligato di dichiarare se intende, o no ritenere l'ufficio acquistato durante la comunione, e nel quale si è fatto ricevere; ma allorchè lo scioglimento della comunione ha aperto il diritto che hanno gli eredi della moglie ai beni della comunione, il marito non deve tardare ad ammettere siffatta dichiarazione, poichè il valore dell'ufficio soggiacendo spessissimo a delle variazioni, non sarebbe giusto che non facendo la sua dichiarazione, fosse padrone di profittare dell'aumento di prezzo, che dopo lo scioglimento dalla comunione potesse acquistare la carica da lui ritenuta, ed esonerarsi così della perdita ogniqualvolta venisse a diminuire di prezzo aggravandone in questo caso la comunione.

Ma qual lasso di tempo dovrassi determinare al

al marito per fare una tale dichiarazione? Deve egli essere lasciato all'arbitrio del giudice? Io inclinerei ad adottare l'opinione del commentatore di Lebrun, il quale pensa che si debba accordare in tal caso quelle dilazioni che l'ordinanza accorda alle vedove ed agli eredi per assumere la qualità conveniente, cioè tre mesi per attendere alla formazione dell'inventario, e compirlo e quaranta giorni per deliberare, contando da quello che l'inventario è stato compito; e quando non è ancor terminato, dal giorno della scadenza del termine di tre mesi, entro il quale doveva essere ultimato.

Lo stesso autore insegna, che quando anche dopo la morte della moglie, si è continuata la comunione, il termine che ha il marito per fare tale dichiarazione, non decorre sintanto che continua la comunione; ma che se i figli rinunciano alla continuazione della medesima, la comunione riputandosi in tal caso discolta all'epoca della morte della moglie, il termine che ha il marito per fare questa dichiarazione si suppone abbia incominciato a decorrere dall'epoca istessa.

654. Allorchè il marito, nel frattempo accordatogli per far la sua scelta ha dichiarato che intende di conservar la sua carica, l'effetto di questa dichiarazione è, che lo si reputa aver acquistata per conto suo particolare, e non per quello della comunione; di modo che si ritiene che questa carica o uffizio non sia mai stato un coacquisto di comunione; ma piuttosto un effetto di particolar proprietà del marito il quale ha come preso a prestito dalla comunione i danari di cui si è servito per farne l'acquisto.

Al contrario se nel termine accordato al marito onde determinarsi ei dichiara che non intende di ritenere l'ufficio, l'effetto di tale dichiarazione è che il marito non può più in seguito chiedere di conservarlo, avendo con tale dichiarazione rinunciato al diritto che aveva di ritenerlo. Laonde, in tal caso l'ufficio deve essere compreso nei beni della comunione che debbonsi dividere, non altrimenti che un degli acquisti della comunione medesima, e deve essere valutato pel prezzo che importa al tempo presente, cioè al tempo in cui le parti fanno eseguire la stima dei beni da dividersi, onde procedere all'equitativo riparto.

655. Avendo il marito lasciato spirare il termine, senza aver fatta la sua dichiarazione sulla scelta che intende fare, non è più ammissibile a farla nè si richiede per ciò che precedentemente sia stato, mediante una qualche interpellazion giudiziaria, costituito in mora di farla.

Si è agitata la questione, se non avendola fatta il marito, si dovesse considerare l'impiego come un conacquisto, senza che il marito potesse ulteriormente essere ammesso a chiedere di ritenerlo pel prezzo che gli è costato; o se al contrario debba presumersi avere il marito preso l'uffizio a suo rischio, per il prezzo che gli è costato, senza poter più in avvenire portarlo nella massa de' beni della comunione.

Per la prima opinione, si dice: l'impiego è per verità un acquisto della comunione poichè egli è stato acquistato durante la medesima. Il diritto che il marito aveva di ritenerlo come proprio, compensando la comunione, era un diritto che gli veniva accordato e del quale poteva farne o non farne uso. Il fondo non può essere riguardato come proprio del marito se non se

quando apparisse aver egli voluto usare del suo diritto, nel tempo accordatogli per usarne. Non può apparire che egli ne abbia dovuto usare allorchè non si è in alcun modo spiegato, e per conseguenza l'impiego deve essere in tal caso considerato per quello che è in realtà, cioè come un acquisto della comunione. Lebrun riferisce una sentenza che ha deciso in conformità di questa opinione.

A sostegno del contrario parere si adduce esser vero che l'uffizio, la carica o l'impiego non può essere considerato come un bene proprio del marito, coll'obbligo del compenso, se non se in quanto può risultare che egli abbia voluto usare del diritto che aveva di ritenerlo, ma che essendone rivestito facilmente presumesi che egli abbia voluto ritenerlo per il motivo soltanto che non ha dichiarato il contrario.

Questo è ciò che venne deciso con una sentenza del primo marzo 1627, riportata da Bardet, *tom. I.*

Nel fatto di cui si tratta in detta sentenza, il marito, durante la comunione, era stato provvisto di un impiego di commissa-

rio presso il tribunale del così detto Châtelet di Parigi per una somma di due mille quattrocento lire. Nell'inventario fatto dopo la morte di sua moglie, aveva comprese le provviste di detto impiego, e le quietanze di finanza della detta somma di lir. 2400 senza dichiarare, se intendeva o no ritenerle, ed otto anni dopo l'aveva venduto per 16000 lire. La sentenza dicise, che lo si reputava averlo ritenuto per suo proprio conto, e che non era obbligato in conseguenza verso i suoi figli, che per la metà della somma di lir. 2400. Si citavano a favore del padre molte sentenze precedenti.

Avvi un'altra sentenza del 27 febbrajo 1655 che ha giudicato a tenore della stessa massima; che il marito non avendo fatta alcuna dichiarazione se intendeva di ritenere l'uffizio per suo conto, lo si riputava averlo ritenuto, ed in conseguenza obbligato a render conto della metà del prezzo al quale lo aveva acquistato, quantunque in seguito fosse considerabilmente diminuito di prezzo.

Borjon ne cita una più recente del 25 luglio 1703 che ha giudicato nello stesso modo.

§. II.

In che consiste il compenso.

656. Il marito che allo scioglimento della comunione ritiene l' uffizio per suo conto, deve alla comunione il compenso del prezzo che gli è costato.

Quantunque dopo l'acquisto che il marito ha fatto dell' impiego durante la comunione il valor del medesimo siasi considerabilmente aumentato, e che quindi al tempo dello scioglimento della comunione venga stimato di un prezzo assai maggiore di quello per il quale è stato acquistato, il marito nondimeno non deve alla comunione altro compenso che della somma che detto ufficio è costato. Ciò viene in conseguenza di quanto è stato detto di sopra n. 654, che la dichiarazione del marito fatta dopo lo scioglimento della comunione, che egli intende di ritenere l'uffizio, ha un effetto retroattivo all' epoca dell' acquisto, che lo fa credere fatto per conto del solo

marito anzicchè per quello della comunione.

Mostrasi nondimeno in ciò qualche apparenza d'ingiustizia, poichè l'impiego dacchè fu acquistato, sino alla dichiarazione che fece il marito dopo lo scioglimento della comunione, che intendeva ritenerlo, essendo stato sempre a rischio e pericolo della comunione nella quale il marito non avrebbe mancato di lasciarlo, se fosse considerabilmente decaduto di prezzo o fosse perito; pare che l'equità stessa richiegga che la comunione la quale avrebbe sofferta la perdita, profitti pur dell'aumento secondo la nota regola di giustizia: *ubi periculum ibi et lucrum.* L. 22 §. 3 *cod. de furt.* Per siffatte ragioni, Dumoulin all'articolo 3 dell'antico statuto di Parigi decide contro il parere di Chartier celebre giureconsulto de' suoi tempi, che il marito il quale vuole ritenere l'impiego deve un compenso alla comunione, non solo del prezzo che è costato, ma del prezzo che vale allo scioglimento della comunione medesima. Ma questo sentimento di Dumoulin non è stato seguito, e prevalse in vece l'opinione di

Chartier, cioè che il marito non doveva altro compenso, che quello del prezzo che costava l'impiego. Un riguardo per gl'impiegati ha fatto dare al marito questa picciola prerogativa.

657. Il marito che ritiene l'ufficio, non deve alcun compenso alla comunione delle somme estratte dalla medesima onde pagare le spese di provvista e di accettazione. Imperciocchè, secondo l'esposte massime in punto di compensazione, il marito non deve compensare alla comunione, se non che ciò di cui ha profittato a spese della medesima. Le spese di provvista, e di accettazione facendosi in pura perdita del marito, egli non deve compensarne la comunione, la quale non avrebbe egualmente perdute le sue spese se l'impiego non fosse stato da essa diviso. Dee bastare alla moglie di avere partecipato all'onore dell'uffizio, e che gli emolumenti del medesimo sieno entrati in comunione per il tempo che essa ha durato.

Questa è l'opinione di Lebrun, *L.* 1, *Cap.* 5, *Sez.* 2. *n.* 66. Vedi sopra, n. 656.

Relativamente alle tasse state imposte sull' impiego e pagate coi denari della comunione, bisogna distinguere: allorchè queste

tasse sono tasse semplici che non hanno prodotto all'impiego alcun aumento di stipendio o di diritto, il marito non ne deve verun compenso, ma se esse hanno procurato all' impiego qualche accrescimento di stipendio o di emolumenti, il marito ne deve un compenso. Lebrun *n.* 67. *Vedi sopra*, *n.* 649.

§. III.

Rapporto a quali impieghi abbia luogo un siffatto diritto.

658. Questo diritto ha luogo rapporto ad impieghi venali acquistati durante la comunione, e di cui il marito si trova rivestito allo scioglimento della medesima; e non solo rapporto ad impieghi di magistratura, ma anche rapporto ad uffizj inferiori come quelli di notajo, procuratore, usciere e commesso, e generalmente rapporto a tutti gli uffizj venali di giustizia, polizia e finanza.

659. Se il marito avesse acquistati parecchi impieghi durante la comunione, e che di tutti si trovasse in possesso allo sciogli-

mento della medesima, egli potrebbe usare di un tal diritto o riguardo a tutti indistintamente o riguardo ad uno soltanto, dichiarando che intende di ritenerlo e lasciando gli altri alla comunione.

Nondimeno se detti impieghi fossero di tal natura che il separarli ne diminuisse il valore, il marito non potrebbe ritenerne uno e rimettere l'altro nella massa della comunione; sarebbe d'uopo o che li ritenesse ambidue, od ambidue li rimettesse nella massa medesima.

660. Questo diritto essendo fondato sull' indecenza che vi è di spogliare della sua carica un uffiziale, non deve aver luogo per rapporto ad un uffizio acquistato durante la comunione, ma nel quale il marito non siasi per anco fatto ricevere al tempo in cui la comunione fu sciolta. Basterebbe egli forse al marito, onde poter usare di un tal diritto che al tempo dello scioglimento della comunione, avesse egli diggià percepiti de' proventi anticipati d'uffizio quantunque non vi fosse per anco stato ricevuto? Si può dire per la negativa, che il diritto di percepire i proventi è accor-

dato agl' *uffiziali*; che quello il quale non è peranco stato ricevuto in uffizio quantunque ne sia rivestito, pure non è ancora *uffiziale*; poichè l'esercizio dell' uffizio è quello che fa l'uffiziale. Si può dire al contrario per l' affermativa, che le spese di provvisione essendo quelle che sono le più considerabili, il marito il quale si è diggià fatto provvedere di uffizio, ha fatto il più per pervenirvi, e che è conveniente di estendere sino a lui questo diritto. La questione è molto arbitraria.

661. Questo favore che la pratica ha accordato all' uffiziale, essendo fondato principalmente sulla durezza che vi sarebbe nello spogliare un uomo del di lui stato, questo diritto non deve aver luogo per rigoardo a quegli uffizj od impieghi che si tengono soltanto per goderne le rendite annesse, e che non costituiscono lo stato della persona che ne è rivestita. Questo è ciò che venne deciso rapporto ad un uffizio d'ispettore sopra i vitelli, con sentenza 7 luglio 1745, riportata da Denisart.

662. Per la stessa ragione, Lebrun *L.* 1, *cap.* 5, *S.* 2, *D.* 1, *n.* 58, ricusa que-

sto diritto al marito per rapporto a tutti gli uffizj demaniali come sono le cancellerie ed altri. La ragione che ne assegna è che questi uffizj sono meno degli altri annessi alla persona; avvegnacchè tali impieghi siano di sovente posseduti da femmine o da minori, che li fanno esercitare da un commesso il quale li ha in affitto, o gli esercita in qualità di subalterno.

Quest'autore a riguardo di tali impieghi, accorda soltanto al marito che n'è il titolare, il diritto di averlo in preferenza non per il prezzo che è costato, ma per il prezzo del valore presente, allorchè gli eredi di sua moglie ne domandan la vendita.

Quando niuna delle parti ne domanda la vendita, esso deve restare in comunione e gli emolumenti deggiono dividersi in comune, dedotta una certa somma quale verrà stabilita; somma che deve essere prelevata dal marito titolare pel di lui esercizio.

663. In riguardo agl'uffizj della casa reale ed altri simili ai quali non è annesso alcun diritto di finanza, tali uffizj, come abbiam visto di sopra n. 91, essendo ri-

guardati come semplici commissioni, che non fanno parte del patrimonio de' particolari, e che non si considerano per conseguenza come facienti parte de' beni della comunione; allorchè il marito ha acquistato durante la comunione un uffizio di questo genere, di cui si trovi rivestito allo scioglimento della comunione, egli lo ritiene senza essere obbligato di dare alcun compenso alla comunione per i denari che ha estratto dalla medesima onde acquistarlo. Conciossiachè questo uffizio non essendo una di quelle cose che diconsi *in bonis* e quindi non suscettibile di stima, non si reputa ch'egli siasi arricchito, acquistandolo coi denari della comunione, e per ciò non deve verun compenso. Questo è conforme all'editto del 1678.

Ma se il marito aveva, durante la comunione, ottenuto dal re un brevetto di ritenzione (pensione che il re accordava in luogo di sopravvivenza al titolare o agli eredi di una persona possedente una carica) su quest'uffizio, un tale brevetto sarebbe un effetto della comunione, ed in conseguenza gli eredi della moglie dovrebbero avere

la loro parte della somma che venisse sborsata dal successore all' uffizio predetto.

ARTICOLO VIII.

Del compenso dovuto alla comunione per la conversione fatta da uno de' conjugi del suo mobiliare in beni immobili, nel tempo intermedio tra il contratto di matrimonio e la sua celebrazione.

664. Allorchè le parti nel loro contratto di matrimonio convengono che si farà comunione di beni a norma dello statuto, si ritiene ch' elleno non realizzando alcuna parte del loro mobiliare mediante una stipulazione, abbiano tacitamente convenuto che tutto il mobiliare di cui ciascheduna si trovasse allora in possesso, entrerebbe nella loro comunione. Se dunque una delle parti nel tempo intermedio tra il contratto di matrimonio e la celebrazione, converte una grande porzione de' suoi mobili in acquisti di beni immobili, i quali non possono entrare nella comunione, perchè acquistati prima del matrimonio, essa deve

un compenso alla comunione per l'ammontare de' mobili che ha convertiti in beni immobili; senza di che, egli è evidente che contravverrebbe alla convenzione tacita di porre in comunione tutti i mobili che in allora possedeva.

SEZIONE III.

De' crediti che uno de' conjugi può avere, non contro la comunione, ma contro l'altro conjuge.

665. Si danno alcune volte de' crediti, che uno de' conjugi all'epoca dello scioglimento della comunione, ha non contro la comunione medesima, ma bensì contro l'altro conjuge. (*Cod. civ. art.* 1478.)

Per esempio, se i denari o capitali che uno de' conjugi si è riservati come proprj o provenienti dall'alienazione di beni propri, sono stati impiegati durante la comunione in estinguere un debito proprio dell'altro conjuge, quello tra i conjugi a cui apparteneva questo denaro è creditore non già verso la comunione ma verso l'altro

conjuge, della somma che ha servito ad estinguere il debito proprio dell'altro.

Quando la moglie ha impiegato questo denaro suo proprio nell'estinzione di un debito proprio del di lei marito, questo credito che la moglie ha contro il marito, avendo per oggetto la restituzione di una somma che faceva parte della dote della moglie, ella ha ipoteca per questo credito, dal giorno del suo contratto di matrimonio, o non essendovene stato dal giorno della celebrazione, sopra tutti i beni di suo marito il quale ammogliandosi si reputa essersi obbligato alla restituzione della dote di sua moglie.

(La moglie in oggi non ha ipoteca che dal giorno in cui ha impiegato il suo proprio denaro in estinguere i debiti di suo marito. *Cod. civ. art.* 2135.)

Al contrario allorchè è il marito che ha impiegato il proprio denaro in estinguere il debito proprio della moglie, dal suo canto non ha alcuna ipoteca sopra i beni della moglie per il credito che ha verso la medesima per la restituzione di tale somma; egli può soltanto aver quella che ave-

va

va il creditore da lui pagato, qualora però nel pagarlo abbia avuta la precauzione di chiedere la surrogazione.

666. Allorquando uno de' conjugi antecedentemente al matrimonio era creditore verso dell'altro di una certa somma di denaro, e che questo debito è stato escluso dalla comunione tanto per parte del conjuge creditore mediante una clausola di realizzazione del suo mobiliare, quanto per parte del conjuge debitore, mediante una convenzione di separazione di debiti, questo è un diritto che il conjuge creditore continua ad avere fino allo scioglimento della comunione, non contro la comunione medesima, ma contro l'altro conjuge che è il debitore, o contro i suoi eredi.

Lo stesso accade allorquando uno de' conjugi è subentrato, durante la comunione, in luogo e stato del creditore dell'altro conjuge; e che il debito è stato escluso dalla comunione, tanto per parte del conjuge che è succeduto al creditore in forza d'una clausola di realizzazione e di eredità, quanto per parte del conjuge debitore

mediante una convenzione di separazione di debiti.

Sebbene il credito che la moglie aveva contro il marito prima del matrimonio, od al quale ella è succeduta non fosse che personale, essa ha per tal credito l'ipoteca sopra i beni del di lei marito dal giorno del contratto del matrimonio, o non essendovene stato dal giorno della celebrazione, poichè questo credito fa parte della dote della moglie. Il marito nell'ammogliarsi ha contratto l'obbligo di esigere egli stesso l'ammontare di questo credito e di restituirlo alla moglie col sovrappiù della dote. Per rapporto al credito che il marito aveva contro la moglie o nel quale è subentrato, egli non acquista col matrimonio alcuna ipoteca.

667. L'assegno o stato vedovile della moglie, ed il lutto sono altresì dei crediti che la moglie ha non contro la comunione, ma soltanto contro gli eredi del marito.

Noi tratteremo dello stato vedovile in un trattato particolare, il quale verrà presso al presente. Non diremo quivi che due parole sul lutto della moglie. Questo è un

credito che ha la vedova contro l'eredità del marito, la quale è obbligata somministrarle la somma necessaria per portare il lutto di suo marito. Codesta somma viene alcune volte fissata nel contratto di matrimonio; e quando non lo è, essa deve essere arbitraria, avuto riguardo allo stato ed alle facoltà del defunto.

Si fa entrare nelle spese di lutto il prezzo degli effetti, ed altri vestimenti di lutto tanto della vedova, quanto de' suoi domestici.

Vi si comprendono ancora per le persone ricche e di qualità, gli arredi e fornimenti di carrozza.

Non viene accordato il lutto alle femmine di bassa condizione come la vedova di un mercenario.

Questo lutto che gli eredi del marito sono obbligati di fornire alla vedova, è riguardato come una parte delle spese funebri del marito; come tale appunto lo considerano Lebrun, Renusson ed altri. In conseguenza è costume di accordare alla vedova per il credito del di lei lutto i medesimi privilegi che sono annessi a quel-

lo delle spese funebri; ma ove la moglie sia preferita per il suo lutto ai creditori del marito morto insolvibile, almeno devesi in questo caso aver riguardo di fissarlo nella minor somma possibile.

Il lutto è dovuto alla moglie egualmente siavi o no comunione; tanto nel caso ch' ella l' accetti, quanto in quello che vi rinunci. (*Cod. civ. art.* 1481.)

Premorendo la moglie, il marito non è ammesso a domandare agli eredi di questa le spese del suo lutto: l' uso è costante. Io non vedo la ragione della differenza che si è fatta su questo punto tra il marito e la moglie. La legge 9 ff. *de his qui not. inf.* che si suole citare, e nella quale si dice: *uxores viri lugere non compelluntur*, mi sembra in questo caso applicabile, poichè secondo i nostri costumi il marito porta il lutto della moglie, come la moglie porta quello del marito. Bisogna a questo riguardo attenersi a ciò che dice Giuliano: *non omnium quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest. S.* 10 *ff. de legib.*

668. Finalmente il credito che risulta

dalle donazioni che i conjugi si sono fatte nel loro contratto di matrimonio, è un credito che il conjuge donatario ha non contro la comunione, ma bensì contro la successione dell' altro conjuge che gli ha fatta donazione.

669 Osservisi rapporto a tutti i crediti che uno de' conjugi ha non contro la comunione, ma contro l' altro conjuge, od i di lui eredi, che il conjuge il quale li ha non li prededuce sui beni della comunione, sebbene questa non n'era debitrice; ma egli ne deve essere totalmente pagato tanto sulla porzione de' beni della comunione spettante al conjuge che ne è debitore, quanto sugli altri beni del detto conjuge debitore.

CAPO II.

Della divisione de' beni della comunione dopo lo scioglimento della medesima, e degli atti che la precedono.

L' inventario de' beni della comunione essendo il primo passo necessario onde

pervenire all'equitativo riparto de'beni della comunione dopo il suo scioglimento, noi tratteremo nel primo articolo dell' inventario e delle occultazioni; nel secondo degli altri atti che deggiono precedere il riparto de' beni della comunione; nel terzo parleremo di questo riparto; nel quarto de'suoi effetti e della garanzia che produce.

ARTICOLO PRIMO.

Dell' inventario e delle occultazioni.

Vedremo: 1. cosa sia l' inventario, e quali cose esso debba comprendere; in qual modo e a richiesta di chi, ed alla presenza di quali persone debba farsi; 3. noi tratteremo delle occultazioni.

§. I.

Cosa sia l' inventario, e quali sono le cose che vi si debbon comprendere.

670. L'inventario è un atto che contiene in dettaglio la descrizione di tutti gli effetti dei quali si compone la comunione.

Alla testa di quest'atto vi è una premessa che contiene i nomi e le qualità delle persone a richiesta ed in presenza delle quali l' inventario vien fatto.

Dopo questa premessa l' inventario contiene la descrizione in dettaglio di tutti i mobili corporali, dei quali la comunione è composta.

671. Vi si debbono comprendere anche gli abiti, biancherie e masserizie che servono ad uso del superstite, salvo un vestiario completo che gli si deve lasciare, e che non dovendo entrare nel riparto non deve neppure essere inventariato.

Quando il superstite è militare gli si deve lasciare la spada che è solito cingere; e se egli è un togato gli si deve lasciare la sua veste di cerimonia.

I manoscritti di opere che un uomo di lettere e scienze ha composte, non devono neppur questi comprendersi nell'inventario.

Avvegnacchè non soggiacciono a stima, nè si considerano formar parte di una comunione di beni; anzi neppure di una eredità: si deve dunque lasciare tali manoscritti al superstite che gli ha composti,

é s'egli è premorto, al primo genito de' suoi figli, ed in mancanza di prole al più attempato o decano di sua famiglia, quand' anche tali persone avessero rinunciato all' eredità.

Neppure i ritratti di famiglia sono annoverati tra le cose che forman parte di una comunione di beni, nè di una successione ereditaria; e per conseguenza non deggiono essere inventariati. Ogn' una delle parti deve prendere i ritratti di sua famiglia: il ritratto del conjuge premorto deve essere lasciato all' altro conjuge vita sua durante, coll' obbligo di restituirlo dopo la di lui morte al primogenito della famiglia del premorto.

Si dica lo stesso dei distintivi degli ordini cavallereschi, co' quali s' intese di decorare il merito e la virtù, come una croce di s. Luigi ec. Tali cose non fanno parte della comunione, e non devono essere inventariate; ma esse devono essere lasciate al marito, od essendo egli premorto al maggiore della famiglia per custodirle come monumenti onorifici di famiglia.

672. Aggiungesi ad ogn'uno de' mobili corporali compresi nell'inventario, l'indicazione della somma per cui è stato stimato.

Questa stima o valutazione si fa ordinariamente da un usciere stimatore il quale si fa a tale effetto assistere da qualche pubblico rigattiere o rivenditore.

673. Dopo la descrizione de' mobili corporali, l'inventario deve comprendere la specifica di tutti i titoli carte e documenti de'beni della comunione, come sono il libro giornale ed altre scritture domestiche; i libri di commercio, gli obblighi stipulati per man di notajo, ed i vaglia privati dei debitori della comunione e gl'istrumenti di rendite e di fondi che appartengono alla comunione.

Essendovi qualche credito della comunione di cui non si trova scrittura, come sarebbe quello che risulta da un prestito di denaro fatto ad un amico senza ricevuta, il superstite che lo sa deve dichiararlo nell'inventario.

Finalmente l'inventario contiene la specifica de' debiti della comunione.

§. II.

In qual modo si faccia l' inventario, a richiesta di chi, ed alla presenza di quali persone.

674. L' inventario si fa ordinariamente per atto rogato da notajo; ma talvolta si fa pure mediante scrittura privata delle parti.

Anzi comunemente si fa nel domicilio delle parti, appena morto uno de' conjugi; poichè egli è in questo luogo che per lo più trovansi i mobili e documenti risguardanti la comunione, almeno nella maggior parte.

Quando i mobili esistono in varj luoghi, si suole talvolta trasferirsi ne' medesimi per farne l'inventario; e talora si fanno trasportare dal luogo ove esistono, al luogo ove si fa l' inventario per esservi descritti; qualche volta si è pago della dichiarazione che il superstite fa nell'inventario, esistere cioè nel tal luogo tali e tali effetti, *puta* tante moggia di frumento, tante botti di vino, una mandra di tante bestie, tali, e tali u-

tensili di torchio ec., che si stimano valer tanto.

675. L'inventario si fa ordinariamente a richiesta del superstite; nondimeno si fa qualche volta a richiesta degli eredi del premorto; come nel caso in cui la moglie superstite senza essere giudizialmente separata, non convivesse col suo marito premorto.

676. Il superstite deve fare l'inventario alla presenza degl'eredi del premorto, o dopo averli debitamente chiamati; nondimeno non è obbligato chiamare che quelli che trovansi sopra il luogo. Siccome però potria darsi ch'egli non conoscesse quelli che trovansi sul luogo od almeno ignorasse la loro dimora, così può fare a meno della loro presenza, facendo assistere all'inventario il procurator regio o il procurator fiscale della giudicatura del luogo. (In oggi si nomina un notajo per rappresentare gli assenti.)

Quando gli eredi assistono volontariamente all'inventario è inutile ogni giudiziaria chiamata; ma quand'essi non vi si trovano, il superstite deve citarli davanti il giudice

lcale e far emanare una sentenza che citi le parti per il tal giorno, per la tal' ora, e pei giorni susseguenti a comparire nella casa del superstite, onde proceder ivi all' inventario.

E nel caso che la sentenza venga emanata in contumacia, il superstite deve farla intimare alla parte contumace.

In conseguenza di tale sentenza, il superstite può nei giorni ed ore fissate dalla sentenza medesima, far procedere al suo inventario, sia che gli eredi vi si trovino presenti, sia che essi vi manchino; e l'inventario fatto in loro assenza in questo caso è tanto valido come se vi fossero stati presenti, poichè vi sono stati debitamente chiamati.

Quando gli eredi del premorto sono figli minori, e sotto la tutela del superstite, questi deve far nominare dal giudice un tutore surrogato che vi assista per essi.

§. III.

Delle occultazioni.

677. Chiamasi occultazione l'ommissione maliziosa che il superstite ha fatto nel suo inventario di qualche effetto corporale, o di qualche documento de' beni e diritti della comunione, coll'intenzione di toglierne la conoscenza agli eredi del premorto e di privarli con ciò della porzione che hanno diritto di pretendere a titolo di comunione nei detti effetti.

Le ommissioni che trovansi nell'inventario che il superstite fece fare, non si reputano occultazioni, nè sono soggette alle pene corrispondenti se non se quando vi è luogo a presumerle maliziose.

Non si riconoscono soprattutto per tali allorchè il superstite, prima che alcuno muova querela, ha aggiunto nell'inventario la descrizion degli effetti, o documenti che obbliò di comprendere.

Quand'anche gli eredi del premorto avessero scoperta l'ommissione prima che

il superstite avesse aggiunto al suo inventario le cose ammesse, l'ommissione può ancora presumersi non essere maliziosa, sia per rapporto alla tenuità dell'oggetto, sia perchè sembri dalle circostanze che le cose abbiano potuto sfuggire alla cognizion del superstite. Per lo che in questo caso, gli eredi del premorto i quali hanno scoperta l'ommissione delle cose, altro non possono esigere, se non che esse siano aggiunte all'inventario non essendo loro permesso di ricorrere alle pene dell'occultazione contro il superstite.

Al contrario l'ommissione è supposta maliziosa allorchè la moltitudine delle cose ommesse e la qualità di queste cose, che erano in vista e di un uso giornaliero, non permettono di pensare che esse abbiano potuto sfuggire alla cognizione del superstite che ommise di comprenderle nell'inventario.

L'ommissione deve soprattutto essere supposta maliziosa, allorchè gli effetti ommessi nell'inventario sono stati dal superstite, dopo la morte od ultima malattia del defunto, rimossi dal luogo ove trovavansi e

trasportati fuori della casa, ovvero ascosi in qualche angolo della medesima.

678. Non sono ammissibili le querele degli eredi della moglie, per le occultazioni che si pretendono fatte dal marito, fuorchè nel caso ch' essi abbiano accettata la comunione: poichè avendovi rinunciato egli è evidente che non hanno alcun interesse riguardo alle predette occultazioni.

Nondimeno s' eglino pretendessero essere stati costretti, per dolo del marito superstite che a cagione delle sue occultazioni nascose loro le forze della comunione, a rinunciarvi, potriano in via di rescissione essere ammessi alla prova del dolo, e delle occultazioni del marito e dopo avere in conseguenza fatto ammettere la loro querela e rescindere la loro rinuncia, essere autorizzati ad accettare la comunione e ad instare contro il marito per la pena della occultazione.

679. La pena dell' occultazione consiste in ciò, che il superstite il quale ne sia convinto, non solamente viene condannato ad aggiungere all' inventario ed alla massa de' beni della comunione le cose occultate, ma

lo si dichiara eziandio decaduto dalla sua porzione dei mobili che ha occultati, e dai diritti e crediti, di cui ha occultato i titoli ed i documenti. I quali effetti da lui occultati apparterranno in conseguenza nel loro totale agli eredi del premorto. Decreto del 15 maggio 1656, nel 1. tomo del giornale delle udienze.

Per esempio se il superstite avesse nascosto i confessi e le ricevute di qualche debitore della comunione, i crediti risultanti da tali confessi apparterrebbero per intiero agli eredi del premorto in punizione dell'occultamento.

Se il superstite autore dell'occultazione era donatario dell' usufrutto per quella parte che apparteneva al premorto, egli sarebbe parimenti dichiarato decaduto da quest'usufrutto quanto agli effetti occultati. Questo è ciò che venne deciso nel surriferito decreto.

La moglie superstite che occultò qualche effetto, oltre la suddetta pena che ha comune col marito, è soggetta pure ad altre pene che la riguardano particolarmente; queste pene consistono in ciò che essa è decaduta dal diritto di rinunciare alla co-

mu-

munione, come abbiam veduto di sopra n. 549 e da quello di non essere tenuta ai debiti della comunione se non che fino alla concorrenza del profitto che ne ha ritratto (*Cod. civ. art.* 1460.)

680. Ci resta da osservare, che il superstite il quale abbia fatte delle occultazioni, può evitare, prima che gli eredi del premorto ne siano edotti può evitare, dissi, col suo pentimento le pene delle sue occultazioni, restituendo le cose occultate, ed aggiungendole nell' inventario. Questo è ciò che venne deciso col decreto riferito da Brodeau sopra Louet.

Ma se apparisse che gli eredi del premorto fossero istrutti delle occultazioni, allora il superstite non può più evitarne la pena coll' aggiugnere all'inventario gli effetti occultati quantunque li abbia aggiunti prima che contro di lui siasi fatto alcun reclamo in causa di dette occultazioni. Ecco quello che è stato giudicato con decreto del 14 aprile 1629, riportato da Brodeau sopra Louet. Lettera R. cap. 1; nel cui caso una vedova fu dichiarata soggetta a tutte le scene di occultazione quantunque avesse ag-

giunto all' inventario, prima che si fosse promossa alcuna querela contro di lei, gli effetti da essa distratti; imperciocchè non ve li aveva aggiunti, che dopo il sequestro fattone dagli eredi del di lei marito.

ARTICOLO II.

Degli atti preliminari, che precedono la divisione.

681. Gli altri atti precedenti la divisione de' beni della comunione sono: 1. il conto mobiliare che si rendono rispettivamente le parti di quanto ciascheduna di esse ha ricevuto dai beni della comunione dopo lo scioglimento della medesima, e di ciò che vi ha conferito per di lei parte. (*Cod. civ. art.* 1468 *e seg.*)

Allorchè una delle parti senza essere stata incaricata della riscossione delle somme dovute alla comunione, ne ha ricevuto da qualche debitore della comunione medesima; se nel rilasciato confesso ha dichiarato aver ricevuto tali somme sopra la di lui porzione, o per la sua parte, essa non è

obbligata a render ragione di tali somme nel conto mobiliare: salvo all' altra parte di farsi pagare come potrà della sua porzione dallo stesso debitore; ciò che ha luogo quand'anche questi debitori fossero dopo divenuti insolvibili. La ragione si è che la parte che ha ricevuta la sua porzione non è in questo caso garante della loro insolvibilità verso l'altra parte, alla quale debbesi imputare di non aver praticate le diligenze medesime. *Arg. l.* 38 *ff. fam. ercisc.*

Ma quando una delle parti si è incaricata della riscossione dei debiti verso la comunione sia che da se sola ne abbia preso l'incarico, sia che ambe le parti se ne siano reciprocamente incaricate, non è a lei permesso di ricevere la sua porzione a preferenza della comunione, ed essa deve tener conto di tutto ciò che ha ricevuto dai debitori, qualunque siasi la dichiarazione che possa ella aver fatto nei rilasciati confessi, ed è questo appunto il caso che contempla la *l.* 63, §. 5 *ff. pro soc.* ove dice: *iniquum est ex eadem societate alium plus, alium minus consequi.* Vedi il nostro trattato della società n. 122.

La riparazione del danno che una delle parti avesse causato per di lei colpa in qualche effetto della comunione dopo lo scioglimento della medesima, è pur questa una cosa che fa parte del conto mobiliare. Cotali danni si valutano per una certa somma, di cui la parte che li ha cagionati, è dichiarata debitrice verso la società, e ne deve per conseguenza render ragione nel conto mobiliare.

682. 2. L'atto di liquidazione che contiene uno stato o specifica delle diverse ricupere e crediti che ogn'una delle parti ha ad esercitare contro la comunione, e de' varj debiti e compensazioni di cui ciascuno de' conjugi è debitore verso la comunione, entra pure in tal conto.

Nel capitolo precedente abbiamo visto quali possono essere questi differenti crediti e debiti.

Con l'atto di liquidazione si deve fissare il totale dei crediti che ognuno de' conjugi ha verso la comunione, ed il totale de' debiti che ognuno di essi ha verso la medesima; bilanciare il totale di detti crediti rispettivi col totale dei debiti, e dichiarare

ogn'uno de' conjugi o creditore della comunione per le somme che il totale dei suoi crediti eccede quella de' suoi debiti, o debitore parimenti della comunione per la somma che il totale de' suoi debiti eccede quella de' suoi crediti.

683. 3. Finalmente prima di poter pervenire al riparto de' beni della comunione è necessario procedere alla stima degl' acquisti di essa, tanto de' veri acquisti quanto de' beni proprj mobilizzati i quali in conseguenza del patto di mobilizzazione devono entrare nella massa de' beni in comunione che sono da ripartirsi nel modo stesso che i veri acquisti.

Le parti però quando sono in età maggiore possono fare amichevolmente questa stima o fra loro stesse, o col mezzo di stimatori periti da esse nominati; nè hanno bisogno di ricorrere al giudice, fuorchè nel caso in cui fossero discordi nella nomina degli stimatori.

Trovandosi fra le parti qualcheduna tuttavia in età minorile, allora ricorresi al giudice per fare ordinare che gli stimatori nominati dalle parti vengano ammessi, e per

fare ad essi prestare il giuramento avanti che procedano alla stima.

Oltre la visita e stima degl'acquisti della comunione, si deve anche fare una visita sui fondi proprj di ogn'uno de' conjugi onde indicare e stimare tutte, e ad una ad una le riparazioni da farsi per la manutenzione di detti fondi; essendone incaricata la comunione come abbiam visto di sopra n. 271.

ARTICOLO III.

Della divisione della comunione.

684. La divisione della comunione è il riparto che si fa fra le parti de' beni della comunione medesima.

E' della natura di qualunque società che ogn'una delle parti che ha una porzione ne' beni che sono stati in comune possa, dopo lo scioglimento della società, e quand' ella trovisi in età maggiore, domandarne all' altra il riparto: poichè egli è di massima che *nemo invitus in communione manere debet.* (*Cod. civ. art.* 815.)

Secondo questa massima, dopo lo scioglimento della comunione che vi era tra un marito ed una moglie, non solamente il superstite, non solamente l'erede del premorto, ma quand'esso ha lasciato più eredi, uno solo di detti eredi ove sia maggiore di età può domandare alle altre parti la divisione de' beni della comunione.

685. Allorchè una parte è minore, essa può o per mezzo del suo tutore o da per se stessa allorchè è emancipata, domandare il riparto de' beni mobili della comunione; essa può altresì domandare un riparto provvisionale de' beni immobili, cioè a dire un riparto che assegni ad ogn'una delle parti il godimento di certi beni per goderne separatamente sino al riparto definitivo; ma un minore non può domandare validamente un riparto definitivo de' beni immobili.

La ragione è che il riparto de' beni immobili, che si facesse sopra domanda di questo minore, racchiuderebbe una disposizione che esso farebbe della parte de' beni che egli ha negl' immobili; ora le leggi in-

terdicono ai minori ogni disposizione dei loro beni immobili.

686. Quantunque un minore non possa da per se stesso provocare le altre parti ad un riparto definitivo de' beni immobili, egli però può essere provocato a questo riparto definitivo da una delle parti maggiori, e tal riparto definitivo fatto sulla domanda di uno de' maggiori, è validamente fatto con il minore. (*Vedi cod. civ. art.* 465, 466 e 838.)

Imperciocchè le leggi le quali interdicono ai minori la disposizione de' loro beni immobili, eccettuando quelle che sono necessarie, esse non interdicono che quelle le quali sono volontarie. Un riparto che si fa sulla domanda di un minore è una disposizione volontaria che egli fa de' suoi beni immobili, poichè niente lo costringeva a farne la domanda; ma allorquando il riparto si fa sopra domanda di un maggiore che provoca il minore al riparto, la disposizione che il minore fa con questo riparto della porzione che ha ne' beni immobili è una disposizione necessaria, poichè la domanda stata fatta contro di lui per gli

oggetti del riparto è una cosa che non dipendeva da esso, e che non ha potuto impedire.

687. La domanda per oggetti di riparto deve essere promossa contro tutte le parti; egli è perciò, che allorquando il premorto ha lasciato più eredi, se il superstite ha promossa la sua domanda in punto di divisione solamente contro un degl' eredi, ovvero se non vi è che un solo erede il quale abbia fatta la domanda contro il superstite, non vi è luogo a decidere sopra questa domanda, sino a tanto che gli altri eredi non sieno stati interpellati, o che non sieno intervenuti.

688. Fintanto che i beni della comunione sono posseduti dalle parti in comune e *pro indiviso*, l'azione di riparto che ogn' una di esse ha diritto d'intentare contro le altre parti, non va soggetta ad alcuna prescrizione di tempo per lunga che sia: poichè l'indivisione reclama perpetuamente a favore dell'azione di riparto: *cum nemo invitus in communione manere debeat.*

Ma se una delle parti avesse posseduto separatamente per lo spazio di trent' anni

certi beni della comunione, quantunque essa non potesse produrre alcun atto di seguito riparto, tale possesso separato che essa avrebbe avuto durante detto tempo, farebbe presumere che potesse esservene uno, ed opererebbe a suo favore contro l'azione del riparto, ove fosse intentata contro di lei, la prescrizione ordinaria di trent'anni che ha luogo contro tutte le azioni. (*Cod. civ. art.* 816.)

689. S'incomincia ordinariamente il riparto de' beni in comunione da quello dei beni mobiliari, e dopo si viene a quello de' beni immobili. Nondimeno qualche volta si fa tutto un riparto del mobiliare e degli immobili; ed eziandio qualche volta si assegna ad uno per quota tutto o la maggior parte del mobiliare, e tutti gl'immobili o la maggior parte di essi si assegnano per quota dell'altro, quando però vi sia la convenienza reciproca delle parti, come nel caso in cui i beni della comunione di un negoziante abbiano a dividersi tra la vedova ed il figlio erede del padre. Se il figlio ha intenzione di continuare il commercio del padre, e che la vedova al contrario di-

segni di vivere privatamente senza accudire al commercio, le mercanzie ed affetti commerciali essendo in questo caso convenienti allo stato del figlio, si pongono nella parte del figlio, ed i beni stabili essendo più convenienti allo stato della vedova si pongono nella parte di essa.

690. Si procede talvolta alla vendita dei mobili della comunione invece di farne il riparto; ma quando una delle parti vuole avere la sua porzione de' mobili in natura e che per conseguenza si oppone alla vendita che vuol farne l'altra parte, non si può ricusargliene il riparto, a meno che non fosse necessario di vendere il tutto o una porzione pel pagamento de' debiti esigibili della comunione, tanto per quelli dovuti a terze persone, che per quelli che fossero dovuti all'una o all'altra delle parti; nel qual caso la vendita de' beni immobili non può essere impedita, fino alla concorrenza di ciò che è necessario vendere per l'estinzione di detti debiti, incominciando dalla vendita de' mobili soggetti a deperimento.

Quand' anche vi fosse di che estinguere

i debiti della comunione senza vendere i mobili; se l'erede del premorto è un minore, il suo tutore non può impedire la vendita che il superstite vorrebbe farne; poichè è anzi dovere di un tutore di far procedere alla vendita de' mobili del suo minore per impiegare il prezzo in acquisti di fondi o rendite che producano un'entrata al minore.

Ma se al contrario il superstite ne domanda il riparto, il tutore dell'erede minore non può impedirlo, salvo ad esso dopo il riparto di far procedere alla vendita de' mobili toccati in sorte nella porzione del di lui minore.

691. Onde procedere al riparto de' beni immobili della comunione, si forma una massa di tutti quelli che la compongono nella quale ogni bene immobile è registrato e valutato per quella somma per cui venne stimato.

Formatasi in questo modo e stabilita la massa, la moglie o i di lei eredi devono prelevare a loro scelta sui migliori effetti della massa la somma a cui, mediante la liquidazione, si sono trovate ascendere le ra-

zioni, ricupere ed altri crediti della moglie medesima, dedotto però quanto essa doveva alla comunione qualora sul ricavato dei beni immobili non sia stata pagata.

Dopo tale prededuzione fatta dalla moglie o da' suoi eredi, il marito o suoi eredi prededucono egualmente a loro scelta, sugli effetti migliori che rimangono di detta massa, la somma a cui ascendono le azioni, ricupere e crediti del marito, dedotto ciò che esso doveva alla comunione. (*Cod. civ. art.* 1471, e *seg.*).

Eseguite tali prededuzioni, si fanno due porzioni de' fondi che rimangono a dividersi; cioè una per il superstite, l' altra pegli eredi del premorto, quali poi si estraggono a sorte.

Si fanno queste porzioni più eguali che sia possibile; ma siccome ordinariamente l'eguaglianza non può riescire perfetta, così onde accostarvisi s' incarica colui che riceve la porzione maggiore a dare un compenso a quegli che ha la minore.

Per esempio, se dopo aver fatte le suindicate prededuzioni, rimanessero ancora 50,000 lire in fondi da dividersi, di cui si

fossero fatte due porzioni, una di 30,000 lire, e l'altra di lire 20,000; in tal caso onde eguagliarle si caricherà la porzione di 30,000 lire del compenso di lire 5,000 verso quella di 20,000; mediante il quale compenso la porzione di 30,000 lire verrà diminuita di lire 5,000, e ridotta per conseguenza a lire 25,000; e la porzione di 20,000 lire essendo aumentata di 5,000 che le sono dovute per compenso sarà egualmente di 25,000 lire.

Il compenso di cui si carica la porzione più forte verso la più debole consiste, o in una rendita, allorchè è detto, tale porzione sarà caricata di tanto di rendita verso l'altra porzione; ovvero consiste in una somma pecuniaria.

Allorchè consiste in una rendita, questa rendita è un carico reale degli acquisti che compongono la porzione cui è addossata; essa è una vera rendita fondiaria la quale non è redimibile a meno che non ne sia stata espressamente accordata la facoltà, e per cui la parte alla quale è dovuto un tal compenso ha tutti i diritti inerenti ai padroni di rendita fondiaria.

Vedi il nostro trattato sugli affitti.

(Tutte le rendite oggidì sono redimibili *Cod. civ. art.* 530.)

Allorchè il compenso consiste in una somma pecuniaria, il credito per tale compenso, è un credito mobiliare, ed esigibile il quale porta nonostante gl' interessi, *ex natura rei*, dal giorno della divisione sino al pagamento.

Talvolta dopo essere stato detto nel riparto che una tal porzione sarebbe caricata verso l' altra del compenso di una tal somma, si aggiunge che per prezzo di detta somma si assegna una rendita di tanto. Questa rendita in tal caso non è un carico reale e fondiario dei coaquisti che compongono la porzione; essa è una vera rendita costituita, di cui il proprietario di questa porzione è debitore personale, la quale rendita è sempre redimibile secondo la natura delle rendite costituite, e per la quale la parte a cui è dovuta ha soltanto una ipoteca privilegiata sui coacquisti della porzione che ne è caricata. Vedi su tale compenso il trattato de' contratti di società *n.* 175, 176 e 177.

692. Allorchè le parti hanno divisi i beni della comunione senza avere precedentemente prededotto sulla massa le somme di cui ciascuna di esse era creditrice della comunione, devono averne riguardo dopo il riparto nel modo seguente;

Si deve compensare sino alla debita concorrenza delle somme di cui ognuna delle parti è creditrice della comunione, fatta tale compensazione la parte che rimane creditrice della somma maggiore, deve altresì computare sopra di essa la metà della somma che è rimasta dopo fatta la detta compensazione, ed essa ha il diritto di domandare all'altra parte il pagamento dell'altra metà con gl'interessi, dal giorno dello scioglimento della comunione, e tutto ciò per avere la metà della comunione medesima.

Per esempio; suppongo che le parti abbiano divisa una massa del valore di cento mille lire senza aver prelevato quelle somme di cui ognuna era rispettivamente creditrice verso la comunione. Suppongo altresì che il supersite fosse mediante la liquidazione creditore di trenta mille lire, e gli eredi del premorto di venti mille com-

compensati i crediti rispettivi; il superstite rimane creditore di dieci mille lire che computa sopra se stesso; restano cinque mille lire delle quali è creditore verso degli eredi del predefunto.

Questa operazione ha il medesimo risultato che se i crediti rispettivi fossero stati prelevati prima del riparto sulla massa; giacchè dietro tale operazione il superstite riceve sui beni della comunione la somma di cinquantacinque mille lire; cioè cinquanta mille per sua porzione del riparto, e cinque mille che gli eredi del premorto sono obbligati di pagargli sulla loro parte; ed agli eredi non toccano che quarantacinque mille lire, essendo obbligati di detrarre sulla loro porzione di cinquanta mille lire la somma di cinque mille lire che devono al superstite.

Prelevando i crediti rispettivi prima del riparto, riceve egualmente il superstite la medesima somma di lire cinquantacinque mille, cioè quella di 30000 che ha prelevata, e quella di 25000 per la sua metà de' beni che rimangono a dividersi; la quale in forza delle prededuzioni è stata ridotta

a cinquanta mille lire, e le dette due somme di 30000 e 25000 vengono a formare quella di 55000 lire. Agli eredi del premorto tocca egualmente la somma di quarantacinque mille lire, cioè quella di 20000 che prelevano, e quella di 25000 per loro metà nella massa de' beni che rimanevano a dividersi.

693. Osservisi che la moglie e suoi eredi non sono obbligati a compensare la somma di cui vanno creditori verso la comunione, con quella di cui il marito o i suoi eredi sono similmente creditori, se non che fino all'ammontare della porzione dei beni della comunione di detta moglie, o suoi eredi. La ragione è che la compensazione che la moglie o suoi eredi fa coi crediti del marito, è un pagamento che fa al marito stesso di ciò che la comunione gli deve: *Nam qui compensat solvit.* Ora come vedremo *infra parte* 6, la moglie o suoi eredi non sono obbligati per i debiti della comunione che sino alla concorrenza della quarta parte che hanno in comunione; essi dunque non sono obbligati a compensare il credito che hanno verso la comunione con quello del marito, se non che all'ammontare della loro quota ne' beni della

comonione ; altrimenti si troverebbero aver pagati de' debiti della comunione al dissopra della porzione a loro spettante.

694. Per la medesima ragione la moglie o suoi eredi non sono obbligati di computare nella metà loro dovuta dalla comunione, se non che fino all'ammontare della porzione che hanno nei beni della comunione; poichè questo computo che fa la moglie nella metà del suo credito contro la comunione, è un pagamento che ella fa a se medesima per questa metà di ciò che le è dovuto dalla comunione. Ora essa non è tenuta ai debiti della comunione, tanto riguardo ai debiti verso dei terzi, quanto per quelli che sono verso di lei, se non che fino all'ammontare della parte che ha nei beni della comunione; essa non è dunque obbligata a computare il compenso se non che fino all'ammontare di detta porzione.

Supponiamo per esempio che la massa della comunione fosse di trenta mille lire state divise tra le parti senza prelevare antecedentemente i crediti rispettivi che esse hanno contro la comunione; la porzione

di ognuna delle parti sarà stata di 15,000 lire. Supponiamo ora che la moglie sia creditrice della comunione di una somma di 25,000 ed il marito di una somma di 40,000 lire; la moglie non essendo obbligata a soggiacere ad alcun compenso, nè ad alcuna confusione di credito e debito, se non che sino alla concorrenza della somma di lire 15,000, essa rimarrà creditrice di 10,000 lire che il marito sarà obbligato a pagarle; quindi non resterà al marito per pagarsi del suo credito di 40,000 lire, che sole 5,000 lire, e la moglie con questa somma di 10,000 lire e con quella di 15,000 che ha avuta di sua porzione al riparto della comunione, sarà intieramente pagata del suo credito di lire 25,000.

Questa operazione produce lo stesso effetto come se si fosse presa la via della prededuzione; poichè il credito della moglie dovendo essere prelevato prima di quello del marito, la moglie sulla massa di 30,000 lire ne avrebbe prelevato 25,000 per affrancarsi del di lei credito, e per il credito del marito sarebbero rimaste sole lire 5000.

695. Allorchè una delle parti; si è tro-

vata; nella liquidazione, debitrice verso la comunione di una certa somma, deve tenerne conto nella divisione dei beni della comunione, dedotto ciò che le è dovuto dalla comunione stessa.

Ciò può farsi in due maniere. La prima è coll' aggiungere alla massa de' beni della comunione il credito che la comunione ha contro la parte debitrice, e scontandoglielo sulla sua porzione in detta massa.

Per esempio, se oltre il credito di dieci mille lire che la comunione ha contro una delle parti, i beni di detta comunione ascendono a novanta mille lire, aggiungendovi detto credito di 10,000 lire, la massa ascenderà a lire 100,000, e la metà per ognuna delle parti sarà di 50,000; mettendo a conto della parte debitrice sulla porzione che deve avere in questa massa il credito di dieci mille lire che la comunio- ha contro di lei e rilasciandole per il valore di 40,000 degli altri effetti di detta massa, ella sarà al coperto delle sue lire 50,000 e ne rimarranno 50,000 per la porzione dell' altra parte.

La seconda maniera è, che senza aggiun-

gere alla massa della comunione il credito della somma di lire dieci mille che ha contro di me, io lascio prelevare prima della divisione all' altra parte sulle 90,000 lire che compongono la massa, una somma di dieci mille lire eguale a quella di cui io sono debitore verso la comunione, e che dividiamo in seguito le 80,000 lire che rimangono.

Ammettendo questo secondo modo, io avrò come nella prima operazione 40,000 lire, saldato il mio debito di lire 10,000, forma la somma di 50,000 lire, e l' altra parte egualmente 50,000 lire, cioè dieci mille lire che essa ha prededctte, e 40,000 per la sua metà nelle 80,000 lire, le quali restavano a dividersi dopo la prededuzione.

Se al tempo della divisione non si è avuto riguardo a questo debito, io devo far confusione per la metà che ho nei beni della comunione, della metà del debito di dieci mila lire dei quali io sono debitore alla comunione, e pagar 5000 lire all'altra parte per la sua metà; ciò che vale lo stesso delle due precedenti operazioni.

696. Allorchè ciascuna delle due parti è

debitrice verso la comunione, *puta*, l'una di sei mille lire e l'altra di quattro mila, esse possono similmente tenersene conto in due maniere.

La prima consiste nell' aggiungere alla massa de' beni che sono da dividere, ciascuno de' crediti che la comunione ha contro ciascuna delle parti, e dedurre a ciascuna delle parti sulla loro porzione i crediti che la comunione ha contro esse.

La seconda maniera, che è poi lo stesso, consiste nel fare compensazione fino a debita concorrenza, delle somme di cui ciascuna delle parti è debitrice, e di far in seguito prededurre sulla massa da quella parte che doveva meno una somma eguale a quella di cui la parte che doveva più si è trovata debitrice dopo eseguita la detta compensazione.

Per esempio, la parte che era debitrice della somma di 4000 lire, prededurrà sulla massa 2000 lire, che eguaglia la somma di 2000 lire, della quale era debitrice la parte che doveva le 6000 lire dopo fatta la compensazione del suo debito con quello delle 4000 lire dell'altra parte.

Allorchè si è fatta la divisione senza che le parti abbiano calcolati i loro debiti rispettivi verso la comunione, perchè esse possano ciò eseguire dopo la divisione, si deve similmente, e fino a debita concorrenza, far compenso delle somme delle quali ciascuna delle parti era debitrice verso la comunione; dopo di che la parte che deve più, deve far confusione per la metà ch' essa ha nei beni della comunione, della metà della somma di cui essa è rimasta debitrice dopo la detta compensazione, e pagar l'altra metà della detta somma all' altra parte.

Per esempio, nel nostro caso la parte che era debitrice di sei mila lire, e che dopo la compensazione di questo debito con quello di quattro mila di cui l'altra parte era pur debitrice, resta ancor debitrice d'una somma di due mila lire, deve far confusione di mila lire, che è la metà della detta somma di due mila, e pagar mila lire all'altra parte per l'altra metà della detta somma.

§97. Alcune volte il superstite e gli eredi del predefunto invece di dividere i coacqui-

sti della comunione, convengono fra loro di subastarli.

La licitazione è un atto che tien luogo di divisione, e col quale una cosa che era comune ed indivisa fra due o più parti, viene aggiudicata pel totale a quella delle parti che ha offerto maggior prezzo, coll' obbligo all' aggiudicatario di pagare alle altre parti la loro porzione nel prezzo dell' aggiudicazione. (*Cod. civ. art.* 827.)

698. Quando l' una delle parti fra le quali i beni della comunione devonsi dividere domanda la licitazione, l' altra parte può farvi ostacolo e chiedere la divisione, allorquando nei beni che vi sono da dividersi, trovansi più corpi di fondi di cui si può formarne due poszioni, obbligando la porzione più grossa a compensare la più piccola.

Anche nel caso in cui i beni immobili della comunione non consistessero che in un solo fondo, se questo può dividersi comodamente, cioè a dire senza che la divisione lo faccia decadere dal suo valore, si può metter ostacolo alla licitazione, e dimandar la divisione.

Allorchè le parti sono fra loro discordi sul fatto di sapere se il fondo sia o no suscettibile di comoda divisione, il giudice ne ordina la visita onde poterne giudicare.

699. Un minore non potendo chiedere la definitiva divisione dei fondi della comunione, come noi l'abbiamo veduto *supra* n. 685, non può nemmeno domandarne la licitazione.

Ma la parte maggiore può inoltrare, contro la parte minore, la domanda in licitazione; non può però il giudice ordinarla se non se dopo che le sarà stato giustificato che il fondo di cui chiedesi la licitazione, e che è la sola cosa da dividersi fra le parti, è di natura a non poter esser diviso senza che questa divisione lo pregiudichi nel suo valore; il giudice onde istruirsene deve ordinarne la visita, a meno che per la qualità stessa del fondo non sia evidente non esser questo suscettibile di divisione.

700. Allorchè avvi una parte minore, la licitazione deve farsi all' udienza del giudice; essa dev'essere preventivamente annunciata al pubblico mediante affissi e pubbli-

cazioni e devonsi ammettere le offerte di tutti gli estranei che aspirassero all'asta del fondo da subastarsi (*Cod. civ. art.* 839.)

Allorchè tutte le parti sono maggiori, la licitazione si fa nello studio di un notaro, e le parti possono farla tra loro senza chiamarvi degli estranei a far obblazione. Ciò non ostante se l'una delle parti, ancorchè maggiore domandasse che le obblazioni estranee fossero ricevute, l'altra parte non può ricusarle; ed in questo caso se ne deve avvisare il pubblico col mezzo di affissi e pubblicazioni a spese della comunione; avvegnachè se diversa fosse la cosa la parte ricca avrebbe un grande avvantaggio sopra la povera, la quale non ha i mezzi di far delle obblazioni e rendereb-besi in conseguenza l'arbitra del prezzo; ciò che sarebbe una manifesta ingiustizia.

ARTICOLO IV.

Dell' effetto della divisione dei beni della comunione, e della garanzia che esso produce.

§. I.

Dell' effetto della divisione.

701. Secondo i principj della nostra giurisprudenza francese, che in ciò differiscono da quelli del diritto romano, le divisioni non sono riguardate come titoli d'acquisto, ma come atti che non hanno d'altro effetto che quello di determinare la parte indeterminata ed indivisa di ciascuno de' condividenti nei beni da dividersi, alle sole cose che mediante la divisione cadono nelle porzioni rispettive di ciascuno d'essi. (*Cod. civ. art.* 883.)

Secondo questi principj, la divisione dei beni della comunione che si fa fra il marito o suoi eredi per una parte, e la moglie o suoi eredi per l'altra, non ha d'al-

tro effetto che di determinare la porzione indeterminata ed indivisa che ciascuna delle parti ha nei beni della comunione, alle sole cose che colla divisione cadono nella sua porzione.

In conseguenza il marito è riputato aver acquistato per solo suo conto, e per pagare colla sua porzione nella comunione, tutti i coacquisti caduti nella sua porzione ed esserne stato sempre solo proprietario senza niente avere avuto da sua moglie, nè dai di lei eredi; ed è riputato al contrario non esser mai stato proprietario in suo proprio nome per alcuna parte di quelli caduti nella porzione di sua moglie o de'di lei eredi, e non avervi giammai avuto altro diritto che quello ch'egli ebbe nella sua qualità di capo della comunione nel decorso di tempo che essa ha durato.

Egualmente la moglie è riputata aver acquistato col mezzo di suo marito per solo suo conto, e per pagare colla sua porzione nella comunione, tutti gli effetti caduti nella sua porzione, ed essere stata sola proprietaria dopo il tempo degli acquisti, senza aver nulla ricevuto da suo marito, ed al

contrario non aver giammai avuto parte in quelli caduti nella porzione di suo marito.

702. A riguardo dei beni proprj resi mobili, allorchè questi per l'effetto della divisione cadono nella porzione della parte che li ha *mobilizzati*, viene questa riputata esserne sempre stata sola proprietaria, collo stesso titolo che essa aveva allorchè li ha conferiti nella comunione.

Allorchè i beni proprj resi mobili da una delle parti cadono nella porzione dell'altra, la parte nella porzione della quale essi sono caduti per la divisione, è riputata averli acquistati fin dal tempo che essi sono stati conferiti nella comunione, ed esserne stata sola proprietaria dopo questo tempo.

703. La licitazione è un atto che tien luogo della divisione, allorchè è una delle parti licitanti che rendesi aggiudicataria del fondo licitato; in questo caso essa ha lo stesso effetto della divisione. La parte che si è resa aggiudicataria del fondo licitato, quand' anche fosse questo il solo fondo che componesse il bene immobile della comunione, è riputata nulla aver conseguito dall' altra

parte nel fondo di cui essa si è resa aggiudicataria mediante la licitazione, ed esserne sempre stata proprietaria pel totale coll'obbligo di pagare all'altra parte la sua porzione del prezzo della licitazione.

L'altra parte licitante che non si è resa aggiudicataria, è riputata non aver giammai avuto alcuna porzione nel fondo aggiudicato colla licitazione; essa aveva bene una porzione indivisa nell'universalità de' beni immobili della comunione, e la quale era un diritto immobiliare; ma l'universalità dei beni della comunione essendo qualche cosa di distinto a senso degli individui che la compongono, questa porzione nell'universalità non è giammai stata una porzione determinata ad alcuno degli individui che la componevano; e colla licitazione questa parte non s'è determinata ad alcun fondo, ma solamente alla porzione del prezzo che è dovuta a questa parte nel prezzo della licitazione, ed in conseguenza essa è riputata non aver giammai avuto parte nel fondo licitato.

Allorchè è una delle parti licitanti che si è resa aggiudicataria, ed ancorchè siano

state ricevute delle offerte estranee, non viene perciò meno riguardata la licitazione come un atto che tien luogo di divisione; ma allorchè è un estraneo che si è reso aggiudicatario, non può mettersi in dubbio in questo caso che la licitazione non sia una vera vendita del fondo, la quale è stata fatta dalle parti licitanti a quest'estraneo aggiudicatario.

704. Allorchè l'una delle parti ha venduto all'altra la sua porzione indivisa in tutti od in qualcuno dei coacquisti della comunione, quest'atto ancorchè concepito nella forma e nei termini d'una vendita, è riputato non essere altra cosa che un atto dissolutivo della comunione che esisteva fra loro per rapporto a questi coacquisti; si presume che le parti si siano malamente espresse dicendo che l'una vendeva all'altra la sua porzione nei detti coacquisti, e non aver inteso fare altra cosa se non determinare il diritto indiviso che ciascuna aveva nei detti coacquisti; cioè il diritto dell'una al totale dei detti coacquisti, e quello dell'altra alla somma che

que-

quegli a cui i fondi rimangono pel totale si è obbligata di pagarle.

Veggasi sulla natura e gli effetti delle divisioni, licitazioni ed altri atti che vi tengon luogo, ciò che noi ne abbiamo detto nel nostro Trattato del contratto di società.

§. II.

Dell' obbligo di garanzia che produce la divisione.

705. Le divisioni sono atti nei quali richiedesi più che in qualunque altro l'eguaglianza; tuttochè nei contratti commutativi che si fanno tra maggiori, e nei quali non vi è stato nè dolo, nè violenza non si faccia luogo alla rescission del contratto pel solo fatto della lesione, se non quando la parte lesa che querelasi del contratto, lo è stata di più della metà di ciò che doveva avere. Al contrario quantunque un atto di divisione sia stato fatto tra maggiori, e che non vi sia stato alcun dolo nè violenza, ei basta onde la divisione sia sottopo-

sta alla rescissione, che la parte che muove querela sia stata lesa solamente oltre il quarto di ciò che doveva ricevere colla divisione. (*Cod. civ. art.* 887.)

Secondo questo principio allorchè il superstite di due congiunti in matrimonio, e gli eredi del predefunto hanno diviso i beni della comunione, se l'una delle parti è stata lesa con questa divisione, *puta*, perchè gli effetti di cui componevasi la massa non sono stati stimati nella stessa proporzione, essendo stati stimati troppo cari quelli caduti nella sua porzione, e quelli caduti nella porzione dell' altra parte essendolo stati troppo a vil prezzo, essa sarà ben fondata a chiedere la rescissione della divisione, semprecchè essa provi che questa lesione eccede il quarto di ciò che doveva a lui toccare colla divisione.

Ond' essere ammesso a quest'azione rescissoria bisogna fare il suo ricorso con lettere di rescissione ottenute nella cancelleria del palazzo entro i dieci anni dopo la divisione.

706. La stessa ragione di eguaglianza che deve regnare nelle divisioni, produce pure

fra il superstite e gli eredi del predefunto che hanno diviso i beni della comunione, un obbligo reciproco di garanzia degli effetti caduti nelle loro rispettive porzioni, col quale ciascuna delle parti obbligasi verso l'altra di garantirla dalle evizioni che essa potrebbe soffrire dopo la divisione a riguardo di qualcuno degli effetti caduti nella sua porzione.

Egli è evidente che per l'evizione che l'una delle parti soffre di qualcuno degli effetti caduti nella sua porzione, troverebbesi lesa l'eguaglianza che deve regnare nelle divisioni, se l'altra parte non se ne rendesse garante (*Cod. civ. art.* 884.). Supponiamo per esempio che il superstite e l'erede del predefunto abbiano diviso ciascuno per metà i beni della comunione, l'ammontare de' quali ascendesse a cento mila lire, e che sia caduto nella porzione del superstite una casa calcolata dieci mila lire, la quale dopo la divisione è stata evinta da un terzo; egli è evidente che l'eguaglianza trovasi lesa, avvegnachè con questa evizione è ridotta la sua porzione a 40000 lire, quando che la porzione dell'

erede del predefunto che non ha sofferto alcuna evizione è di 50,000; egli è dunque d'uopo, onde fare il conguaglio, che l'erede del predefunto garantisca al superstite, per la metà ch'egli aveva nella divisione dei beni della comunione, la metà della somma di dieci mila lire, per la quale le era stata data nella divisione, la casa di cui è stato evinto; con questo mezzo viene a formarsi il conguaglio: la porzione dell' erede del predefunto sarà ridotta a 45,000 lire, e quella del superstite composta di 40,000 che le restano, e dei 5000 che il detto erede gli restituisce troverassi egualmente di 45,000 lire.

707. Le evizioni di cui i condividenti sono garanti l'uno verso l'altro, sono quelle per le quali eravi una causa, o per lo meno un germe esistente al tempo della divisione.

Per esempio se nella divisione de' beni della comunione che è stata fatta tra il superstite e l'erede del predefunto, è caduto nella porzione dell' una delle parti un fondo che era ipotecato ad un terzo, e che dopo la divisione la parte nella porzione della quale il fondo è caduto ne sia stata e-

vinta sopra un' azione ipotecaria del creditore che aveva questo diritto d' ipoteca, l' altra parte sarà garante verso di essa di questa evizione: imperciocchè il diritto d'ipoteca che aveva il creditore sul fondo e che è stato la causa dell'evizione esisteva prima della divisione.

Similmente, allorchè una persona che non aveva figlj, mi ha fatta donazione di un fondo durante la comunione con mia moglie, il quale è entrato nella comunione, e che dopo la divisione che io ho fatta coll'erede di mia moglie dei beni di questa comunione è caduto nella porzione di quest'erede; se dopo la divisione è sopravvenuto un figlio al donatore per cui la donazione è stata rivocata, e l'erede di mia moglie, nella porzione del quale è caduto il fondo, è stato evinto, io sono garante verso lui di quest'evizione: avvegnachè la tacita condizione di revoca che racchiudeva la donazione che mi è stata fatta in caso di sopravvenienza di figlj è il germe che ha prodotta l'evizione che l'erede di mia moglie ha sofferta di questo fondo; e questo germe è anteriore alla divisione.

708. Quantunque la causa dell'evizione che l'una delle parti ha sofferta dopo la divisione sia anteriore a questa divisione, se questa evizione è di tal natura che la parte che l'ha sofferta vi si è obbligata nella divisione, non avvi luogo a garanzia di sorte.

Per esempio se all'atto della divisione è stato dichiarato, che un fondo compreso nella massa dei coacquisti della comunione, era riversibile a dei terzi alla fine di un certo tempo, od in caso d'esistenza d'una certa condizione, la parte nella porzione della quale è caduto il fondo, non avrà alcun ricorso in garanzia per l'evizione ch'essa avrà sofferta, sia per l'esistenza della condizione, sia per la scadenza del tempo alla fine del quale questo fondo era riversibile; avvegnachè colla dichiarazione che è stata fatta all'atto della divisione che questo fondo era riversibile alla fine di questo tempo, o per l'esistenza di questa condizione, la parte nella porzione della quale egli è caduto è stata aggravata di questa specie di evizione. La parte evinta non soffre in ciò alcuna lesione dalla divisione, imperciocchè

la somma per la quale il fondo gli è stato dato nella divisione, non è che il prezzo di ciò che questo fondo valeva, avuto riguardo a questo carico, e non già il prezzo ch'esso avrebbe valso se il diritto che la comunione vi aveva fosse stato di proprietà perpetua.

Ma se la parte che è stata aggravata di questa specie di evizione, prima della riversione soffrisse evizione del fondo per un'altra causa della quale essa non era aggravata, vi sarebbe luogo alla garanzia.

Similmente se il fondo toccato ad una delle parti era riversibile alla fine d'un tempo più corto di quello stato dichiarato all'atto della divisione, l'altra parte debb' esser garante per la sua porzione di ciò che il fondo avrebbe dovuto essere stimato di meno.

709. Non v'è luogo alla garanzia allorquando l'evizione che l'una delle parti ha sofferta di qualcuna delle cose cadute nella sua porzione procede da una causa sopravvenuta dopo la divisione.

Per esempio, se è stato preso ad una delle parti un pezzo di terreno, caduto nella sua porzione di divisione, onde co-

struire una pubblica strada, quand' anche non avesse potuto ottenere dal fisco alcuna indennizzazione, questa evizione, la cui causa è sopravvenuta dopo la divisione, non potrà dar luogo ad alcun ricorso di garanzia contro l'altra parte. La ragione si è che dopo la divisione le cose cadute nelle rispettive porzioni sono a rischio di ciascuna delle parti alle quali esse sono toccate; la cosa non essendo divenuta soggetta all'evizione dalla parte sofferta che dopo la divisione, e non essendo punto soggetta a quest' evizione al tempo di questa divisione, essa non racchiudeva alcuna ineguaglianza che possa dar luogo alla garanzia.

710. La garanzia alla quale dà luogo l'evizione che l' una delle parti ha sofferta per una causa anteriore, non avendo altro oggetto che il ristabilimento dell'eguaglianza che trovasi lesa da quest' evizione, la parte che è obbligata alla garanzia riguardo a quella che ha sofferto l' evizione, non è tenuta verso questa ad altra cosa, che a tenergli conto per la sua porzione della somma per la quale la cosa, di cui essa è

stata evinta, le è stata data nella divisione, come noi l'abbiamo veduto *supra n.* 706.

Ne viene da questo principio che per regolare l'obbligo di questa garanzia non si ha riguardo che alla somma per la quale la cosa è stata data in divisione alla parte che ne è stata dopo evinta, quand' anche la cosa fosse d'un valore molto più grande al tempo dell'evizione; in ciò questa garanzia è differente da quella che nasce da un contratto di vendita, o da un altro contratto commutativo. La ragione di questa differenza è che quest'ultima trae origine dall' obbligo che il venditore contrae verso l'acquirente di farle avere per sempre la cosa che le ha venduta, *praestare emptori rem habere licere*: quest'obbligo racchiude, *omne quod emptoris interest, quominus rem habere liceat*; ciò che comprende quanto la cosa vale al tempo dell'evizione di più del prezzo pel quale essa è stata venduta.

Al contrario i condividenti non contraggono già l'uno verso l'altro un obbligo preciso *praestare invicem rem habere licere*; essi non s'obbligano ad altra cosa che a

ristabilire il conguaglio, qualora questo si trovasse leso in seguito alle sopravvenute evizioni. Noi abbiamo più diffusamente spiegato secondo i principj di Dumoulin, nel nostro Trattato del contratto di vendita, n. 632, la differenza di queste due specie di garanzia.

711. L'obbligo reciproco di garanzia che i condividenti contraggono l'uno verso l'altro nella divisione, non estendesi solamente alle evizioni; egli riportasi pure ai pesi reali ai quali qualche fondo compreso nella divisione trovavasi fin d'allora soggetto, ed i quali non sono stati dichiarati all'atto della divisione; questa garanzia obbliga la parte che ne è risponsale a tener conto per la sua porzione a quella nella cui porzione è caduto il fondo soggetto a questo peso, di ciò che questo fondo sarebbe stato stimato di meno, avuto riguardo a quest'aggravio se fosse stato dichiarato.

Bisogna eccettuare da questa garanzia gli aggravj che sono di diritto comune, come sarebbero quelli dei diritti signoriali; questi fondi caduti nelle rispettive porzioni delle parti, essendo riputati esser

stati dati nella divisione con questi aggravj, ancorchè essi non siano stati espressi. *Veggasi* il nostro Trattato del contratto di vendita, *part.* 2, *cap.* 1, *sez.* 3, §. 1.

Bisogna similmente eccettuare da questa garanzia gli aggravj reali, le servitù visibili; dovendosi presumere che non essendo state ignorate da quegli che hanno fatta la stima del fondo soggetto alla servitù, questo fondo sarà stato stimato secondo ciò che poteva valutarsi, avuto riguardo a questo aggravio.

712. L'obbligo di garanzia che nasce dalla divisione estendesi anche ai vizj redibitorj di qualcheduna delle cose comprese nella divisione i quali non sono stati dichiarati; essa obbliga la parte incaricata di questa garanzia a tener conto per la sua porzione a quella parte a cui sono cadute mediante la divisione le cose affette da questi vizj di quanto esse sarebbero state stimate di meno di quello che lo furono, se questi vizj fossero stati conosciuti all'atto della divisione.

713 Finalmente nella divisione dei beni della comunione che si fa tra il superstite

e gli eredi del predefunto, come pure nelle altre divisioni, la garanzia estendesi all' insolvibilità dei debitori dei crediti e delle rendite comprese nella divisione.

Riguardo a ciò bisogna osservare la differenza che vi è fra i crediti di somme esigibili, e le rendite.

La parte alla quale nella divisione è toccato un credito di una somma esigibile, non ha regresso di garanzia per l'insolvibilità del debitore se non quando questi od era diggià insolvibile al tempo della divisione o lo è divenuto prima della scadenza del tempo necessario alla parte, a cui il credito era toccato, onde farsene pagare; ed essa deve giustificare questa insolvibilità, mediante diligenze da essa fatte contro il debitore prima della scadenza di questo tempo.

Se l'insolvibilità non è sopravvenuta che dopo, essa non ha alcun regresso di garanzia; deve quindi imputare a se stessa di non essersi fatta pagare in tempo che il debitore era ancora solvibile; il suo condividente non deve soffrire per la negligenza ch' essa ha usato nel farsi pagare (*Cod. civ art.* 886).

Al contrario siccome questa ragione non

milita riguardo alle rendite, stantecchè il creditore non può esigerne il capitale, in qualunque tempo che sopravvenga l'insolvibilità del debitore della rendita, fossero anche più di cento anni dopo la divisione, la parte nella porzione della quale essa è caduta, od i suoi rappresentanti, semprecchè però ciò non sia avvenuto per negligenza della parte alla quale la rendita è toccata nella divisione, o per quella de'suoi rappresentanti, che la rendita è divenuta caduca, *puta* nel lasciar estinguere le ipoteche delle quali questa rendita era accompagnata per mancanza d'interrompere le prescrizioni, o di opporsi agli atti giudiziali riguardanti i fondi ipotecati, sul prezzo de' quali il creditore della rendita avrebbe potuto essere utilmente graduato se avesse formata la sua opposizione.

Questa garanzia della quale io mi trovo obbligato verso il mio condividente, nella porzione del quale è compresa la rendita divenuta caduca, non m'obbliga precisamente a pagarli per la mia parte la somma per la quale questa rendita gli è stata data nella divisione, ma solamente a continuargliela

per la mia parte, qualora però io non creda meglio di pagargli per la mia parte la somma per la quale essa è stata data nella divisione, e devo pure sì nell'uno che nell'altro caso pagargli per la mia parte gli arretrati dei quali esso non ha potuto essere pagato dal debitore.

Questa specie di garanzia che ha luogo nelle divisioni, e la quale estendesi fino a garantire la solvibilità dei debitori delle rendite od altri crediti compresi nella divisione, ha, in quanto a ciò, più di estensione che quella che nasce da un contratto di vendita; imperciocchè, come noi l'abbiamo veduto nel nostro trattato del contratto di vendita, *part.* 6, *cap.* 3, *art.* 3, il venditore di una rendita od altro credito non è punto garante, per la natura del contratto, della solvibilità del debitore, se egli non vi si obbliga con una clausola particolare. La grande eguaglianza che deve regnare nelle divisioni ha fatto introdurre questa specie di garanzia.

Si opporrà forse che la grande eguaglianza che deve regnare nelle divisioni può con ragione esigere che i condividenti siano

reciprocamente garanti della solvibilità presente dei debitori delle rendite ed altri crediti caduti nelle loro porzioni rispettive; avvegnachè una rendita od altro credito di cui il debitore era diggià insolvibile al tempo della divisione, non essendo da quel momento del valore della somma per la quale essa è stata data nella divisione ad una delle parti, la divisione conterrebbe una ineguaglianza se l'altra parte a cui non sono toccati che dei buoni effetti, non ne fosse verso di essa garante.

Sembra però che la garanzia della solvibilità futura di questi debitori non sia necessaria per l'eguaglianza che deve regnare nelle divisioni; imperciocchè ei basta che il debitore del credito caduto nella mia porzione sia stato solvibile al tempo della divisione, perchè questo credito abbia potuto allora essere valutato alla somma per la quale mi è stato dato nella divisione, e perchè in conseguenza vi sia stato conguaglio nella divisione.

Si potrà adunque asserire che la garanzia della solvibilità futura non è necessaria per l'eguaglianza che deve regnare nelle

divisioni; si dirà però al contrario che essa sembra opposta ad un altro principio, cioè che dopo la divisione le cose cadute nelle porzioni rispettive di ciascuno de' condividenti sono a rischio di colui nella porzione del quale esse son cadute. Secondo questo principio, se io non ho alcun regresso di garanzia contro il mio condividente per gli accidenti di forza maggiore sopravvenuti dopo la divisione, come sarebbero il fulmine, il terremoto ed altri simili, i quali hanno distrutta una casa caduta nella mia porzione, per qual ragione il mio condividente lo avrà contro di me per l'insolvibilità del debitore che ha ridotto a nulla il credito caduto nella sua porzione, allorchè quest'insolvibilità è un accidente che non è similmente sopravvenuto che dopo la divisione?

La risposta a questa obbiezione è, che avvi una differenza tra le cose corporali, come una casa, un prato, un battello ec. e dei crediti. Le cose corporali hanno in se stesse sole tutto ciò che esse hanno di realtà; egli è perciò che allorquando una casa p. e. è caduta, per la divisione, nella

mia

mia porzione, ricevendo questa casa mediante la consegna che me ne vien fatta all'atto della divisione, io ho ricevuta la cosa, e tutta la realtà effettiva della cosa caduta nella mia porzione; io non posso adunque avere alcuna azione di garanzia a riguardo di questa casa, semprecchè però io non ne sia stato evinto per una causa anteriore alla divisione. Al contrario un credito essendo una cosa che non sussiste mentalmente, tutto ciò che esso ha di realtà consiste nella cosa dovuta che ne fa l'oggetto; è questa cosa dovuta che si considera nel credito, e che ne forma tutta la realtà effettiva. D'onde segue che allorquando un credito mediante la divisione cade nella porzione di uno dei condividenti, questo condividente non riceve ciò ch'egli ha di realtà nel credito a lui toccato colla divisione, se non allorquando, col pagamento che gliene vien fatto, ei riceve la cosa dovuta che era l'oggetto di questo credito; e che ne faceva la realtà effettiva. Se dunque per l'insolvibilità del debitore, quantunque essa non sia soppravvenuta che dopo la divisione, ei non ha potuto essere pagato, deve avere

regresso di garanzia per non aver ricevuto la realtà della cosa caduta nella sua porzione; semprecchè però non sia stato per sua negligenza ch' egli non l'abbia ricevuta avendo avuto un tempo sufficiente per farsi pagare in tempo che il debitore era solvibile.

Similmente le rendite costituite essendo degli enti successivi che non sussistono che mentalmente e la cui realtà consiste nelle somme di danaro che il credito della rendita riceve per gli arretrati, ed in quella ch' egli riceve per la ricupera, quándo il debitore vuol liberarsene, la parte a cui è toccata una rendita nella divisione, è riputata non aver ricevuto ciò che forma la realtà della cosa caduta nella sua porzione allorchè per l' insolvibilità del debitore della rendita, in qualunque tempo ella sopravvenga, ei non può ricevere nè gli arretrati, nè il capitale della sua rendita, e deve in conseguenza farsi luogo alla garanzia.

(La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita, non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. *Cod. civ. art.* 886.)

714. L'obbligo reciproco di garanzia che i condividenti contraggono essendo bensì della natura delle divisioni, ma non della loro essenza il superstite e gli eredi del predefunto che dividono i beni della comunione possono liberarsi da questa garanzia, sia con una clausola apposta alla divisione che con una convenzione fra esse intervenuta dopo la divisione.

Possono anche le parti ristringere e modificare questa garanzia, *puta*, convenendo che esse saranno bensì garanti delle evizioni delle cose cadute nelle rispettive porzioni; ma che esse non saranno però garanti delle caducità delle rendite che sopravverranno dopo la divisione; ovveramente convenendo che la garanzia non avrà luogo che fino ad un certo tempo.

Ciò non ostante queste convenzioni non sono valide, se non qualora esse non sieno fatte di buona fede. Se l'una delle parti che hanno fatta questa convenzione aveva conoscenza della causa che dava luogo a temere l'evizione di qualcuna delle cose comprese nella divisione, e che essa avesse dissimulata questa conoscenza all'altra parte

a cui questa cosa è caduta nella divisione, sarebbe questo un dolo che renderebbe la convenzione viziosa; e la parte che in seguito verrebbe a soffrire l'evizione di questa cosa, potrebbe ricorrere con lettere di rescissione contro la convenzione colla quale le parti si sono liberate dalla garanzia delle evizioni.

715. Da queste obbligazioni di garanzia nasce un'azione di garanzia che ciascuna delle parti ha contro il suo condividente, e per la quale essa ha un'ipoteca privilegiata sui beni compresi nella divisione, e caduti nella porzione del suo condividente.

Di più allorchè la divisione è stata fatta con atto notarile, essa ha un'ipoteca generale su tutti i beni del suo condividente dal giorno dell'atto di divisione.

FINE DEL VOLUME TERZO.

2510876 D

INDICE

DI CIO' CHE CONTIENE QUESTO TERZO VOLUME.

PARTE SECONDA.

Del diritto de conjugi sui beni della comunione . . . . pag. 5
Art. I. Sviluppo del primo assioma. . » 6
— II. Spiegazione del secondo assioma. » 25
— III. Del diritto della moglie sui beni della comunione. . . . » 49

PARTE TERZA

Della dissoluzione della comunione, dell'accettazione che ne fanno la moglie o i suoi eredi, e della loro rinuncia alla comunione. . . . . » 59
Cap. I. Dei modi con cui si scioglie la comunione. . . . . » ivi
Art. I. Quali sono le differenti maniere con cui si scioglie la comunione. . » 60
— II. Della separazione de' beni. . » 65

§. 1. Per quali cause può intervenire la separazione de' beni, . . pag. 65
» 2. Come si faccia la separazione di beni. » 70
» 3. Dell' effetto della separazione di beni. » 81
» 4. Come si rende nulla la giudiziaria separazione di beni. . . . . » 91
Cap. II. Dell' accettazione e della rinuncia alla comunione. . . . . » 103
Art. I. Dell' accettazione della comunione. » 104
§. 1. Da chi e in quali casi la comunione può essere accettata. . . . » ivi
» 2. Come si accetta la comunione. . » 109
» 3. Degli effetti dell' accettazione della comunione. . . . . » 123
Art. II. Della rinuncia della moglie o de' suoi eredi alla comunione. . . . » 124
§. 1. Quali sono le persone che possono rinunciare alla comunione. . . » 125
» 2. La donna può ella col contratto di matrimonio rinunciare sia per essa, sia per i suoi eredi, alla facoltà che essa ha di rinunciare alla comunione? . . » 128
» 3. Quando ed in qual maniera debba farsi la rinuncia alla comunione. . » 131
» 4. Dell' inventario che deve fare la moglie per essere ammessa a rinunciare la comunione. . . . . » 142
» 5. Degli effetti della rinuncia alla comunione. . . . . » 147
Art. III. Del caso in cui la moglie lascia molti

eredi, di cui gli uni accettano la comunione, e gli altri vi rinunciano. pag. 154

PARTE QUARTA

Della liquidazione e divisione che si fanno dopo la dissoluzione della comunione. . » 170
Cap. I. Dei differenti crediti di ciascuno dei conjugi contro la comunione, e dei differenti debiti di ciascuno de' detti conjugi verso la comunione. . » ivi
Sez. I. Dei differenti crediti dei conjugi contro la comunione. . . . . » 173
Art. I. Del rinvestimento del prezzo delle proprietà de' congiunti alienate durante la comunione. . . . . » 174
§. 1. In che consiste la ricupera allorquando il fondo proprio dell'uno de' conjugi è stato venduto durante la comunione. . . . » 178
» 2. Quali specie d'alienazioni dei fondi e diritti immobiliari di ciascuno de conjugi danno luogo alla ricupera, ed in che essa consiste nel caso di ciascuna delle dette specie d'alienazione. . » 185
» 3. Se la vendita di un impiego della casa reale fatta durante il matrimonio, e conferita al marito prima del suo ma-

trimonio può dar luogo al rinvestimento del prezzo . . . pag. 195
§ 4. Caso in cui vi ha luogo alla ricupera del prezzo de' fondi alienati prima che sia incominciata la comunione. . » 198
» 5. Il marito è egli tenuto del rinvestimento del prezzo dei fondi venduti dalla sua moglie separata? . . . » 201
Art. II. Degli altri crediti che ciascuno de' conjugi hanno verso la comunione al tempo dello scioglimento. . » 206
— III. Differenza tra il marito e la moglie per rapporto ai loro crediti verso la comunione. . . . » 211
Sez. II. Dei differenti debiti di cui ciascuno dei conjugi può essere tenuto verso la comunione al tempo del suo scioglimento. . . . » 215
Art. I. Massime generali sulle compense dovute alla comunione . . » 216
— II. Della ricompensa dovuta alla comunione per la quietanza dei debiti propj d'uno de' conjugi. . » 217
— III. Delle compense dovute alla comunione per le somme che ne sono estratte per i fondi proprj d' uno de' conjugi. . » 237
— IV. Dei compensi dovuti alla comunione per causa di spese e miglioramenti fatti sui fondi proprj di ciascun conjuge. . » 247
— V. Della compensazione dovuta per le doti

delle figlie de' conjugi state dotate coi beni della comunione. . . . pag. 260
Art. VI. Delle compensazioni a cui può il marito essere tenuto in ragione del di lui officio. . . . . » 284
— VII. Della compensazione per causa d'impiego acquistato durante la comunione, e ritenuta dal marito. . . . » 286
§. 1. Quando il marito debba fare questa dichiarazione e dell'effetto tanto di questa dichiarazione che della mancanza di essa. . . . . » 288
» 2. In che consiste il compenso. . . » 294
» 3. Rapporto a quali impieghi abbia luogo un siffatto diritto. . . . . » 297
Art. VIII. Del compenso dovuto alla comunione per la conversione fatta da uno de' conjugi del suo mobiliare in beni immobili nel tempo intermedio tra il contratto di matrimonio e la sua celebrazione. . » 302
Sez. III. De' crediti che uno de' conjugi può avere non contro la comunione, ma contro l' altro conjuge. . » 303
Cap. II. Della divisione de' beni della comunione dopo lo scioglimento della medesima, e degli atti che la precedono. . . . » 309
Art. I. Dell'inventario e delle occultazioni. » 310
§. 1. Cosa sia l'inventario, e quali sono le cose che vi si debbon comprendere. » ivi

§. 2. In qual modo si faccia l'inventario; a richiesta di chi, ed alla presenza di quali persone. . . . . pag. 314
» 3. Delle occultazioni. . . . . » 317
Art. II. Degli atti preliminari che precedono la divisione. . . » 322
— III. Della divisione della comunione. » 326
— IV. Dell'effetto della divisione dei beni della comunione, e della garanzia che esso produce. . . . . » 346
§. 1 Dell'effetto della divisione. . » ivi
» 2 Dell'obbligo di garanzia che produce la divisione. . . . . » 353

FINE DELL' INDICE.

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME.

Lire 4. —. di Milano.

D.S.2.407